379.45
It12-l

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LA LEGGE 27 GIUGNO 1909, N. 414

"Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie"

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO

DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE L. RAVA

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO ON. CARCANO

RELAZIONI E DISCUSSIONI

alla Camera dei Deputati e al Senato del Regno
e testo della Legge approvata

ROMA
TIP. OPERAIA ROMANA COOPERATIVA
Via Porta Cavalleggeri 7-A

1909

Italy --

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LA LEGGE 27 GIUGNO 1909, N. 414

"Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie"

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO

DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE L. RAVA

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO ON. CARCANO

RELAZIONI E DISCUSSIONI

alla Camera dei Deputati e al Senato del Regno
e testo della Legge approvata

ROMA
TIP. OPERAIA ROMANA COOPERATIVA
Via Porta Cavalleggeri 7-A

1909

379.45
Ital2l

INDICE

CAMERA DEI DEPUTATI.

« Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie »: Disegno di legge presentato dal Ministro dell' Istruzione Pubblica On. Rava, di concerto col Ministro del Tesoro On. A. Majorana alla Camera dei Deputati nella seduta del 2 febbraio 1907 (Relazione) . . . . *Pag.* 5
Disegno di legge . . . . . » 17
Allegato alla Relazione . . . . . » 21
Relazione della Commissione composta dei deputati: Rossi Luigi, *presidente* e *relatore*, Ciappi, *segretario*, Cimati, Cirmeni, Squitti, Faelli, Di Stefano Giuseppe e Ferraris Carlo, presentata il 19 marzo 1908 » 27
Disegni di legge del Ministero e della Commissione. . . . . » 35
Disegno di legge presentato dal Ministro dell' Istruzione Pubblica On. Rava di concerto col Ministro del Tesoro On. Carcano alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 marzo 1909. . . . . » 41
Disegno di legge . . . . . » 42
Relazione della Commissione composta dei deputati: Gallini Carlo, *presidente*, Calisse, *segretario*, Cimorelli, Ciappi, Faelli, Cacciapuoti, Ferraris Carlo, Queirolo e Rossi Luigi, *relatore*, presentata il 19 maggio 1909. . . . . » 47
Disegni di legge del Ministero e della Commissione . . . . . » 48
Discussione del disegno di legge « Ispezioni didattiche e disciplinari nelle scuole medie » alla Camera dei Deputati nelle sedute del 1° e 5 giugno 1909. . . . . » 54

Parlano i deputati Bianchi Leonardo (pag. 67), Ferrarini (pag. 54), Rava, *ministro* (pag. 77), Rossi Luigi, *relatore* (pag. 73), Scalori (pag. 62).

Seduta del 5 giugno 1909. . . . . *Pag.* 92

Parlano i deputati Ancona (pag. 103, 112, 115, 121), Baslini (pag. 122), Credaro (pag. 106, 110, 119, 121), D'Oria (pag. 106), Molina (pag. 119), Montù (pag. 105, 122), Murri (pag. 99, 113,

117), Pacetti (pag. 118), Pala pag. (94, 100, 106, 113, 116), Queirolo (pag. 111), Rava, *ministro* (pag. 97, 100, 109, 110, 111, 114, 119, 122), Rossi Luigi, *relatore* (107, 113).

Approvazione (Votazione segreta) . . . . . *Pag.* 123

SENATO DEL REGNO.

Disegno di legge presentato dal Ministro dell' Istruzione Pubblica Onorevole Rava di concerto col Ministro del Tesoro On. Carcano al Senato del Regno nella tornata del 14 giugno 1909 (Relazione) . . . *Pag.* 124

Testo del Disegno di legge . . . . . » 126

Relazione dell' Ufficio Centrale composto dei senatori: De Seta Enrico, *presidente* e *relatore*, Bettoni, *segretario*, Tamassia, Volterra e Cesare nel disegno di legge comunicato alla Presidenza del Senato del Regno dal Ministro dell' Istruzione Pubblica On. Rava di concerto col Ministro del Tesoro On. Carcano nella tornata del 14 giugno 1909 » 130

Discussioni del disegno di legge « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie » al Senato del Regno nella tornata del 21 giugno 1909 . . . . . » 131

Parlano i senatori Tamassia (pag. 131, 133, 138), Rava, *ministro* (pag 132, 133, 136, 138), De Seta, *relatore* (pag. 133, 136), De Lungo (pag. 135, 137), Cavalli (pag. 138).

Risultato della votazione . . . . . *Pag.* 141

Legge n. 414 per le « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie » (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1909 n. 156) *Pag.* 142

CAMERA DEI DEPUTATI

" Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie „

Disegno di legge presentato dal Ministro dell'istruzione pubblica on. RAVA, di concerto col Ministro del tesoro on. A. MAJORANA alla Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1907.

Onorevoli Colleghi!

L'argomento del disegno di legge che mi onoro di proporre alla vostra discussione e approvazione non vi è nuovo. Esso anzi ha già, e di recente, sollevato nei due rami del Parlamento lunghi ed importanti dibattiti, dei quali ho potuto trar profitto per ottemperare con più profonda conoscenza al comando della legge 8 aprile 1906, che all'art. 44 dispone di provvedere " con legge speciale „ alla costituzione ed al funzionamento di un *Ispettorato per la sorveglianza delle scuole medie.*

Il citato articolo parla invero dello sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica, laddove il presente disegno di legge si occupa soltanto delle ispezioni didattiche e disciplinari. La necessità di tale limitazione apparirà evidente da tutto l'esame che faremo di questa materia, essendo che il sistema di vigilanza, che mi onoro di proporvi, è basato sulla radicale separazione tra funzioni amministrative e funzioni tecniche. La distinzione si collega con il mantenimento del Provveditorato e con la riforma, che pure ho in animo di presto proporvi, dell'amministrazione provinciale scolastica. Ma non ho potuto trattarne congiuntamente qui secondo il precetto *hoc facere et illud non omittere*, perchè lo stesso articolo 44 stabilisce in modo esplicito di provvedere all'ordinamento dell' ispettorato con una legge speciale.

I PRECEDENTI.

Neppure l'idea di un'alta vigilanza e assistenza pedagogica dell'insegnamento medio è nuova nella legislazione scolastica italiana; chè anzi ha trovato varia attuazione, e varia fortuna in diversi ordinamenti e tentativi di ordinamenti. Ma tanto questa idea, quanto i modi in cui la si è voluta mettere in pratica, son caduti rispettivamente in oblio e disuso; così che oggi il problema dell'ispettorato didattico delle scuole medie si ripresenta *ex novo*, non essendovi più traccia dei precedenti ispettorati.

Bisogna risalire al nostro codice scolastico, alla legge Casati, per trovare un primo sistema di funzioni ispettive sull'istruzione secondaria (1). Questa legge affidava la sorveglianza e la direzione tecnica di tutte le scuole, oltre che al Consiglio superiore, a tre *ispettori generali*, uno per gli studi superiori, uno per gli studi secondari classici e uno per gli studi tecnici, normali ed elementari. Gl'ispettori generali avevano la guida effettiva dell'andamento dell'istruzione nel rispettivo ramo (articoli 17-22) e anche l'obbligo di " provvedere *personalmente*, o per mezzo degli ufficiali ad essi subordinati, alla *visita* di tutte le scuole e di tutti gli istituti pubblici e privati, alla ispezione dei quali erano preposti „, e inoltre di " compilar ogni anno e presentare al ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento posta sotto la loro vigilanza „. Era riservata però al ministro la facoltà di far visitare gl'istituti da persone estranee agli uffici della pubblica istruzione. Di più si mettevano alla dipendenza degli ispettori generali per l'istruzione secondaria ed elementare due ispettori per le scuole classiche e uno per le normali, tecniche ed elementari, i quali dovevano coadinvare quelli nelle loro mansioni, ma specialmente nella *visita* delle scuole e degli stabilimenti. È infine a notarsi che la parte *direttiva*, la quale in realtà competeva agl'ispettori generali, era distinta dalla parte *amministrativa economica*, poichè gli affari di ordine puramente amministrativo erano deferiti alle due divisioni, che allora componevano la *Segreteria di Stato per l'istruzione pubblica*, ossia il Ministero dell'istruzione.

Si può osservare che gl'ispettori generali riassumevano in sè, senza limiti di competenza, due funzioni diverse ma intimamente congiunte, l'una, continua, di direzione, l'altra, saltuaria, di ispezione. Ma ciò pel piccolo Regno del 1859 bastava.

Ministro il Matteucci, con un decreto minirteriale del 29 aprile 1862 fu costituito nel Ministero dell'istruzione un *Ufficio dell'ispettorato* composto degli ispettori generali delle scuole secondarie e primarie, dei due ispettori delle scuole secondarie classiche, dell'ispettore delle scuole tecniche, normali ed elementari, dell'ispettore degli studi fisici, matematici e tecnici della Toscana, dei due ispettori delle scuole secondarie delle provincie napoletane.

Quest'Ufficio doveva attendere alle *visite* ordinarie e straordinarie, interpretare le leggi e i regolamenti, giudicare della idoneità e moralità degli insegnanti, invigilare sulla disciplina delle scuole e degli Istituti di educazione, compilare statistiche, ecc. Senonchè tra l'Ufficio e le Divi-

(1) Qui si tace della legge Boncompagni, 4 ottobre 1848 e di quella Lanza, 22 giugno 1857, non avendo esse avuto applicazione nel Regno Unito.

sioni sorsero frequenti e gravi conflitti di attribuzioni, i quali durarono finchè il ministro Berti, con regio decreto del 6 dicembre 1866, abolì gl' ispettori generali e speciali, e divise il Consiglio superiore in tre Comitati: il primo per l' istruzione universitaria e per gli studi di perfezionamento, il secondo per l' istruzione secondaria, e il terzo per l' istruzione primaria e popolare, i quali dovevano presiedere all'andamento del rispettivo ramo d' istruzione. L'ordinamento del Berti non ebbe lunga durata, chè fu soppresso con regio decreto 22 settembre 1867 dal Coppino, il quale restituì il Consiglio superiore nella sua primitiva forma, e col regolamento del 20 ottobre 1867 ordinò un *Provveditorato centrale per gli studi secondari e primari*, dando ad alcuni provveditori centrali funzioni amministrative, ad altri attribuzioni tecnico-pedagogiche, a tutti collegialmente la facoltà d' interpretare leggi, di provvedere alle nomine, promozioni, ecc. Nella tabella A allegata al decreto era fissata in lire 30,000 la spesa per ispezioni e missioni. Questo *Provveditorato* perdette la sua unità col riordinamento degli uffici del Ministero, fatto dal ministro Scialoja col regio decreto 26 marzo 1873; e fu abolito dal Baccelli col regio decreto 6 marzo 1881.

Intanto presso il Ministero si era sin dal 1866 costituita e funzionava la *Giunta esaminatrice per la licenza liceale*, denominata in seguito, nel 1869, *Giunta superiore per gli esami di licenza dei licei*, i cui lavori furono talvolta in vario modo coordinati con quelli del Consiglio superiore. Essa aveva l'ufficio di preparare, dirigere e giudicare gli esami di licenza liceale. Ma nello stesso tempo che eseguiva la revisione dei temi di esame, aveva modo di verificare i risultati dell' insegnamento nelle varie scuole, e di giudicare parte indirettamente (dai risultati), parte direttamente (dalle prime correzioni dei temi) della idoneità degl' insegnanti.

Recentemente il Fornelli, discutendo intorno all' ispettorato, ricordò la trepidazione, con cui i giovani professori attendevano il responso della Giunta, e ne mise in evidenza i benefici effetti. Questo controllo, che non si estendeva a tutte le scuole, nè a tutte le materie, nè a tutti i professori responsabili di un insegnamento, che non poteva quindi dare un quadro completo della vita scolastica sotto i suoi diversi aspetti, durò sino al 1885.

Di tale stato di cose non si contentò però l'onorevole Baccelli che, dopo avere abolito, come accennammo, nel marzo 1881, il Provveditorato centrale, con regio decreto 12 maggio successivo costituì un Ispettorato generale di nove ispettori centrali, e separò di bel nuovo le funzioni pedagogico-didattiche dalle amministrative. Era in certo modo un ritorno alla legge Casati.

Ridivenuto ministro l'onorevole Coppino, scompose l' Ispettorato del Baccelli, ne ridusse i componenti e in parte ne modificò le funzioni: costituì una *Giunta centrale per gl' istituti tecnici* analoga alla Giunta superiore, che aveva sin allora funzionato per la licenza liceale; e trasformò questa, con regio decreto 16 aprile 1885, in un *Collegio di XXX Esaminatori*. I quali — come si ricordò anche in recenti discussioni al Senato — conosciuti col nome significativo di Trenta Tiranni, furono venti per la sezione letterario-filosofica e dieci per sezione matematico-fisica, ed ebbero, oltre l'ufficio di rivedere l'operato delle Giunte esaminatrici locali, " *l' incombenza di visitare le scuole liceali e ginnasiali governative* ".

Non si rinunziava all' idea del controllo indiretto mediante la revisione dei temi e nello stesso tempo s' integrava questo controllo con la ispezione diretta e personale di tutte le scuole classiche. Il Collegio degli esaminatori durò circa un quinquennio e non fu più riconvocato o ricostituito. Il Coppino non si era preoccupato di organizzarne e disciplinarne l'attività ma solo di scegliere persone competenti e autorevoli, lasciando poi loro amplissima libertà di agire. E i fatti corri-

sposero per qualche tempo alla sua aspettazione; tanto che in un suo discorso, da lui tenuto or non è molto in Senato, l'onorevole Blaserna potè dire che " durante l'ordinamento creato dal ministro Coppino *per la prima volta furono fatte ispezioni regolari* ".

Questo Corpo amorfo, il cui funzionamento troppo dipendeva dall'iniziativa e dalle disposizioni dei suoi membri, non piacque all'onorevole Boselli, il quale lasciò che il *Collegio* si sciogliesse *ope temporis*. Egli non ebbe però agio di sostituirvi un altro organismo, forse sovra tutto preoccupato della vigilanza delle scuole normali ed elementari, delle quali vedeva la cresciuta e crescente importanza.

Egli si limitò ad ottenere con la legge del bilancio del 1890-91 l'istituzione di due posti di *ispettori centrali*, a cui aggregò varî funzionari dell'amministrazione scolastica provinciale e alcuni professori comandati, tutti con titolo d'ispettori, i quali quando furono addetti a una divisione, quando ebbero l'effettiva direzione di un servizio, e quando infine si separarono, come elemento tecnico, dai *burocratici*, ma con tendenze egemoni.

Il complesso problema fu riaffrontato coraggiosamente dall'onorevole Villari, che, contrario, per antica e costante convinzione, all'accentramento delle funzioni ispettive in poche persone, mentre mandava gli ispettori centrali a ispezionare, preparava un importante disegno di legge per un ordinamento affatto nuovo del servizio di vigilanza sulle scuole medie.

Quel disegno di legge, presentato alla Camera il 2 dicembre 1891, e ricordato ancor oggi come un titolo di merito del ministro proponente (sebbene non sia giunto alla discussione), voleva istituito " in dieci delle principali città del Regno, nei maggiori centri di attività e di cultura, un *Consiglio per le scuole secondarie* composto di tre provveditori per l'istruzione secondaria di due professori di Università (o dove questi mancassero, di due uomini eminenti negli studi letterari e scientifici e di capi d'istituti, uno per ciascuna qualità d'istituto d'istruzione secondaria ". I provveditori per l'istruzione secondaria avrebbero avuto il " compito principalissimo di ispezionare regolarmente ogni anno, sia per la paste propriamente didattica, sia per ogni altro rispetto, tutti gli istituti d'istruzione secondaria esistenti nelle varie provincie alla loro giurisdizione sottoposte ". Il Consiglio assumeva poi una quantità di attribuzioni relative alla disciplina, al procedimento degli esami, alla concessione delle abilitazioni, ecc.: attribuzioni che erano allora, come son pur tuttora, affidate al Ministero. In quanto al centro l'onorevole Villari si proponeva di mantenere " alcuni pochi ispettori centrali " per raccogliere e coordinare le relazioni dei Provveditori regionali o di Circolo, e compilare relazioni generali. Le spese per le ispezioni si preventivavano infine in L. 60,000: somma assolutamente inadeguata al bisogno.

Succeduto al potere l'onorevole Martini, questi optò per la tendenza accentratrice, con un ritorno completo alla legge Casati e in parte al decreto Baccelli: l'alterna vicenda per la prevalenza delle funzioni amministrative o delle tecniche fu risoluta dal Martini sottoponendo totalmente le prime alle seconde.

Col ruolo organico del 6 luglio 1893 e col regolamento del 1° agosto dello stesso anno egli istituiva un *Ispettorato generale dell'istruzione pubblica* composto d'ispettori *effettivi* e di *aggregati*: quest'ultimi in numero variabile, per completare nell'ispettorato la rappresentanza delle varie materie d'insegnamento non di competenza degli ispettori effettivi. Il collegio fu dapprima composto di dieci *ispettori generali d'istruzione pubblica*: ebbe un proprio archivio, un certo numero d'impiegati di concetto e d'ordine. I suoi poteri furono larghissimi, tanto da ridurre le divisioni a semplici organi di trasmissione e di esecuzione.

Questo Ispettorato generale non ebbe il tempo di costituirsi definitivamente e di ordinare con un regolamento interno le sue funzioni; chè il successore del Martini, l'onorevole Baccelli, con regio decreto del 18 gennaio 1894, ne abbassava e riduceva moltissimo l'autorità. Nel ruolo organico del 16 maggio 1895 non figuravano che tre ispettori. In realtà furono di più, poichè ormai alcuni servizi non potevano fare a meno degl'ispettori, che ne erano stati capi di fatto; e quindi alcuni *ispettori centrali* rimasero con mansioni diverse nel Ministero: a giudicare concorsi, a dar pareri sulle promozioni d'insegnanti, ad adempiere missioni di fiduciae in fine anche a fare una revisione generale e sistematica dei libri di testo adottati nelle scuole elementari e degli elenchi di questi libri proposti dai Consigli degl'insegnanti delle scuole secondarie e normali.

Tale la situazione trovata dal ministro Gallo. Questi, preoccupato della atrofia ormai quasi completa dell'organo che doveva precipuamente attendere alla vigilanza diretta ed assidua delle scuole, propose alla Camera dei deputati, nella seduta del 28 novembre 1900, un disegno di legge " *Sulle ispezioni alle scuole secondarie e normali* ". L'ispettorato veniva costituito di 30 ispettori, divisi in dieci uffici, ciascuno di tre ispettori, nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Palermo, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia. Uno degl'ispettori della circoscrizione di Roma avrebbe avuto titolo e attribuzioni di ispettore capo. Gl'ispettori dovevano visitare durante l'anno le scuole e i convitti governativi, pareggiati e privati, invigilando sul regolare funzionamento di tutti gl'istituti della loro circoscrizione, sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, su lo svolgimento dei programmi e sul profitto dei giovani; dovevano altresì presiedere agli esami, proporre le promozioni dei capi degli istituti, degl'insegnanti, fare relazioni periodiche, ecc.

Anche qui, come nel progetto Villari, venivano decentrate talune attribuzioni relative ad esami, ispezioni, tasse, borse di studio, concorsi per le cattedre vacanti, attribuzioni sin allora proprie del Ministero. Nulla innovava il disegno di legge in ordine alle funzioni dei regi provveditori, i quali però, per quanto concerneva l'insegnamento secondario, avevan obbligo di corrispondere coll'Ufficio dell'ispettorato della loro circoscrizione. Ogni anno dovevano poi convocarsi, nel mese di novembre, tutti gli ispettori a Roma per proposte collettive da fare e deliberazioni collegiali da prendere. Per le spese di ispezione si stanziavano in bilancio lire 100,000. Le spese di locali e di servizio erano poste a carico dei comuni e delle provincie. All'ispettore capo era attribuito lo stipendio di lire 9,000; 4 ispettori avevano lo stipendio di lire 7,000, 10 quello di lire 6,000, 15 di lire 5,000. Si aggiungevano 9 segretari a lire 1,500 l'uno e 15 amanuensi a lire 1,000. (nove e non dieci segretari perchè l'Ufficio di Roma doveva risiedere nel Ministero).

Le ultime proposte.

Neppure questo disegno di legge del 1900 ebbe fortuna, poichè venne ritirato dal successore, il ministro Nasi, che disciolse definitivamente quel piccolo nucleo di ispettori centrali, lasciati dall'onorevole Baccelli e mantenuti precariamente dall'onorevole Gallo; nè d'allora mai più si pensò a sostituirli o fare eseguire diversamente le ispezioni sull'insegnamento medio, le quali vennero così completamente a mancare. Fu l'onorevole Orlando che ripropose alla discussione del Parlamento il problema dell'ispezione, come funzione integrante, normale e necessaria, di una savia amministrazione dell'istruzione pubblica.

Il suo progetto di legge presentato alla Camera il 9 marzo 1904 " *Sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole secondarie regie e pareggiate* „ propose un nuovo schema di ispettorato. Gli articoli 18 e 19 di quel progetto stabilivano che il Ministero avrebbe incaricato d'ispezionare gli istituti secondari, sì regi che pareggiati, secondo il bisogno, da quaranta a sessanta insegnanti titolari e capi d'istituto di scuole secondarie scelti fra coloro i quali da un quinquennio fossero stati dichiarati ottimi. Gl' incarichi dovevano avere di regola la durata di un quadriennio e conferirsi per metà ogni due anni Gli ispettori si sarebbero assegnati a *circoli d' ispezione* comprendenti più provincie.

Esssi sarebbero stati alla dipendenza diretta di uno speciale ufficio del Ministero. Scopo delle ispezioni doveva essere:

a) di controllare il modo con cui si osservano, nei riguardi dell' insegnamento, le leggi, i regolamenti e i programmi scolastici;

b) d'invigilare sull' indirizzo pedagogico e didattico sia delle scuole in generale, sia dei singoli insegnamenti: rilevarne le condizioni in apposite relazioni al ministro, e giovare, sia col consiglio, sia con proposte al progresso dell' istruzione. Agli ispettori avrebbe inoltre il ministro affidato inchieste pedagogiche e didattiche tanto generali che particolari. Uno speciale bollettino, da distribuirsi a tutte le scuole secondarie, avrebbe pubblicate le più importanti relazioni d'ispezioni, così ordinarie che straordinarie.

" Non è un ripiego di ordine economico, ma un concetto organico „ così dichiarava l'onorevole Orlando nella relazione, " che mi mosse ad astenermi dalla creazione di un vero e proprio corpo distinto d'ispettori „. Egli mirava a impedire il *burocratizzarsi* di una funzione, che vuol essere sempre vigile e alimentata da forze sempre fresche.

Nella Commissione parlamentare, che esaminò quel progetto, prevalse però l' idea che meglio sarebbe stato affidare le funzioni di vigilanza a un corpo stabile di ispettori non avventizi (relazione 26 giugno 1905); e così gli articoli 18 e 19 furono radiati dal disegno di legge, e sostituiti con un ordine del giorno della Commissione, col quale s' invitava il Governo a provvedere all' istituzione dell' ispettorato.

L'onorevole Orlando si accinse allora a preparare un nuovo ordinamento del servizio di vigilanza sulle scuole medie in accordo col voto della Commissione parlamentare; e frutto dei suoi studî fu la proposta di uno schema d'ispettorato centrale e regionale costituito da funzionari stabilmente nominati a tale ufficio, da scegliersi di preferenza fra gli insegnanti e i capi di scuole secondarie. Il suo nuovo progetto (essendo egli cessato di ufficio) venne incorporato nel disegno di legge " *Sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali* „ e presentato alla Camera il 26 giugno 1905 dall'onorevole Bianchi. In esso con gli articoli 20 e seguenti s' istituiva un corpo d' ispettori per la vigilanza didattica e disciplinare sopra tutti gli istituti governativi, pareggiati e privati, di istituzione classica tecnica e normale e lo si divideba:

a) in un ispettorato regionale formato di 66 ispettori, distribuiti in 10 collegi (5 o al più 8 per collegio), presieduto da un professore universitario, scelto dal ministro per un triennio;

b) in un ufficio centrale istituito presso il Ministero e formato di 4 altri ispettori (che perciò erano in tutto 70), scelti dal ministro fra gli ispettori regionali, a turno e per la durata di un quadriennio. Per le ispezioni riguardanti alcuni degli insegnamenti molto speciali era data facoltà al Ministero di richiedere di volta in volta l'opera di quelli, fra gli ispettori, che avessero

competenza provata in tali insegnamenti, oppure di insegnanti secondari od universitari e anche di altri funzionari dell'amministrazione dello Stato.

Gl'ispettori si sarebbero scelti fra insegnanti e capi d'istituto aventi 19 anni almeno di lodevole servizio, designati da precedenti ispezioni come idonei, e aventi infine pubblicazioni atte a dimostrare le loro capacità all'ufficio d'ispettore. Compito degli ispettori regionali doveva essere: 1° eseguire le ispezioni volute per la carriera degli insegnanti e capi d'istituto e quelle di volta in volta richieste dal Ministero; 2° vigilare sull'andamento disciplinare e didattico delle scuole; 3° presiedere le Commissioni esaminatrici degli istituti pareggiati e degli istituti governativi, se a ciò delegati dal ministro; 4° coordinare e disciplinare l'applicazione dei regolamenti e dei programmi; 5° invigilare sulla scelta dei libri di testo; 6° proporre la più opportuna distribuzione del personale insegnante negli istituti della loro circoscrizione.

Gli stipendi proposti erano: per 15 ispettori regionali L. 7000; per 20, L. 6000; e per 35 L. 5000. I fondi per provvedere alle ispezioni e alle spese d'ufficio, locali, ecc., si sarebbero iscritti nella misura occorrente, ogni anno, nel bilancio del Ministero.

L'articolo 30 sopprimeva l'ufficio di regio provveditore, e l'articolo 55 adibiva, sino a tre quarti del numero totale d'ispettori regionali, i regi provveditori, che fossero forniti dei titoli richiesti (art. 56), alle funzioni dell'ispettorato. Al riordinamento dell'amministrazione scolastica provinciale si promotteva di provvedre con altro disegno di legge.

La Camera dei deputati fece buon viso a questo progetto e l'approvò l'8 dicembre 1905, solo aumentando di tre il numero degli ispettori regionali e di uno i circoli d'ispezione (per la Sardegna).

Non così benevolo fu l'Ufficio centrale del Senato, il quale contropposе ad esso due diversi nuovi tipi d'ispettorato, l'uno illustrato, per la maggioranza, dall'onorevole Morandi, l'altro per la minoranza, dal compianto senatore Cantoni.

La maggioranza, premesse una serie di critiche, che esamineremo appresso, al progetto ministeriale, proponeva di costituire un unico e forte ispettorato al Ministero, di 23 ispettori con molte attribuzioni, in parte di direzione centrale in parte di vigilanza personale periferica, e con spiccata preponderanza sugli uffici esecutivi dell'Amministrazione centrale. Conservava i provveditori, riduceva la spesa delle ispezioni di più della metà, da 707,690 lire a 323,000 lire (Relazione 23 febbraio 1906).

Il senatore Cantoni invece manteneva gli undici compartimenti ispettorali, ma componeva i rispettivi uffici solo in parte con ispettori *effettivi* o *stabili* (due), mentre gli altri sarebbero stati ispettori *aggregati* temporaneamente. Così egli voleva evitare il soverchio aggravio del bilancio e la creazione immediata di tutto un personale, la cui utilità restava ancora a esperimentarsi.

Alla discussione del Senato non ebbero fortuna nè il progetto ministeriale, nè il progetto della maggioranza, nè infine quello della minoranza dell'Ufficio.

Il Senato soppresse durante la discussione, tutti gli articoli relativi e li sostituì col seguente (Art. 44 delle disposizioni varie):

"Sarà istituito un ispettorato per la sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica delle scuole medie che dovrà incominciare a funzionare al principio dell'anno scolastico 1907-908. Il modo di costituzione e di funzionamento dell'ispettorato sarà stabilito con legge speciale. Il progetto relativo dovrà essere presentato al Parlamento entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge...

Poi all'articolo 48 soggiunse, che il Governo del Re era autorizzato a iscrivere nel bilancio preventivo della pubblica istruzione la somma a calcolo di L. 350,000 per la istituzione dell'ispettorato, di cui all'art. 44.

La Camera dei deputati approvò le modificazioni votate dal Senato. Le dichiarazioni del ministro Boselli e di altri, che presero attiva parte alla discussione, furono però esplicite nel senso che il costituendo ispettorato avrebbe dovuto essere *regionale*.

Le vicende dei disegni di legge, che siamo venuti esponendo, mostrano la difficoltà dell'argomento e la quasi impossibilità di creare un istituto, il quale risponda a tutte le esigenze di questa delicatissima funzione della vigilanza su le scuole medie. Dalle esperienze e dalle proposte fatte si può nondimeno - a parer nostro - cavar elementi preziosi per una soluzione meno imperfetta, e che in ogni modo ormai s'impone, anche per legge, dell'arduo e complicato problema.

Ragioni del presente disegno di legge.

Due sistemi tipici di Ispettorato si sogliono considerare: l'uno basato sull'accentramento, l'altro sul decentramento della funzione di vigilanza.

Si può volere - si dice - d'accordo col decreto Matteucci, cogli ordinamenti Baccelli e Martini, e col progetto della maggioranza dell'Ufficio del Senato un Ispettorato fortemente organizzato presso il Ministero, numeroso, completo, dove predomini la capacità tecnica e donde partano e si spargano per tutto il paese i criteri direttivi, le norme disciplinari dell'istruzione media. E si può aderire, coi progetti di legge del Villari, del Gallo, dell'Orlando, colle proposte del Cantoni e col voto di questa Camera, alla idea di un Ispettorato multiplo, locale o regionale, avente centri diversi e attribuzioni limitate e date circoscrizioni.

Il primo concetto, più facile, più semplice, è stato già - come s'è visto - più volte variamente applicato tra noi: il secondo, per quanto caldeggiato da autorevolissimi propugnatori, rimase invece sempre allo stato di disegno; e al certo ostacolano alla sua attuazione l'indole sua più complessa e l'ordinamento istesso della nostra vita scolastica locale. Se portiamo poi l'occhio ai paesi stranieri, vi vediamo messi in pratica tanto tipi di Ispettorato centrale, quanto tipi di Ispettorato regionale. Ma ben poco conforto per risolvere la questione possiamo ritrarre da codesti dati comparativi, perchè in tutti gl'istituti, che riguardan l'istruzione, le altre nazioni o seguono impulsi tradizionali, che sventuratamente mancano in Italia, o debbono tener conto di distinzioni di razza e di lingua e di suddivisioni politiche, di cui - e qui diciamo per nostra fortuna - noi non abbiamo ad occuparci.

All'uno e all'altro di questi sistemi sono state mosse e si muovono critiche acerbe e non infondate. Circa l'Ispettorato centrale si osserva: è utile, è giusto concentrare in un unico ufficio per l'Italia intera e in una sola persona per ogni materia e persino per più materie la somma rappresentanza della competenza didattica rispetto a tutte le questioni dell'insegnamento nazionale? Ci si può con animo sereno affidare a queste dittature pedagogiche, facendo da uno, da due tecnici al più, in tutto il Regno, dipendere in rapporto ad ogni disciplina, i programmi, i metodi di tutte le cattedre, il giudizio di tutti i rispettivi insegnanti, l'approvazione di tutti i libri di testo? E potrebbe il ministro in un paese, dov'è così scarso il numero dei cultori dei buoni studi peda-

gogici, trovare tanti sommi pedagogisti d'indiscussa, assoluta autorità, cui dare una così alta, esclusiva investitura di poteri? Nè, ammesso pur che si trovassero, sarebbe opportuno, avuto riguardo alla libertà di insegnamento e alla libera emulazione degl'indirizzi pedagogici, imporre legislativamente in tutte le scuole una data imperiosa, assorbente influenza, che le modellerebbe a un tipo rigido, fisso, non sempre adatto alle condizioni dell'ambiente, così diverse e mutevoli in Italia.

D'altra parte perchè questo Ispettorato centrale fosse efficace, bisognerebbe che fosse numeroso: fors'anco assai più di quanto voleva l'Ufficio del Senato. E allora - com'ebbe giustamente a rilevare nell'ultima discussione sull'argomento il senatore Scialoja - s'avrebbe un Ministero dentro al Ministero; e con quale scompiglio delle funzioni amministrative, non è alcuno che non vegga.

In quanto al sistema dell'Ispettorato regionale, esso fu criticato in modo così esauriente dall'Ufficio del Senato, che si dovrebbero ripeter qui le cose dette nella sua relazione. Il precipuo difetto dell'Ispettorato regionale sta nella difficoltà della sua organizzazione, che per essere completa e utile, riuscirebbe addirittura mastodontica e quindi onerosissima: sicchè per costituirla fortemente si dovrebbe superare anche quella somma, già assai rilevante, delle 700 mila lire, che si prevedeva nel disegno di legge approvato dalla Camera. Nè è lecito nascondersi che il Ministero e questi moltiplici uffici di ispezione, staccati, lontani, sparsi, senza coesione alcuna, per tutto il Regno, sarebbero lenti, discontinui, e forse, in molti casi, non mai allacciati: onde la conseguenza che al ministro non giungerebbe, se pur giungerebbe, che una fievole voce de' veri, sentiti bisogni della scuola.

Di fronte a tali pecche, che si riscontrano nell'attuazione dell'uno e dell'altro sistema, io credo sia opportuno attenersi ad uno intermedio, per dir così, il quale riassuma in sè i vantaggi d'entrambi, e ne eviti, per quanto è possibile, gl'inconvenienti. Si contiene questo nel progetto appunto, che ho l'onore di presentarvi. La base dell'istituto dell'Ispettorato rimane in esso quella di un Ispettorato regionale: ma le funzioni ne vengono contemperate con quelle di un Ispettorato, costituito al centro. Apparterranno agli Ispettorati regionali le ispezioni ordinarie, principalmente d'indole tecnica, che s'eseguiscono ogni anno, sarà compito dell'Ispettorato centrale il coordinarle, il concretare i provvedimenti in rapporto ai loro risultati, e sovra tutto il procedere alle ispezioni straordinarie, ogniqualvolta se ne presenti la necessità o la opportunità.

Fra le obiezioni più gravi mosse all'Ispettorato regionale sono le due seguenti: e ad una di esse s'è già accennato. Questo ufficio stabile, organizzato, posto in ciascuna circoscrizione, dovrà - si afferma - esser formato di molte persone, poichè molti sono gl'insegnamenti e la vigilanza d'ognuno richiede l'occhio di un competente: quindi si creerà una folla d'ispettori, divisi in gruppi, che costituiranno un gravame sensibilissimo al bilancio dello Stato. In secondo luogo, esso, divenendo parte permanente della vita locale, non potrà sottrarsi alle pressioni, agli incitamenti, alle rappresaglie dei partiti: di maniera che le sue funzioni presto perderanno quella indipendenza, quella presunzione di equanimità, in cui risiede tutta la forza, tutta l'autorevolezza loro. Ma, ci siam domandati nello studiare e nel formulare le disposizioni di questo progetto, è proprio indispensabile avere un ispettore per ciascuno insegnamento, è proprio indispensabile che gli ispettori regionali sieno funzionari di carriera e chiamati a prestare un'opera continuativa?

Si è esagerato, e molto, nell'esaltare il principio della competenza dell'ispettore per materia.

Certo, ogni professore preferisce di esser consigliato e giudicato da un cultore della propria disciplina. Ma non bisogna dimenticare che l'alta assistenza, di cui qui si tratta, non è una assistenza scientifica, la quale debba guidare l'insegnante alla scoperta di nuove verità: è una pura e semplice assistenza didattica, che ha per suo contenuto la metodologia dell'insegnamento secondario. Per apprezzare se una determinata materia è insegnata bene o male, se offre buoni o cattivi frutti, per scoprire i difetti di metodo e suggerirne i rimedi, non c'è bisogno di essere uno specialista: basta avere l'esperienza della scuola e l'ingegno di già piegato e addestrato a un dato ordine di studi. Nessuno negherà, ad esempio, a un professore di letteratura italiana d'una Università o di un Liceo la competenza necessaria a valutare come proceda l'insegnamento della storia in un ginnasio o in una scuola tecnica. In Austria, che ha servizi scolastici esemplari, per ogni circoscrizione, formata di una provincia o di un complesso di provincie, si ritengono sufficienti due soli ispettori tecnici per le scuole secondarie, l'uno, più specialmente autorevole nelle materie storico-letterarie, addetto ai ginnasi e al ramo letterario delle scuole tecniche, l'altro, più addentro nelle materie scientifiche e matematiche, addetto alle scuole tecniche e al ramo scientifico degli studi classici. E noi siam stati trascinati tant'oltre da codesto preconcetto della competenza per materia, che si è persino arrivati ad asserire che un Ispettorato regionale non sarebbe praticamente giovevole se non fosse dotato di quarantatre specialisti per circoscrizione!

Qui, ripetiamo, ci troviam di fronte a un preconcetto, generato da un equivoco su le funzioni dell'ispettore. L'ispettore non è e non dev'essere un maestro dei maestri: esso è un semplice osservatore de' risultati di un insegnamento, un critico dei rapporti, che intercedono tra la capacità di chi impara e l'attitudine di chi insegna. Nulla dunque vieta di raggruppare, agli effetti dell'ispezione, le materie affini, e d'affidarne la vigilanza a una persona, la quale, e per l'esperienza e per le consuetudini di studio, sia presunta competente nel metodo d'insegnarle tutte.

E nemmeno è necessario - anzi mi par dannoso - che l'ispettore regionale sia un funzionario stabile e di carriera. A tal proposito giova rilevare la profonda antitesi, che c'è tra il servizio amministrativo e una funzione che si fondi su la cultura scientifica. Nel primo caso è la pratica che conta: sicchè non si erra affermando, in generale, che più un funzionario amministrativo è provetto e più è competente. Ma nel secondo si tratta di una funzione, che s'alimenta, stiam per dire, e acquista forza e autorità dal contatto continuo coll'incessante progresso degli studi, coi vasti dibattiti sui più gravi problemi del giorno, con le infinite innovazioni del sapere. *Burocratizzare* la vigilanza pedagogica equivarrebbe a immobilizzarla in date persone, che, rese prive appunto di quel contatto per le esigenze istesse del loro ufficio, finirebbero con l'andar degli anni, per perdere quella competenza, che di tale ufficio è il presupposto, e quella autorità, che è la garanzia migliore della sua efficacia.

Per queste consid razioni non ho accettato l'idea di presentarvi un ruolo di ispettori di carriera, bensì quella di proporvi che si addivenga alla scelta di un certo numero d'incaricati, per un tempo determinato, fra date categorie, che diano affidamento di sicura competenza.

Il criterio di questa scelta non poteva esser dubbio. Fu affermata in Senato la opportunità di fare nell'Ispettorato un posto adeguato all'elemento universitario, e questa indicazione abbiamo volentieri eseguita, in quanto che è dalle Università e dalle scuole di magistero che escono quasi tutti i professori delle scuole medie.

Nè si sono esclusi i provveditori, i quali abbiano insegnato in dette scuole; giacchè essi

avranno, oltre che l'autorità didattica speciale, quella che lor conferisce l'ufficio di sovraintendenti di tutta l'amministrazione scolastica provinciale.

Ma il più gran numero d'ispettori non potrà esser scelto che fra coloro, i quali vivono nella scuola e vi hanno dato le migliori prove: i capi d'istituto e i professori (ordinari di scuole medie di 2° grado), che abbiano percorsa lodevolmente buona parte della carriera dell'insegnamento secondario. È bene che dalla scuola stessa, che dà gli insegnanti, si traggano i promotori e i giudici di quella coltura, che de e svilupparsi, intensificarsi, perfezionarsi per tramutare le incomposte energie giovanili in ordinate, feconde ed utili energie di civiltà. Nessuno, meglio di chi ha vissuta la vita della scuola, può conoscere i mezzi per rianimarla e rafforzarla.

Secondo il progetto, che vi propongo, questo corpo di ispettori sarà distribuito in ventuna circoscrizioni, le quali conterranno in media cinquanta scuole soggette a vigilanza. Il numero degli ispettori e la loro specialità saranno determinati per ciascun circolo a seconda del numero e della qualità delle scuole, e a seconda della maggiore o minore facilità di viaggio ne' singoli territori. Si può ritenere approssimativamente che s'avranno da 15 a 20 ispettori per ognuna delle circoscrizioni. Gli ispettori verranno incaricati ogni triennio e l'incarico sarà rinnovabile pel triennio successivo. Non si destina un capo d'Istituto a ispezionare nella propria circoscrizione, perchè da ispezionante non diventi poi ispezionato. Gli ispettori non costituiranno un collegio, si raduneranno solo in principio d'ogni anno scolastico, con l'intervento dei provveditori delle circoscrizioni, per stabilire e proporre al Ministero il piano delle ispezioni per l'anno imminente. Non saranno poi distolti dal loro ufficio ordinario mai più di un mese consecutivo.

Avremo così un Ispettorato decentrato mobile, vario, che si piegherà con prontezza alle molte e diverse esigenze della attività scolasitca regionale. Esso avrà tutti i vantaggi di un Ispettorato permanente senza averne i difetti: la temporaneità delle sue funzioni, mentre apporterà una limitazione rilevante di spesa, assicurerà la sorenità e la indipendenza dell'opera sua.

***

E al centro? Vicino a questo Ispettorato sparso per i diversi territori d'Italia occorre, come conseguenza imperiosa, la istituzione di un Ispettorato, che risieda presso il Ministero.

Il lavoro dei tanti ispettori regionali diventerebbe senza effetto, se non si creasse un corpo, che tracciasse il programma delle ispezioni, le coordinasse, ne esaminasse i risultati, e concretasse i provvedimenti in armonia con questi risultati. Senza di esso si correrebbe il rischio — così argutamente indicato dall'Ufficio del Senato — di ridurre questo delicatissimo ufficio di vigilanza alla redazione di centinaia, anzi migliaia di relazioni, che forse rimarrebbero lettera morta, confinate in qualche locale della Minerva.

Compito poi precipuo di codesti ispettori centrali sarà quello di procedere essi stessi alle ispezioni straordinarie. Quelle affidate normalmente agli ispettori formanti parte di un piano generale, maturato, prestabilito, e di necessità avranno un carattere prevalentemente tecnico. Ma non è chi non riconosca come si possan di spesso presentar casi, in cui nelle scuole sien necessarie ispezioni improvvise, rapidamente eseguite, e le cui conclusioni pervengano senza indugio al ministro. Certo, nessuno pensa di far dell'Ispettorato un puro organo di polizia scolastica: ma s'è esagerato, formulando i varî progetti in una specie di paura di alimentare quelle funzioni,

che, con un tono di spregio, si son dette amministrative. La disciplina nella scuola dev'essere rigidamente mantenuta: e il controllo di questa disciplina ben più efficacemente che dagli ispettori regionali, (che non trascureranno tuttavia anche investigazioni in questo senso) potrà essere eseguito da ispettori, che sono in grado di riferire non solo per iscritto, ma anche verbalmente su le cose osservate, e sui reclami diretti al Ministero, e che vivono di continuo presso l'autorità suprema, cui spetta il rimediare, il punire, il premiare. Tutti i Ministeri hanno di questi ispettori: e perchè non dovrà averli, sia pure con diversi compiti, anche quello della pubblica istruzione, che ha la responsabilità della vigilanza su istituzioni, cui è affidato quanto abbiamo di più caro e di più sacro, l'avvenire de' nostri figli, la preparazione de' futuri cittadini?

Presso il Ministero adunque, secondo il presente disegno, dovrà crearsi un corpo di dieci ispettori. Essi verranno scelti nelle stesse categorie, da cui si traggono quelli regionali. Solo, a differenza di questi, saranno in maggioranza funzionari permanenti. Il che è imposto da due diverse ragioni: dal bisogno della continuità e della stabilità dell'azione centrale, e dalla convenienza che colui, il quale ha esercitato le funzioni di ispettore, ritornando all'antico ufficio, non sia soggetto d'ispezione da parte di coloro stessi, verso cui ha assunto per lungo tempo l'attitudine non sempre grata di giudice. Ma poichè i bisogni della vita scolastica sono variabili e possono richiedere una certa mobilità delle funzioni ispettive anche al centro, quattro di questi ispettori saranno temporanei: scelti da due delle cennate categorie, essi avranno un incarico, la cui durata non potrà superare i sei anni.

Inspirandoci poi a un sano suggerimento dato dal progetto dell'Ufficio del Senato, riteniamo opportuno che questo Ispettorato centrale sia posto alla dipendenza diretta del ministro: il che renderà il suo lavoro più pronto, più facile, e sovra tutto più autorevole. Si eviteranno così, per questo riguardo, i mali di quel *sistema di scarico*, che rilevava il senatore Blaserna appunto elogiando la disposizione di quel progetto. Il ministro non sarà, nè lo potrebbe, in contatto immediato con tutti gli ispettori d'Italia; ma manterrà almeno tale contatto con coloro, che vaglieranno i risultati di tutte le ispezioni, e che compiranno quelle straordinarie: nè è inutile far notare che saranno di necessità propriamente queste le più importanti. Noi nutriamo fiducia che codesti ispettori, liberi d'ogni legame burocratico, sapranno rigorosamente completare l'opera di quelli delle circoscrizioni. Che si muovan di continuo, che tocchin con mano la vita della scuola, traendo i criteri per riparare ai danni e per sviluppare il bene da una esperienza sempre fresca, sempre nuova. Nè voglian scordare che in Inghilterra l'ufficio, che loro incomberà, è stato ed è ambito dagli uomini più illustri nelle scienze e nelle lettere: uomini, come Mathew Arnold, un de' più grandi pensatori del secolo passato, che ritenne i trentacinque anni spesi nelle laboriose e incessanti migrazioni ispettive come un superbo titolo di gloria della sua bella e feconda esistenza.

***

Onorevoli colleghi.

Qualunque ordinamento, che avesse mirato a formare un ruolo di ispettori di carriera o regionali o centrali, seriamente adeguati per numero e per competenza ai fini della loro istituzione, avrebbe al certo superato di molto la spesa di lire 350,000, che l'art. 48 della legge 8 aprile 1906

ha autorizzato a stanziare nel bilancio della pubblica istruzione pel servizio di vigilanza delle scuole medie. Le dichiarazioni fatte da più parti in Senato, dove quell'articolo fu proposto, non lasciano alcun dubbio che detta cifra di spesa non debba considerarsi invariabile, nè in meno nè in più. Ciò nonostante l'assegnazione di quel fondo implicitamente indica un limite, se non altro approssimativo, e non oltrepassabile in misura troppo grande senza una precisa dimostrazione della necessità. Ora, il presente progetto, ne' rapporti finanziari, riman dentro, se non al di sotto, dei limiti che credette il Senato nella sua sapienza di tracciare e che la Camera approvò: giacchè da calcoli eseguiti si è potuto stabilire che le ispezioni di Circolo costeranno intorno alle lire 28,000 annue, e l'Ufficio Centrale importerà una spesa di poco superiore alle lire 70,000.

Non è questa, a parer nostro, una considerazione trascurabile nel giudizio, che siete chiamati a dare intorno ad esso. L'ordinamento, che ci onoriamo di proporvi, può apparire manchevole, in quanto si presenta nuovo e non rigidamente definito in qualche sua parte. Ma bisogna ricordare che si riferisce ad una funzione nuova e complessa, il cui assetto definitivo non può derivare che dal concorso della esperienza. Ed esso, pel fatto appunto che non impegna fin d'ora troppo il bilancio dello Stato, e per una tal quale agilità della sua intima costituzione, potrà facilmente adattarsi alle circostanze, che il cimento dei fatti ci farà conoscere.

Nutriamo quindi fiducia che al nostro progetto, frutto di lunghi ed amorosi studi, non mancherà il conforto della vostra approvazione, sicuri, come siamo, di aver sodisfatto nel modo più conveniente ad un obbligo, che ci è imposto dalla legge, e ad un bisogno, che è così profondamente sentito dalla vita delle nostre scuole secondarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Gl' istituti governativi e pareggiati di istruzione secondaria, classica, tecnica, normale e complementare, saranno ripartiti, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizioni, come è indicato nella Tabella *A*, per ognuna delle quali sarà costituito un *Circolo d'ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie.*

Art. 2.

Ogni tre anni, a partire dal 1907, nel mese di settembre saranno con decreto ministeriale designati gli incaricati delle ispezioni per ogni Circolo, tenendo conto del numero, del tipo e della ubicazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.

Per talune materie speciali può essere assegnato un solo ispettore a più circoscrizioni.

Gl' incaricati saranno scelti fra le seguenti categorie:

a) professori di Università, di scuole di applicazione, politecnici e altri istituti superiori, anche dipendenti da altri dicasteri; preferendosi di regola quelli che insegnino materie comprese pure nei programmi di scuole secondarie:

b) provveditori agli studî che sieno stati professori di scuole secondarie:

c) capi di istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a eseguire ispezioni;

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio e si distinguano per competenza nella loro disciplina e nelle questioni pedagogiche e didattiche generali e speciali.

L'incarico non può essere confermato per più di un altro triennio senza l'interruzione di almeno un anno.

Art. 3.

I professori universitari, i provveditori e i capi di istituti secondari di 2° grado ispezioneranno di regola i licei, gli istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

I capi di istituti secondari e i professori dei licei, degli istituti tecnici e nautici e delle scuole normali ispezioneranno i ginnasi, le scuole tecniche e le complementari.

Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari delle varie scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per ciascun insegnamento almeno ogni cinque anni.

L'ispezione avrà lo scopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento e che la scuola funzioni rettamente nei riguardi didattici e disciplinari;

b) di consigliare ai professori i migliori metodi e indirizzi;

c) di fare in conseguenza della ispezione le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, le distinzioni e le punizioni dei professori;

d) di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.

L'incaricato di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, nè dare disposizioni relative all'ordine generale degli studî, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.

Art. 4.

Ogni anno nel mese di settembre si raduneranno nella sede principale di ciascuna circoscrizione gli ispettori del circolo.

All'adunanza interverranno i provveditori agli studi delle provincie comprese nella circoscrizione.

L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario.

In tale riunione saranno concordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente. Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.

Il Ministero comunicherà ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da eseguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che crederà di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole o agli insegnanti. Stabilirà anche il tempo, in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di istituto mai più di un mese consecutivo, e darà le opportune disposizioni per le supplenze.

Compiuta l'ispezione il rapporto sarà spedito immediatamente al Ministero.

Il Ministero provvederà in tempo utile all'assegnazione per provincie del fondo occorrente per le ispezioni previste.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno, alla dipendenza diretta del ministro, dieci ispettori

Di questi ispettori, sei, scelti nelle categorie di cui all'articolo 2, saranno permanenti. Essi avranno lo stipendio indicato nella Tabella *B* ed il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.

Gli altri quattro saranno temporanei e dovranno essere scelti nelle categorie indicate ai §§ *a* e *b* dell'articolo 2. Essi conserveranno il posto nel ruolo a cui appartengono e godranno i benefici della relativa carriera. L'incarico non potrà superare i sei anni; e per la sua durata essi avranno un'indennità annua non minore di lire 2000 e non maggiore di lire 3000.

Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio:

a) di predisporre, sulle proposte annuali dei vari circoli, il programma generale delle ispezioni, da sottoporsi all'approvazione del ministro;

b) di coordinare i risultati delle ispezioni;

c) di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro;

d) di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle;

e) di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione;

f) di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull'andamento delle scuole secondarie.

Il ministro determinerà le norme per le occorrenti adunanze totali o parziali degli ispettori centrali.

Art. 6.

Le diarie degli ispettori, sia centrali che di circolo, sono calcolate in lire quindici compresa la pernottazione, e in lire dieci senza.

Per il viaggio sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi.

Le liquidazioni, per gli ispettori di circolo, saranno fatte con mandati a disposizione del Prefetto.

TABELLA A.

Sedi e circoscrizioni dei Circoli di ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie

Sede principale del circolo	Provincie comprese nella circoscrizione
1. Torino	— Torino, Cuneo.
2. Genova	— Genova, Porto Maurizio.
3. Milano	— Milano, Como, Sondrio.
4. Pavia	— Pavia, Novara, Alessandria.
5. Parma	— Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena.
6. Brescia	— Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.
7. Padova	— Padova, Verona, Rovigo, Ferrara.
8. Venezia	— Venezia, Belluno, Treviso, Udine, Vicenza.
9. Bologna	— Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro.
10. Pisa	— Pisa, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto.
11. Firenze	— Firenze, Arezzo, Siena.
12. Perugia	— Perugia.
13. Macerata	— Macerata, Ancona, Ascoli, Pesaro.
14. Aquila	— Aquila, Chieti, Teramo.
15. Roma	— Roma.
16. Napoli	— Napoli, Caserta, Salermo, Avellino, Benevento, Campobasso.
17. Bari	— Bari, Foggia, Lecce.
18. Catanzaro	— Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria.
19. Cagliari	— Cagliari, Sassari.
20. Palermo	— Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
21. Catania	— Catania, Messina, Siracusa.

TABELLA B.

Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie.

GRADO	Numero	Stipendio
Ispettori permanenti	6	6,000. —
Id. incaricati	4	—

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

Stimiamo opportuno far seguire alla relazione una rassegna rapida e sommaria, quale del resto consentono i mezzi bibliografici di cui dispone il Ministero, dei modi in cui il servizio di vigilanza sulle scuole medie è ordinato nei principali Stati d'Europa e negli Stati Uniti d'America.

AUSTRIA.

In Austria la funzione ispettiva sulle scuole è concentrata e connessa con l'amministrazione regionale scolastica. La istituzione degli attuali regi ispettori provinciali (che equivalgono presso a poco ai nostri provveditori agli studi, salvo che le provincie dell'Austria corrispondono più alle nostre regioni) risale alla legge del 26 marzo 1869 (Bollettino delle leggi, numero 40), la quale prescrive che nelle nomine a tali uffici si debba aver riguardo alla competenza letteraria e scientifica di ciascun ispettore nei rami classico e tecnico delle scuole secondarie e nelle diverse lingue che s'insegnano in dette scuole o nelle materie proprie della scuola primaria. Secondo questa legge dovrebbero di regola trovarsi in ciascuna provincia o in ciascun complesso di provincie, tre ispettori provinciali: uno per le scuole primarie (comprese le normali, o, come ivi si chiamano, gl' istituti magistrali. *Lehrerbildungsanstalten*); uno per le scuole secondarie classiche e per il ramo storico-Letterario delle *Realschulen* (scuole tecniche e istituti tecnici): uno per queste ultime scuole e per il gruppo scientifico e matematico delle scuole classiche. Pel funzionamento di questo corpo d'ispettori sono state emanate istruzioni con l'ordinanza del Ministero del culto e dell'istruzione del 3 novembre 1899, numero 9571, Bollettino del Ministero, numero 59. Essa statuisce che compito principalissimo degli ispettori provinciali è la visita continua e regolare degl'istituti che ne dipendono, e prescrive loro di acquistare la più esatta conoscenza dei detti istituti siano *pubblici o privati*. Gli ispettori possono essere incaricati della definizione di speciali atti di ufficio inerenti alla loro funzione. Dipendono dal *Consiglio provinciale scolastico*, dal cui presidente possono ricevere disposizioni di servizio. Riferiscono al detto Consiglio il risultato delle ispezioni compiute e ad esso sottopongono tutte le proposte che credono utili di fare. Il loro numero è stabilito in 36, essendo appunto 12 le circoscrizioni amministrative provinciali, o regionali che dir si voglia, dell'Austria. L'ispettore delle scuole primarie deve visitare almeno una volta l'anno tutte le scuole normali, presiedere le Commissioni degli esami di *maturità magistrale* o di licenza normale, e visitare tutt'al più *in un triennio* tutte le scuole elementari della circoscrizione e i corsi di perfezionamento annessivi. La ispezione delle scuole normali deve estendersi a tutte le classi, a tutte le materie e a tutti gl'insegnamenti, così del corso normale propriamente detto, come della scuola di tirocinio; quella delle scuole elementari o popolari o primarie possibilmente a tutti gl'insegnanti di ciascuna classe. L'ispettore deve esaminare l'andamento complessivo di ogni singolo istituto, la esecuzione dei programmi didattici, la cura del metodo, il modo di ottemperare alle disposizioni superiori, la disciplina del personale, la condotta degli alunni, anche fuori dell'istituto, l'applicazione che si fa delle norme igieniche, le forme di cooperazione didattica, il profitto degli alunni, le condizioni dei locali scolastici, i bisogni della scuola,

l'uso dei testi, lo stato delle biblioteche, tanto dei maestri che degli scolari, la tenuta dei registri e della corrispondenza d'ufficio. Compiuta la ispezione, egli convoca il corpo insegnante a colloquio e in questo espone il risultato delle sue osservazioni, impartisce le istruzioni necessarie e da gli opportuni consigli. Le osservazioni a singoli insegnanti sono fatta in colloqui separati, alla presenza dell'insegnante o del solo capo dell'istituto. L'ispettore deve infine invigilare sui corsi di perfezionamento dei maestri, favorire le conferenze distrettuali fra gl'insegnanti e promuovere e presiedere le provinciali.

Gl'ispettori provinciali delle scuole secondarie devono visitare *almeno ogni due anni* i ginnasi e le *Realschulen* della circoscrizione. Le funzioni sono salve le necessarie modificazioni, rispettivamente quelle stesse dell'ispettore delle scuole primarie. L'ispettore del ramo storico letterario nella visita delle scuole reali (tecniche); e l'ispettore del ramo tecnico (scientifico-matematico) nella visita dei ginnasi, debbono limitarsi a esaminare le condizioni dell'insegnamento del rispettivo ramo. Anche essi dopo l'ispezione convocano il collegio degl' insegnanti per discutere sull'andamento della scuola, proporre i mezzi più idonei a migliorarlo e sentite infine le proposte e i desideri degli insegnanti stessi.

L' ispettore ginnasiale presiede e dirige gli esami di maturità o di licenza nei ginnasi, quello tecnico gli esami corrispondenti presso le *Realschulen*. La scelta dei temi e il giudizio sulle classificazioni date dagl'insegnanti spettano all' ispettore del ramo.

UNGHERIA.

L'Ungheria ha invece un sistema d' ispezione centralizzato. La ispezione delle scuole secondarie è affidata a dodici direttori superiori degli studi con proprio ufficio, dipendenti direttamente dal Ministero dei culti e dell'istruzione, a vita dal Re su proposta del ministro. A ciascuno è assegnato un distretto, e ciascuno deve ispezionare almeno una volta all'anno tutti gl' istituti del suo distretto. L' ispezione concerne tutta la vita della scuola, epperò tanto la parte amministrativa, quanto la didattica e disciplinare. Inoltre le scuole sono anche visitate straordinariamente dai membri del Consiglio Superiore, senza limitazione di attribuzioni.

GERMANIA.

In Germania non esiste un unico sistema di vigilanza. In generale prevale però la connessione dell'ufficio di vigilanza con l'Amministrazione locale delle scuole. Così in Prussia l' ispezione delle scuole secondarie è competenza dei Collegi o Consigli scolastici provinciali, di cui fanno parte da 2 a 5 insegnanti (consiglieri scolastici). Non v'è alcun termine fisso. Ma si fanno anche ispezioni *saltuarie* da funzionari tecnici di quel Ministero dei culti e dell' istruzione pubblica.

In Sassonia, l'autorità immediatamente preposta alle scuole è la " Commissione scolastica „ composta variamente, ma di cui fanno sempre parte due membri di spiccata cultura letteraria l'uno, scientifica l'altro, nominati dal Ministero. Questa Commissione ha insieme l'amministrazione e la vigilanza delle scuole. Nella Baviera le scuole secondarie dipendono dai Governi provinciali, ma la vigilanza didattica, dopo aboliti i funzionari tecnici dei detti Governi (1825) e poi anche gli *Scolarcati del Circolo*, spetta dal 1872 al Consiglio superiore della pubblica istruzione. La ispe-

zione viene eseguita anche da funzionari del Governo provinciale, ma principalmente per la parte amministrativa, secondaria, ecc. Per la parte didattica visitano le scuole, quando credono, dei membri del Consiglio superiore.

Nel Württemberg esistevano un tempo ispettori speciali detti da prima *pedagogarchi* e poi *ispettori scolastici del Circolo.* Erano professori o capi d'istituti superiori o secondari nominati a tale ufficio. Ora le visite sono fatte o da funzionari del Ministero, o da speciali delegati, pur essi capi o insegnanti dei maggiori istituti classici o tecnici. Tali ispezioni vengono eseguite di tre in tre anni. Però hanno anche il dovere d'ispezionare le scuole le *Commissioni locali per gli studi*, cui compete per altro la piena sorveglianza sulle scuole secondarie inferiori.

Nell'Assia le scuole secondarie sono ispezionate ogni sei anni dai componenti del Consiglio superiore. In Amburgo sono vigilate dalla *Suprema autorità scolastica* (una specie di Consiglio superiore) composta di 6 senatori, 2 pastori (parroci), 5 insegnanti in attività, 2 consiglieri scolastici (tecnici) e 6 cittadini, di cui due pure possono essere insegnanti. Nel Baden le scuole secondarie dipendono direttamente dal Consiglio superiore. Per la parte amministrativa ogni Istituto ha un Consiglio di vigilanza (*Beirath*), di cui è presidente e ispettore un commissario governativo. In Brema tutte le scuole sono vigilate dalla Deputazione scolastica, che pure le amministra, composta di senatori e cittadini. In Lubecca l'ispezione spetta a una Commissione composta di due membri del Consiglio superiore scolastico e di 10 cittadini. Nella Sassonia Meiningen le scuole secondarie sono ispezionate ogni cinque anni dall'*Oberschulrat* (primo consigliere scolastico) ch'è relatore, e da uno dei due membri laici della Sezione culti e istruzione del Ministero di Stato. La Sezione è inoltre composta di un consigliere di Stato, presidente, e di due altri membri ecclesiastici.

SVIZZERA.

L'organizzazione scolastica svizzera, sulla quale il *Governo federale* non ha diretta ingerenza, è in stretta connessione con quegli ordinamenti cantonali e comunali. Nei cantoni di Zurigo (regolamento 19 dicembre 1883) e Basilea-città (legge 21 giugno 1880, 13 aprile e 8 giugno 1891) le scuole secondarie sono sottoposte a speciali Commissioni di vigilanza, distinte per gli istituti classici e per gl'istituti tecnici. Nei cantoni dei Grigioni (regolamento 25 maggio 1891), di Friburgo, Appenzel (regolamento 1-2 aprile 1878 e 29 ottobre 1896), San Gallo (regolamento 8 marzo 1862), Losanna, Neuchâtel (legge 27 giugno 1872, 19 dicembre 1873, 9 luglio 1883, 7 novembre 1893, 18 maggio 1896, articolo 3°, regolamento provvisorio 6 luglio 1896, articolo 20), Ginevra (legge 22 febbraio 1876 e 5 giugno 1886) e Vaud (legge 19 febbraio 1892, regolamento 30 aprile 1897) le scuole sono ispezionate direttamente dal *Consiglio cantonale di educazione.*

A *Berna* e ad *Uri* (per Berna, regolamento 24 giugno 1856, 5 gennaio 1871 e 27 maggio 1877: e per Uri, legge 6 maggio 1888, decreto 24 febbraio e 8 aprile 1875, 18 maggio 1880, 3 ottobre 1888) vi sono Commissioni come a Zurigo e inoltre uno speciale ispettore per le scuole secondarie. Speciali ispettori, chiamati pure tavolta *efori*, si trovano a *Basilea-campagna* (legge 13 dicembre 1858, regolamento d'ispezione 30 dicembre 1885), a *Sciaffusa* (legge 24 settembre 1879), a Lucerna (regolamento 26 settembre 1879, circolare aprile 1897), nel Vallese (legge 4 giugno 1873), a *Soletta* (legge 8 giugno 1891), ad Argovia (regolamento 23 marzo 1868 e 8 settembre 1876), a Schwytz (4 ispettori, uno per distretto scolastico) a *Unterwalden* (legge 1° dicembre 1875), a *Zug*

(regolamento 1° giugno 1874) a *Glarona* (regolamento 12 aprile 1876), e a *Turgovia* (legge 7 marzo 1871 e 20 novembre 1882). Un ispettore generale ha il *Canton Ticino* (leggi 14 maggio 1879 e 4 maggio 1882).

FRANCIA.

La totalità delle scuole pubbliche e private, elementari, secondarie e superiori, si chiama in Francia *Université*. L'*Université* si divide in circoscrizioni, che prendono il nome di *Académies* (1808) e sono in numero di 17 (1854) compresa quella per l'Algeria. L'*Académie* comprende tutti gli Istituti scolastici del distretto, dalle scuole elementari alle Facoltà, che corrispondono alle nostre Università. Ad ogni *Académie* è preposto un *Recteur d'Académie*. Rettore dell'*Académie* di Parigi è il ministro dell'istruzione, sostituito nelle funzioni da un vice-rettore, che ha però stipendio e attribuzioni maggiori che non i rettori delle altre circoscrizioni. Siccome l'*Académie* è una unità amministrativa con patrimonio e bilancio proprio, la funzione precipua del *Recteur* è amministrativa. Egli è da un canto l'organo di trasmissione e di esecuzione delle decisioni del potere centrale (infatti i decreti ministeriali terminano per lo più con la formula *M. le Recteur d'Académie est chargé de l'exécution du présent arreté);* d'altro campo egli è il capo dell'amministrazione dell'Accademia. ha la rappresentanza giuridica del patrimonio, ed è presidente del Consiglio dell'*Université*, o totalità delle scuole del suo distretto.

Egli ha poi una serie di attribuzioni concernenti la tutela e la vigilanza delle scuole, siano istituti d'insegnamento superiore, o d'insegnamento secondario governativo, istituti superiori e secondari liberi, e infine tutto il complesso delle scuole primarie Egli ha il diritto d'ispezionare tutti gl'istituti scolastici pubblici o privati della sua circoscrizione, e ha alla sua dipendenza un numero variabile d'*inspecteurs d'Académie* che lo coadiuvano nella vigilanza e nelle incombenze ch'egli creda di affidar loro. Le mansioni degli *inspecteurs d'Académie* si sono però venute sempre più specializzando e circoscrivendo alle scuole elementari (mirabile edificio che forma giustamente l'orgoglio della Francia moderna); tanto che un decreto ministeriale del 23 febbraio 1897 mise gl'*inspecteurs d'Académie* alla parziale dipendenza della Direzione generale dell'insegnamento primario del Ministero dell'istruzione pubblica.

Non però alla sola istruzione primaria si fermano le loro attribuzioni. Il fatto ch'essi vengono scelti fra professori di Facoltà (o Università), provveditori e censori di licei, direttori dei principali collegi, capi d'istituto, professori di classi superiori di scuole secondarie, dottori aggregati di Facoltà, ecc., dimostra che le loro funzioni possono estendersi a ordini di scuole superiori. E infatti l'*inspecteurs d'Académie,* sotto l'autorità del rettore, sorveglia l'amministrazione dei collegi e dei licei, l'insegnamento secondario libero, ecc. L'*Académie* di Parigi ha otto ispettori, di cui quattro per le Facoltà, due pei licei e collegi governativi, uno per l'insegnamento secondario libero, uno solo per l'istruzione primaria (è da ricordarsi che la Municipalità di Parigi ha organi propri di direzione e vigilanza delle scuole primarie).

Or mentre agli organi dell'Amministrazione dipartimentale è assegnato anche il compito della vigilanza delle scuole dipendenti, il potere centrale non rimane inoperoso. Ond'è che sin dall'11 floreale dell'anno decimo un decreto istituiva tre *inspecteurs généraux* degli studi presso il Ministero dell'istruzione, i quali vennero successivamente aumentati sino a dieci (1879). Gl'ispettori

generali hanno l'ufficio di visitare, come il decreto originario diceva, una volta all'anno almeno i licei, approvarne la contabilità, esaminarne in tutte le parti l'insegnamento e l'amministrazione. Successivamente quell'ufficio si è allargato ed elevato, così che gl'ispettori generali debbono oggidì ispezionare saltuariamente i licei nazionali, i collegi comunali più importanti e gl'istituti d'istruzione secondaria libera.

INGHILTERRA.

In Inghilterra s'è nell'agosto del 1899 costituito il *Board of Education,* una specie di Ministero d'istruzione pubblica, ed esso ha il còmpito, con norme larghissime, di fare ispezionare ogni stabilimento d'istruzione secondaria.

NORVEGIA.

Assai diffuso e intensificato è il servizio d'ispezione nella Norvegia, dove a ciascuna scuola secondaria è preposta una " Soprastanza „ nominata dagli enti locali. Ne fa parte anche il capo dell'Istituto e ad essa spetta la sorveglianza e l'ispezione della scuola. Inoltre il Ministero può aggregare al personale direttivo un insegnante da esso delegato (con rettore-ispettore).

SVEZIA.

Nella Svezia, eccetto che a Stoccolma, l'ispettore generale è il vescovo per le scuole della rispettiva diocesi. Egli può farsi coadiuvare da altri ispettori di sua nomina per gl'istituti posti fuori il capoluogo della diocesi.

DANIMARCA.

In Danimarca, le scuole secondarie classiche, che dipendono direttamente dal Ministero, dopo abolito (nel 1875) il posto d'" ispettore della Istruzione „ sono ispezionate da una " Commissione d'ispezione „ composta di tre professori universitari, nominati dal Ministero per tre anni. Questa Commissione può aggregarsi altre persone, cui delegare l'ispezione. Le scuole tecniche sono visitate da un ispettore governativo, e altri ispettori speciali sorvegliano l'insegnamento della ginnastica e del canto.

BELGIO.

Nel Belgio le scuole secondarie sono ispezionate:

1° dal *Bureau d'administration* di ciascun istituto, composto dalla Giunta municipale e da sei membri nominati dal Governo;

2° dall'*inspecteur général* (governativo);

3° dagli *inspecteurs principaux*:

1 per le materie classiche;

1 per la storia e geografia;
1 per le materie tecniche;
1 per la ginnastica;
1 per il disegno.

Gl'istituti devono essere ispezionati almeno una volta all'anno.

OLANDA.

Un sistema misto fra il governativo e l'autonomo è l'olandese, pel quale mentre a sorvegliare le " scuole cittadine superiori „ sono destinati tre ispettori governativi, in ciascun comune esiste pure una Commissione di vigilanza nominata dal Consiglio comunale. Per le scuole classiche c'è un ispettore generale nominato dal Governo, e nelle città, ove esse esistono, un collegio di curatori nominati dal comune.

SPAGNA.

Nella Spagna tutto il territorio è diviso in 10 distretti aventi a centro 10 Università. La vigilanza su tutte le scuole del distretto, quindi anche sulle secondarie, spetta al rettore dell'Università, il quale per altro può delegare l'ispezione a un professore.

PORTOGALLO.

Nel Portogallo ritroviamo la connessione, in altri casi notata, fra il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il servizio delle ispezioni. Sin dal 1880 l'ispezione delle scuole secondarie era eseguita da tre ispettori alla dipendenza del Consiglio superiore. Soppressi poi, nel 1892, gl'ispettori, furono sostituiti da direttori di licei, cui viene affidata di volta in volta la funzione ispettiva con l'aiuto di altre persone esperte.

STATI UNITI DI AMERICA.

Negli Stati Uniti di America le scuole secondarie pubbliche sono in genere istituite dai comuni e vigilate per lo più da un *Board of education* locale che sovrintende a tutte le scuole della città. Esso è composto da membri eletti dai cittadini o, come nelle città maggiori, nominati dal capo del comune. Possono farne parte, e ne fanno in realtà parte, anche le donne. Questo *Board* nomina un ispettore per tutte le scuole del comune. Vi sono inoltre per lo più un ufficio consimile per ogni provincia (*county*) con un *Superintendent* e con ispettori speciali, ed un altro ufficio generale per l'intiero Stato faciente parte dell'Unione, con organizzazione analoga. In alcune città maggiori, come, per esempio, a Chicago, si nominano degl'ispettori appositi per le scuole secondarie. Se lo Stato, cui la città appartiene, concorre al mantenimento di quelle scuole esso vi esercita una diretta sorveglianza per mezzo di appositi ispettori. Le scuole secondarie private sono esenti da qualsiasi vigilanza da parte delle autorità pubbliche, comunali o governative.

E neppure il *Governo federale* ha un'azione diretta di controllo sui singoli Stati in materia scolastica. Solo la legge 2 marzo 1867, che istituì il dipartimento dell'educazione, fece obbligo al *Commissioner of education* di presentare ogni anno al Congresso un rapporto contenente i dati statistici e le notizie che avrà raccolto sulle condizioni e sul progresso dell'insegnamento nei singoli Stati, sull'organizzazione ed amministrazione delle scuole, sui sistemi e metodi d'insegnamento. Il *Commissioner* può anche nelle sue relazioni suggerire al Congresso provvedimenti per migliorare l'andamento delle scuole, ma il suo compito principale è quello di raccogliere e diffondere notizie intorno all'istruzione nei singoli Stati.

Relazione della Commissione composta dei deputati: Rossi Luigi, *presidente* e *relatore*, Ciappi, *segretario*, Cimati, Cirmeni, Squitti, Faelli, Di Stefano Giuseppe, e Ferraris Carlo, presentata il 19 marzo 1908.

Onorevoli Colleghi!

Chi conosce la materia del presente disegno di legge e ricorda i vivi e lunghi dibattiti a cui ha dato origine, quando altra volta e sotto altra forma fu portata in discussione, non potrà certo meravigliarsi del non breve indugio frapposto nella presentazione di questa relazione.

E invero, se gl'impedimenti sopraggiunti a qualche membro della Commissione e la dolorosa perdita di uno dei commissari, il nostro caro e compianto collega De Gennaro Ferrigni, hanno in non piccola parte contribuito a ritardare la fine dei nostri lavori, fu soprattutto la profonda diversità delle varie correnti d'idee, manifestatesi nel seno della Commissione stessa, che, tenendola per parecchio tempo dubbiosa, non le consentì di giungere presto a una definitiva conchiusione.

Troppo grande è infatti il dissenso - e accenno solo ai sistemi per dir così *tipici* di ispettorato delle scuole medie - tra quelli che vogliono l'ispettorato *centrale* e quelli che lo vogliono *regionale;* costituito in modo organico, o no; coordinato colle funzioni amministrative, sì da formare con queste un tutto armonico e compatto, o da tali funzioni invece ben distinto e quasi con esse in antagonismo; accentrato o decentrato; permanente o temporaneo; ed è innegabile che i sostenitori di questo o di quel sistema possono opporre agli avversari buone ed efficaci ragioni.

Cosicchè la vostra Commissione, che appena iniziato l'esame del disegno di legge ministeriale era stata inevitabilmente indotta a discutere a lungo dei vari sistemi d'ispettorato - discussione che non avrebbe mai portato ad un accordo, troppo diverse essendo le opinioni individuali dei commissari - finì col riconoscere che, pur riservando ciascuno le proprie idee circa il migliore tipo d'ispettorato, potevansi da tutti noi accogliere le proposte del Governo come quelle che, non risolvendo la questione in modo del tutto radicale, e rappresentando anzi sotto vari aspetti un felice contemperamento tra gli opposti sistemi, sono, almeno pel momento, preferibili.

Giova appunto dir subito che il presente disegno di legge si limita in fondo a regolare con poche e opportune norme, facendo assai e più frequente e rendendo più proficuo nei suoi risultati

complessivi, quanto l'Amministrazione, in mancanza di precise disposizioni, ha fatto fino ad oggi più assai di rado e senza criteri ben determinati.

Professo i di università, provveditori agli studi, capi d'istituto, e anche qualche insegnante di scuola media, sono stati già di tratto in tratto incaricati di compiere ispezioni didattiche o disciplinari, quasi in via eccezionale, là ove l'urgente necessità richiedeva talvolta la presenze d'un ispettore. Dare ora a questo sistema di ispezioni straordinarie il carattere di funzione normale, da esercitarsi in modo continuato rispetto a tutti gli istituti d'istruzione media, e curare che i risultati delle singole ispezioni siano alla fine d'ogni anno coordinati per avere una chiara ed esatta idea delle condizioni generali dell'insegnamento medio, dei suoi bisogni e dei suoi eventuali difetti, ecco ciò che propone il Governo; e poichè la questione che si potrebbe dire *di massima*, su questo o quel sistema tipico d'ispettorato, rimane così impregiudicata, noi abbiamo accettato concordi il progetto ministeriale, lasciandolo intatto nelle sue linee principali. Vi abbiamo solo introdotto - oltre a qualche ritocco nella dizione, di cui non mette conto parlare - alcune modificazioni, più con l'intento di renderlo conforme allo spirito essenziale e ai criteri fondamentali ai quali è inspirato, che non di derogare ad essi; e pertanto, mentre rimandiamo, sia per questi criteri, sia per i precedenti dell'argomento, alla diligente relazione ministeriale, diremo del risultato dei nostri lavori assai brevemente, sotto forma di semplici note, rinunziando ad uno svolgimento organico della materia.

***

Il disegno di legge ministeriale stabilisce all'articolo 2 che gli incaricati delle ispezioni nelle ventuna circoscrizioni in cui sono raggruppati gli istituti d'istruzione secondaria, siano nominati per un triennio e possano poi esser riconfermati per un successivo triennio. Ma fra tanti incaricati - chè certo non saranno meno di duecento - alcuni potrebbero apparire non idonei all'ufficio. Persone ottime come insegnanti o come studiosi possono infatti non essere altrettanto buoni ispettori; mentre dopo la prova che avranno dato, si potrà vedere chi abbia veramente le qualità necessarie per esercitare una funzione tanto speciale e che richiede particolari attitudini. D'altra parte può accadere, e accadrà anzi certamente che in taluni casi esigenze imprescindibili di servizio consiglino a non distrarre ulteriormente dal suo naturale ufficio, neppure per breve tempo, un professore, un preside, o un provveditore, riuscito tuttavia ottimo come ispettore. Parve quindi alla Commissione poco prudente la nomina triennale, e assai più opportuna la nomina annuale, lasciando ben inteso al ministro la facoltà di confermare l'incarico alla medesima persona nei due anni successivi alla prima nomina, quando l'opera dell'incaricato abbia dato buoni frutti e esigenze di servizio non si oppongano.

Non è sembrata del pari conveniente la riconferma dell'incarico pel triennio immediatamente successivo, sia perchè torna di danno agli istituti distogliere troppo lungamente dall'insegnamento i professori, o dal loro ufficio i presidi e i provveditori, sia perchè ciò riuscirebbe di danno agli ispettori stessi, che, distratti troppo di frequente - cioè per sei anni consecutivi - dalle loro ordinarie occupazioni, vedrebbero diminuita a poco a poco la propria attitudine ad esse. Si aggiunga che, dovendosi naturalmente scegliere gli incaricati delle ispezioni tra il personale migliore,

il quale si trova in generale negli istituti e nelle sedi di maggior importanza, il danno derivante dall'assenza di parecchi funzionari e insegnanti - assenza sia pure di un mese all'anno, ma che si ripeterebbe per sei anni di seguito - ricadrebbe precisamente sugli istituti e sulle sedi più importanti.

Si convenne quindi di lasciare al ministro la facoltà di nominare i medesimi ispettori, ma con un anno almeno d'interruzione, dopo compiuto il triennio d'incarico; e non è certo domandare troppo, chiedere che in sette anni d'ispettorato vi sia una tale interruzione.

Le modificazioni deliberate dalla vostra Commissione recano un altro vantaggio: chè, se si nominassero gli ispettori per un triennio, alla fine del terzo anno si dovrebbe poi rinnovare per intero tutto l'ispettorato, e, potendo questo esser composto di persone affatto nuove, si correrebbe il rischio di non aver alcuna continuità nell'opera degli ispettori; laddove dovendosi provvedere con nomina annuale, e avendo così la possibilità di confermare per due anni i più adatti e di restituire ai loro uffici i meno idonei alla delicata funzione, si può esser certi che la rinnozione degli incaricati alla fine del triennio non sarà mai totale, ma più o meno parziale e si ha anche la sicurezza che nell'opera dell'ispettorato non si verificherà mai alcuna soluzione di continuità.

Al capoverso 3° dell'articolo 2 si è creduto opportuno, sebbene possa a prima vista apparire superfluo, aggiungere " senza ordine di preferenza, „ e per togliere ogni equivoco, e perchè non deve sussistere nemmeno il dubbio che le prime cetegorie debbano essere preferite alle altre. E infatti la preferenza per l'una piuttosto che per l'altra categoria potrà dipendere soltanto da pratiche esigenze, anzichè da un criterio preventivamente stabilito.

Furono soppresse alcune frasi del capoverso 2° *a*), perchè superflue, e modificata dell'ultima del capoverso stesso per rendere più precisa la indicazione; fu aggiunto invece che gli istituti superiori devono essere di grado universitario, riproducendo così una terminologia usata nel regolamento generale universitario, per escludere altri istituti, pure superiori, dove per altro i professori non sono equiparati ai professori universitari, e dove talora sono nominati senza le garanzie prescritte dai regolamenti universitari.

Alla lettera *d*) fu aggiunto che i professori di scuole medie debbano appartenere " a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni, „ per le medesime ragioni di opportunità che persuasero a porre nel disegno governativo tale condizione per i capi d'istituto. Infine, sempre in questo capoverso, fu soppressa l'ultima parte, poichè la nomina ad ispettore non può significare esplicita ed ufficiale dichiarazione di valore e di competenza.

Nell'articolo 3 fu tolta la facoltà ai capi d'istituti secondari di secondo grado di ispezionare i licei, gli istituti tecnici e le scuole normali per seguire logicamente il giusto criterio del disegno ministeriale, il quale non vuole che colleghi ispezionino i colleghi di pari grado.

Nel 3° capoverso *a*) dello stesso articolo fu aggiunta la facoltà di riferire sui libri di testo; ed è certo inutile accennare all'importanza della questione. Oggi l'insegnanti sono, in fondo, liberi nella scelta del libro di testo; basta solo che il collegio dei professori della scuola approvi la scelta e non vi siano osservazioni in contrario da parte del Provveditore.

Ma anzitutto il collegio non è, come tale, sempre competente a giudicare di questo o quel libro di testo, poichè accade sovente che l'unico competente sia l'insegnante della materia che ha proposto la scelta; in secondo luogo avviene oggi che se il collegio o il provveditore non credono

di approvare la proposta, e l' insegnante insiste, la questione vien rimessa al Ministero, che, viceversa, privo com'è dell'organo necessario, si trova nella impossibilità di pronunziare un giudizio, che le parti possano accogliere con piena deferenza; e la scelta finisce in generale per aver corso (1).

Urge quindi che sia richiamata l'attenzione degli ispettori sopra un argomento di così grave e delicata importanza.

Fu tolta la espressione che l' ispettore ha facoltà " di consigliare ai professori i migliori metodi e indirizzi, „ poichè è sembrato di troppo pericolosa interpretazione. Infatti se con questa frase si intendesse soltanto che gli ispettori debbono dare consigli circa la parte didattica intesa in largo senso, l'enunciazione di tale facoltà sarebbe superflua, perchè è compresa nella disposizione precedente a questa; ma se si intende parlare dei metodi e degli indirizzi in senso più tecnico e più ristretto, in tal caso gli ispettori con le loro critiche esorbiterebbero dal loro ufficio, dovendo essi innanzi tutto rispettare la libertà dell' insegnamento e non permettersi perciò apprezzamenti sopra l'uno o l'altro metodo.

Alla lettera *c)* dello stesso capoverso si fece un'aggiunta che, a nostro parere, più correttamente enuncia la particolare disposizione, poichè ora le punizioni sono soggette a guarentigie e a procedure stabilite dalla legge sullo stato giuridico e in gran parte quindi, tranne l'ammonizione, sono sottratte alla volontà ministeriale. L'opera dell' Ispettorato in tale materia deve pertanto essere molto ristretta e rigidamente coordinata alla legge del 1906.

Nell'articolo 4 fu lasciato indeterminato il tempo per la prima convocazione degli ispettori, perchè, essendo questi nominati entro il settembre, spesso non potranno entro lo stesso mese radunarsi; ed è sempre bene evitare disposizioni di legge che poi debbono subito, per necessità pratica, essere violate!

Considerato poi che nella prima riunione si tratta di stabilire il programma generale dei lavori, si è voluto affermare che i provveditori non solo debbono semplicemente intervenire, ma altresì che alla riunione debbono prendere parte attiva e integrante poichè essi conoscono meglio di ogni altro i vari bisogni e le varie deficienze delle scuole della loro rispettiva provincia.

Importante, più che non sembri a prima vista, è l'aggiunta che si propone al penultimo capoverso dell'articolo 4. Secondo il disegno ministeriale il rapporto di ogni singola ispezione deve essere mandato immediatamente al Ministero; s tale urgenza può certo essere determinata in casi speciali da provvedimenti pure urgenti che il Ministero non può prendere se non in base appunto ad una apposita ispezione. Ma nella maggior parte dei casi, le decisioni del Ministero saranno differite alla fine dell'anno, al momento cioè in cui sarà pervenuto il risultato annuale riassuntivo delle varie ispezioni. Si è ritenuto quindi opportuno che, oltre a mandare di volta in volta il rapporto dell' ispezione, gli ispettori debbano insieme radunarsi, alla fine di ogni

---

(1) Nel 1903 erano state nominate per decreto reale tre Commissioni di vigilanza sull'andamento didattico delle scuole medie (una per le scuole classiche, una per le tecniche, una per le normali), Commissioni a cui erano deferite tra l'altro le controversie, sui libri di testo, tra gli insegnanti proponenti e il collegio dei professori. Quelle Commissioni si riunirono non più di tre o quattro volte in quell'anno; poi non furono più convocate.

anno scolastico, per compilare una relazione complessiva; e in tal modo gli ispettori regionali, che già son tenuti a predisporre d'accordo il piano delle ispezioni, avranno occasione di mostrare in maniera organica e completa i risultati complessivi del loro lavoro individuale, e, discutendo collegialmente, potranno senza alcun dubbio trarre preziosa esperienza per le ispezioni successive.

Per tal modo l'ispettorato centrale potrà meglio coordinare in una sintesi, corrispondente agli effettivi bisogni della scuola, le relazioni dei singoli ispettori, tenendo conto non soltanto dell'individualità inorganica di esse, da cui può esser tratto in errore, ma altresì del controllo e del coordinamento fatto dalla relazione finale collettiva dei singoli circoli. In altri termini, non si diminuisce affatto il valore del rapporto individuale che va di volta in volta direttamente al Ministero; ma solo lo si completa, lo si illumina o occorrendo anche lo si modifica in questo rapporto finale. Poichè, per essere sinceri e non far astrazione dalla realtà delle cose, conviene osservare come talora qualche ispettore regionale, o per deficienza personale, o per circostanze sfavorevoli, potrebbe non adempiere bene il suo compito, ed il Ministero fidandosi del rapporto pervenutogli, potrebbe prendere a sua volta provvedimenti inopportuni. A contatto con quella dei suoi colleghi, l'opinione dell'ispettore può invece temperarsi, o concorrere, naturalmente, a temperare quella stessa dei suoi colleghi; e, considerato che questo scambio avviene molto facilmente tra studiosi che hanno competenza analoga per affinità di studi, e inoltre che più di un ispettore avrà visitato le stesse scuole e conosciute le stesse condizioni locali, non vi ha dubbio che una sintesi complessiva meglio contribuirà a rappresentare le condizioni dell'insegnamento in un dato circolo. Per tal modo le singole relazioni divengono quasi allegati di questa; tale lavoro di coordinamento giova anche a facilitare e a rendere più sicura l'opera degli ispettori centrali lontani dalla visione diretta dei veri, reali, concreti bisogni di una data scuola, serve a sancire le proposte del corpo degli ispettori locali, il quale ha ben maggiore autorità dei singoli, e viene ad integrare col principio civile della discussione e della collettività l'opera talvolta arbitraria del singolo.

Nel principio dell'articolo 5 la Commissione ha soppresso la frase con cui si dice che gli ispettori centrali " sono alla diretta dipendenza del ministro „; e qui preme di far rilevare come tale soppressione non porti in fondo alcuna conseguenza concreta; ma miri più che ad altro a togliere ogni equivoco e ad affermare una particolare *tendenza* nella costituzione dell'ispettorato. Si osserva anzitutto che tutti i funzionari di grado elevato dipendono direttamente dal ministro, in quanto dal ministro direttamente ricevono ordini e con lui direttamente conferiscono; affermare quindi che anche ciò deve avvenire per gli ispettori centrali, non può non esser superfluo. D'altra parte questo articolo 5 così modificato, posto in relazione con l'ultima parte dell'articolo, pure modificata, per cui il ministro deve determinare le norme " per l'ordinamento „ degli ispettori centrali considerati come corpo, dimostra come la Commissione voglia decisamente che si costituisca un ispettorato centrale, voglia cioè stabilire una struttura più organica, senza lasciare dieci ispettori che agiscano ciascuno per proprio conto ed iniziativa. Così si aumenta la consistenza dell'ispettorato; e perciò non si potrà dire che si creano gli ispettori, ma non si crea l'ispettorato.

Ben si può volere che le attribuzioni di un tal corpo di ispettori siano decentrate, e desiderare che sorga un ordinamento il quale non si *burocratizzi*, ma queste e consimili considerazioni non debbono impedire di dare una struttura più organica all'ispettorato.

La frase di cui vi proponiamo la soppressione non è poi soltanto superflua, ma è altresì

pericolosa. Chi conosca l'andamento di un ministero, e sappia da quante e quali cure un ministro sia oppresso, non potrà non trovar poco pratico il presumere che individualmente tutti gli ispettori centrali, e di rimbalzo i regionali dall'uno all'altro capo d' Italia, per le più svariate materie, stiano in rapporto immediato e diretto col ministro. Meglio quindi riconoscere fin d'ora, ciò che avverrebbe ugualmente, ma in modo empirico ed incerto, la necessità di istituire organicamente l' ispettorato centrale. Tanto più che si lascia libero il ministro di stabilire le norme per tale ordinamento, trattandosi dell'organismo più a lui vicino e di cui più direttamente si vale, col vantaggio che anche queste norme potranno di mano in mano esser suscettibili di modificazioni, quali la pratica e l'esperienza suggeriranno. A quel modo e per quelle stesse ragioni, per cui abbiano inteso dare una maggiore coesione al corpo degli ispettori di circolo, con l'aggiunta proposta all'articolo 4, capoverso ultimo, analogo effetto si tende ad ottenere per gl' ispettori, centrali, con queste modificazioni all'articolo 5. Mentre d'altra parte poi la mobilità di alcuni tra gli ispettori centrali e di tutti gli ispettori locali, ancora più aumentata nel disegno della Commissione, attenua il pericolo che l' ispettorato diventi troppo rigido e meccanico, o troppo predominante nella funzione amministrativa.

L'articolo 5 inoltre, modificato come si propone viene a stabilire un altro principio: che, cioè, se le funzioni tecniche e didattiche dell' ispettorato si devono tener ben distinte da quelle amministrative, non si possono nè si devono però concepire in antitesi, e quasi in antagonismo con queste, nè si deve *a priori* presumere un dualismo tra due corpi essenzialmente cooperanti, e per necessità di cose connessi. Tanto più che quando l' ispettorato sarà costituito su più solide basi, giusta le modificazioni da noi precedentemente proposte, è fuor d'ogni dubbio ch'esso avrà modo di far valere la sua azione legittima sull'amministrazione; e il ministro stesso, sia valendosi delle facoltà dategli per l'ordinamento dell' ispettorato, sia coll'opera sua di supremo moderatore, potrà facilmente stabilire tra ispettorato ed amministrazione quei rapporti, che valgano a far meglio procedere in accordo queste due funzioni per il bene dell' istruzione pubblica.

Rispetto alla scelta di questi ispettori centrali, come per quella degli ispettori regionali, parte della Commissione avrebbe voluto che tale scelta fosse circondata da determinate garanzie, quali il concorso per gli ispettori centrali permanenti, la designazione della Giunta delle scuole medie per gli ispettori centrali temporanei, e la designazione di collegi o corpi tecnici competenti per gli ispettori regionali. E ciò perchè si tratta di valutare competenze tecniche le quali appunto nei corpi tecnici stessi trovano il loro giudice naturale; e anche perchè agli Ispettori così nominati deriverebbe maggior prestigio e maggior autorità. Prevalse invece il concetto che certe qualità, sopratutto morali, dell' ispettore, siano meglio valutate nella libera scelta del ministro, e si mantennero quindi le disposizioni del disegno ministeriale.

Quanto agli ispettori temporanei di cui parla l'articolo 5, fu tolta la condizione limitativa di sceglierli dalle categorie indicate ai §§ *a* e *b* dell'articolo 2, perchè non parve vi fosse sufficiente ragione di escludere quelle altre categorie; chè, se tutti possono essere eletti ispettori permanenti, a maggior ragione devono poter essere eletti ispettori temporanei. Anzi si andò più oltre, togliendo ogni limitazione, anche all' infuori delle quattro categorie indicate nell'articolo 2: così la scelta potrà talvolta cadere su altre persone che, pur non essendo comprese in quelle categorie, hanno, tuttavia titoli tali da render utile e opportuna la loro nomina. A sua volta il ministro, che avrà

il merito e la responsabilità della scelta, tanto più andrà a rilento quanto più si allontanerà dalle categorie più comuni e naturali.

Anche per gli ispettori temporanei come per quelli di circolo, si stabilì la nomina annuale e si ridusse a più breve periodo la possibilità della conferma. E infatti valgono qui, a più forte ragione, i motivi esposti per la conferma degli ispettori di circolo, poichè ancor più di questi ultimi, gli ispettori centrali temporanei devono dar prova di dimostrarsi adatti al loro ufficio, e più di questi, se distratti per un lungo periodo di tempo dalla cattedra o da altro analogo ufficio in provincia, ritornerebbero poi a malincuore alle loro ordinarie occupazioni e dopo aver perduto in parte l'abitudine ad esse.

Si credette poi più opportuno e più dignitoso fissare per questi una indennità stabile nella somma di lire 2,500 anzichè lasciarla variabile tra le 3,000 e le 2,000 lire.

Fu lievemente ritoccata la tabella delle circoscrizioni, per evidenti ragioni di convenienza topografica. E si esprime il voto infine, che se saranno aumentati gli stipendi degli impiegati centrali, secondo il progetto presentato dal Governo alla Camera, sia elevato anche lo stipendio degli ispettori permanenti da 6,000 a 7,000 lire, non solo per mantenere l'attuale proporzione tra gli uni e gli altri, ma anche perchè già fin da ora, è più esiguo lo stipendio di questi ispettori in confronto agli stipendi o ai miglioramenti di carriera assicurati per analogo ufficio in altri Ministeri.

***

Riassumendo queste nostre osservazioni, possiamo ancora affermare che il disegno di legge opportunamente concilia l'interesse di solleciti provvedimenti col prudente riserbo di una risoluzione definitiva, a cui favore non potrebbe invocarsi l'esperienza del passato, e che, una volta adottata, non consentirebbe più di tornare indietro, senza gravi danni, attesa la stabilità che sarebbe data nel nuovo ufficio al personale dell'ispettorato.

Concetto informatore del disegno di legge è, come abbiamo esposto, di organizzare e disciplinare anzitutto il presente servizio di ispezione, pure senza un personale di ruolo, conferendogli unità organica e periodicità di funzione. Al tempo stesso si crea, al centro, un organo che sintetizza i risultati dell'opera che si svolge alla periferia: tutto ciò al fine di rendere il potere governativo pienamente consapevole della reale condizione degli istituti e degli insegnanti e di porlo così in grado di amministrare con sicura efficacia.

In tale concetto pienamente conviene la vostra Commissione, anzi ritiene di averlo più ampiamente svolto e più largamente applicato con le sue modificazioni. Rileva poi, con particolare approvazione, il criterio fondamentale di questa proposta di legge che afferma nella funzione ispettiva il principio di *competenza* e il carattere di *accertamento*, togliendo all'ispezione quel carattere inquisitorio che volgarmente le è attribuito, ma che invece non deve affatto in essa prevalere.

Certamente la Commissione non si dissimula le difficoltà che l'attuazione del presente disegno sarà per incontrare, nè l'inconveniente, inevitabile, derivante dal fatto che i migliori docenti sopratutto universitari - già anche troppo distratti dal loro insegnamento per altre funzioni - e i capi degli istituti e degli Uffici scolastici provinciali saranno per non breve tempo distolti dal

loro naturale ufficio. Ond'è che, mentre la vostra Commissione rileva l'opportunità, anzi la necessità attuale, del proposto disegno, e lo raccomanda alla vostra sollecita approvazione, non può non vagheggiare una più salda e durevole costituzione dell'ispettorato.

Ma siffatto istituto, a giudizio del relatore, ora sarebbe prematuro; poichè per essere vitale e fecondo d'utili risultati, dovrebbe di necessità coordinarsi con la riforma dell'Amministrazione scolastica locale. Quando questa sarà meglio organizzata, non solo si potrà ottenere quel razionale decentramento che si manifesta tanto utile per vari aspetti, ma vi potrà anche trovare sede naturale un ispettorato permanente, che, congiunto con l'ispettorato centrale, varrà ad integrare la funzione amministrativa.

E in questi ispettorati regionali e centrali, come nella stessa amministrazione scolastica locale, potranno allora trovare luogo e premio, per dignità d'ufficio e di ricompensa, coloro che più abbiano meritato del pubblico insegnamento.

Luigi Rossi, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

Art. 1.

Gl'istituti governativi e pareggiati di istruzione secondaria, classica, tecnica, normale e complementare, saranno ripartiti, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizioni, come è indicato nella Tabella *A*, per ognuna delle quali sarà costituito un *Circolo d'ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie.*

Art. 2.

Ogni tre anni, a partire dal 1907, nel mese di settembre saranno con decreto ministeriale designati gli incaricati delle ispezioni per ogni Circolo, tenendo conto del numero, del tipo e della ubicazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.

Per talune materie speciali può essere assegnato un solo ispettore a più circoscrizioni.

Gl'incaricati saranno scelti fra le seguenti categorico:

a) professori di Università, di scuole di applicazione, politecnici e altri istituti superiori, anche dipendenti da altri dicasteri; preferendosi di regola quelli che insegnino materie comprese pure nei programmi di scuole secondarie;

b) provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

DISEGNO DI LEGGE.

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Gl'istituti governativi e pareggiati di istruzione secondaria, classica, tecnica, normale e complementare, saranno raggruppati, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizioni, come è indicata nella Tabella *A*, in ognuna delle quali sarà costituito un *Circolo d'ispezione didattica e disciplinare sulle scuole medie.*

Art. 2.

Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati con decreto ministeriale, gli incaricati delle ispezioni per ogni Circolo, tenendo conto del numero del grado e della ubicazazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.

Tali incaricati potranno essere confermati nei due anni successivi, e, compiuto il triennio, esser rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

Identico.

Gli incaricati saranno scelti, senza ordine di preferenza, tra le seguenti categorie:

a) professori di Università e di altri istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini.

b) *Identico.*

c) capi di istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a eseguire ispezioni,

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio e si distinguano per competenza nella loro disciplina e nelle questioni pedagogiche e didattiche generali e speciali.

L'incarico non può essere confermato per più di un altro triennio senza l'interruzione di almeno un anno.

c) *Identico.*

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio, e si trovino a insegnare in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni.

Soppresso.

Art. 3.

I professori universitari, i provveditori e i capi di istituti secondari, di 2° grado ispezioneranno di regola i licei, gli istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

I capi di istituti secondari e i professori dei licei, degli istituti tecnici e nautici e delle scuole normali ispezioneranno i ginnasi, le scuole tecniche e le complementari.

Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari delle varie scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per ciascun insegnamento almeno ogni cinque anni.

L'ispezione avrà lo scopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento e che la scuola funzioni rettamente nei riguardi didattici e disciplinari;

b) di consigliare ai professori i migliori metodi e indirizzi;

c) di fare in conseguenza della ispezione le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, le distinzioni e le punizioni dei professori;

d) di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.

Art. 3.

I professori universitari e i provveditori ispezioneranno di regola i licei, gli istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

Identico.

Identico.

L'ispezione avrà per iscopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola;

Soppresso.

b) di fare, in conseguenza della ispezione, le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, sulle distinzioni e sulle punizioni dei professori, specialmente in relazione alla legge 8 aprile 1906.

Identico.

L'incaricato di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, nè dare disposizioni relative all'ordine generale degli studî, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.

Identico.

Art. 4.

Ogni anno nel mese di settembre si raduneranno nella sede principale di ciascuna circoscrizione gli ispettori del circolo.

All'adunanza interverranno i provveditori agli studi delle provincie comprese nella circoscrizione.

L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario.

In tale riunione saranno concordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente. Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.

Il Ministero comunicherà ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da eseguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che crederà di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole o agli insegnanti. Stabilirà anche il tempo, in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di istituto mai più di un mese consecutivo, e darà le opportune disposizioni per le supplenze.

Compiuta l'ispezione il rapporto sarà spedito immediatamente al Ministero.

Art. 4.

Ogni anno, subito dopo la loro nomina, gli ispettori del circolo si raduneranno nella sede di ciascuna circoscrizione, insieme coi provveditori agli studi delle provincie comprese nella circoscrizione.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Alla fine di ogni anno scolastico gli ispettori di sciascun circolo si raduneranno per

compilare una relazione collettiva, nella quale, sulla base dei risultati delle singole ispezioni da loro compiute durante l'anno stesso, saranno esposti i bisogni e le condizioni delle delle scuole del circolo.

Il Ministero provvederà in tempo utile all'assegnazione per provincie del fondo occorrente per le ispezioni previste.

Identico.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno, alla dipendenza diretta del ministro, dieci ispettori.

Di questi ispettori, sei, scelti nelle categorie di cui all'art. 2, saranno permanenti. Essi avranno lo stipendio indicato nella tabella *B* ed il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.

Gli altri quattro saranno temporanei e dovranno essere scelti nelle categorie indicate ai §§ *a* e *b* dell'art. 2. Essi conserveranno il posto nel ruolo a cui appartengono e godranno i benefici della relativa carriera. L'incarico non potrà superare i sei anni; e per la sua durata essi avranno un'indennità annua non minore di lire 2000 e non maggiore di lire 3000.

Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio:

a) di predisporre, sulle proposte annuali dei vari circoli, il programma generale delle ispezioni, da sottoporsi all'approvazione del ministro;

b) di coordinare i risultati delle ispezioni;

c) di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro;

d) di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle;

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno dieci ispettori delle scuole medie.

Identico.

Gli altri quattro saranno temporanei; il loro incarico sarà annuale e non potrà essere rinnovato oltre un quinquennio. Se apparterranno ai ruoli dei pubblici funzionari, conserveranno il loro posto e godranno i benefici della relativa carriera. Essi avranno un'indennità annua di lire 2,500.

Identico.

a) Identico.

b) Identico.

c) Identico.

d) Identico.

e) di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione;

f) di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull' andamento delle scuole secondarie.

Il ministro determinerà le norme per le occorrenti adunanze totali o parziali degli ispettori centrali.

e) Identico.

f) Identico.

Il ministro determinerà le norme per l'ordinamento, per le particolari funzioni, e per le adunanze degli ispettori centrali.

Art. 6.

Le diarie degli ispettori, sia centrali che di circolo, sono calcolate in lire quindici compresa la pernottazione, e in lire dieci senza.

Per il viaggio sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi.

Le liquidazioni, per gli ispettori di circolo, saranno fatte con mandati a disposizione del Prefetto.

Art. 6.

Identico.

TABELLA A
Concordata tra Ministero e Commissione.

Sedi e circoscrizioni dei Circoli di ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie

Sede principale del circolo	Provincie comprese nella circoscrizione
1. Torino	— Torino, Cuneo.
2. Genova	— Genova, Porto Maurizio, Alessandria.
3. Milano	— Milano, Como, Sondrio.
4. Pavia	— Pavia, Novara.
5. Parma	— Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena.
6. Brescia	— Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.
7. Padova	— Padova, Verona, Rovigo, Vicenza.
8. Venezia	— Venezia, Belluno, Treviso, Udine.
9. Bologna	— Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro, Ferrara.
10. Pisa	— Pisa, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto.
11. Firenze	— Firenze, Arezzo, Siena.
12. Perugia	— Perugia.
13. Macerata	— Macerata, Ancona, Ascoli, Pesaro.
14. Aquila	— Aquila, Chieti, Teramo.
15. Roma	— Roma.
16. Napoli	— Napoli, Caserta, Salermo, Avellino, Benevento, Campobasso.
17. Bari	— Bari, Foggia, Lecce.
18. Catanzaro	— Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria.
19. Cagliari	— Cagliari, Sassari.
20. Palermo	— Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
21. Catania	— Catania, Messina, Siracusa.

TABELLA B
Concordata tra Ministero e Commissione.

Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie.

GRADO	Numero	Stipendio
Ispettori permanenti	6	6,000. —
Id. incaricati.	4	—

Disegno di legge presentato dal ministro dell'istruzione pubblica on. RAVA di concerto col ministro del Tesoro on. CARCANO alla Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1909.

Onorevoli colleghi!

Il disegno di legge che ho l'onore di proporre alla vostra approvazione, non è nuovo: fu già presentato alla Camera dei deputati nella precedente legislatura (seduta 2 febbraio 1907, n. 623) e fu oggetto di lungo ed accurato esame da parte della Commissione a ciò eletta dagli Uffici, la quale, con diligente relazione dell'on. Luigi Rossi, presentata nella seduta del 19 marzo 1908, ne riferí favorevolmente, consigliandone l'approvazione.

Valutò essa le ragioni di convenienze e di urgenza che, in ossequio ad una precisa disposizione dell'art. 44 della legge 8 aprile 1906, n. 194, è per provvedere ad un bisogno profondamenie sentito dalla scuola e dall'amministrazione, mi avevano condotto a formulare la proposta di questo organismo di Ispettorato e di ispezioni didattiche e disciplinari; organismo misto di funzionari stabili e temporanei, centrale e regionale ad un tempo e ordinato e congegnato in guisa che, pur costituendo una funzione sistematica e permanente dell'amministrazione scolastica, non corresse il pericolo di cristallizzarsi in una funzione burocratica, anzi avesse in sè la forza di mantenersi mobile, vario, pieghevole sempre alle molte e diverse esigeze della attività scolastica regionale e della direzione amministrativa centrale.

E riconobbe che le proposte contenute nel disegno di legge da me presentato avevano il doppio vantaggio, nel contrasto presente dell'opinione pubblica, — fortemente diversa e discorde su questo argomento, — di rappresentare sotto varî aspetti « un felice contemperamento » fra gli opposti sistemi di ispettorato che si contendono il campo e di soddisfare, per il momento, nel modo migliore e più semplice, ad una impellente necessità di servizio, lasciando pur tuttavia impregiudicata ogni definitiva risoluzione: a questa si potrà venire meglio preparati e più opportunamente quando, composti col sussidio del tempo i pareri contrastanti e chiarite col consiglio prezioso dell'esperienza le dubbiezze presenti, sarà più agevole far concorrere le opinioni dei più in un sistema di ispettorato più stabile, più organico, più radicalmente innovatore dei procedimenti tradizionali e consuetudinari.

Poichè accolto il concetto fondamentale che mi ha mosso, la Commissione ha lasciato intatte le linee fondamentali del mio disegno di legge, io non ho difficoltà a far mie le modificazioni che essa ha portate in alcuni dei suoi articoli ed a presentarvelo, anzichè nella originaria sua forma, nelle veste che essa ha voluto dargli. Sono modificazioni, del resto, che, come la Commissione stessa dichiara, quando non sono semplici ritocchi di dizione, sono state suggerite a tale intento di rendere il disegno di legge meglio conforme allo spirito essenziale ed ai criteri fondamentali ai quali è ispirato, non di derogare ad essi e che effettivamente, a parer mio, raggiungono lo scopo!

Onorevoli colleghi!

A proporvi di esaminare allo stato di relazione il presente disegno di legge, mi induce la speranza che così la via alla sua approvazione si accorci. Sorretto dal consenso di così autorevole Commissione, io confido che più presto potranno ottenere sanzione legislativa le disposizioni che esso contiene, e che non solo sono volute da una legge, ma sono da lungo tempo invocate da ogni parte. Ogni giorno che passa, sempre più la nostra Amministrazione sente il danno di mancare dei mezzi che le bisognano per conoscere prontamente e con sicurezza di informazione ciò che avviene nelle sue scuole secondarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gl'Istituti governativi e pareggiati d'istruzione secondaria, classica, tecnica, normale e complementare, saranno raggruppati, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizione, come è indicato nella tabella *A*, in ognuna delle quali sarà costituito un *Circolo d'ispezione didattica e disciplinare sulle scuole medie.*

Art. 2.

Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati con decreto ministeriale, gli incaricati della ispezioni per ogni Circolo, tenendo conto del numero, del grado e della ubicazione delle scuole appartenenti alle circoscrizioni.

Tali incaricati potranno essere confermati nei due anni successivi, e, compiuto il triennio, esser rinnominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

er talune materie speciali può essere assegnato un solo ispettore a più circoscrizioni.

Gli incaricati saranno scelti, senza ordine di preferenza, tra le seguenti categorie:

a) professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini;

b) provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

c) capi di Istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a eseguire ispezioni;

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio, e si trovino ad insegnare in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni.

Art. 3.

I professori universitari e i provveditori ispezioneranno di regola i Licei, gli Istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

I capi di Istituti secondari e i professori dei Licei, degli Istituti tecnici e nautici e delle Scuole normali ispezioneranno i Ginnasi, le Scuole tecniche e le complementari.

Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari delle varie scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per ciascun insegnamento almeno ogni cinque anni.

L'ispezione avrà per iscopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola:

b) di fare, in conseguenza della ispezione, le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, sulle distinzioni e sulle punizioni dei professori, specialmente in relazione alla legge 8 aprile 1906;

c) di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.

L'incarico di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, nè dare disposizioni relative all'ordine generale degli studi, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.

Art. 4.

Ogni anno, subito dopo la loro nomina, gli ispettori del Circolo si raduneranno nella sede di ciascuna circoscrizione, insieme coi provveditori agli studi delle provincie comprese nelle circoscrizione.

L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal Decreto ministeriale di cui all'art. 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario.

In tale riunione saranno concordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente. Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.

Il Ministero comunicherà ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da eseguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che crederà di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole, o agli insegnanti. Stabilirà anche il tempo, in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di Istituto mai più di un mese consecutivo, e darà le opportune disposizioni per le supplenze.

Compiuta l'ispezione il rapporto sarà spedito immediatamente al Ministero.

Alla fine di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascun Circolo si raduneranno per compilare una relazione collettiva, nella quale, sulla base dei risultati delle singole ispezioni da

loro compiute durante l'anno stesso, saranno esposti i bisogni e le condizioni delle scuole del Circolo.

Il Ministero provvederà in tempo utile all'assegnazione per provincie del fondo occorrente per le ispezioni previste.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno dieci ispettori delle scuole medie.

Di questi ispettori, sei, scelti nelle categorie di cui all'art. 2, saranno permanenti. Essi avranno lo stipendio indicato nella tabella *B* ed il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.

Gli altri quattro saranno temporanei ; il loro incarico sarà annuale e non potrà essere rinnovato oltre un quinquennio. Se apparterranno ai ruoli dei pubblici funzionari, conserveranno il loro posto e godranno i beneficî della relativa carriera. Essi avranno un'indennità annua di L. 2500.

Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio :

a) di predisporre, sulle proposte annuali di vari Circoli, il programma generale delle ispezioni, da sottoporsi all'approvazione del ministro ;

b) di coordinare i risultati delle ispezioni ;

c) di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro ;

d) di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle ;

e) di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione ;

f) di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull'andamento delle scuole secondarie.

Il ministro determinerà le norme per l'ordinamento, per le particolari funzioni, e per le adunanze degli ispettori centrali.

Art. 6.

Le diarie degli ispettori, sia centrali che di circolo, sono calcolate in lire quindici compresa la pernottazione, e in lire dieci senza.

Per il viaggio sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi.

Le liquidazioni, per gli ispettori di Circolo, saranno fatte con mandati a disposizione del Prefetto.

TABELLA A.

Concordato tra Ministero e Commissione

Sedi e circoscrizioni dei Circoli di ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie

Sede principale del circolo	Provincie comprese nella circoscrizione
1. Torino	— Torino, Cuneo.
2. Genova	— Genova, Porto Maurizio, Alessandria.
3. Milano	— Milano, Como, Sondrio.
4. Pavia	— Pavia, Novara.
5. Parma	— Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena.
6. Brescia	— Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.
7. Padova	— Padova, Verona, Rovigo, Vicenza.
8. Venezia	— Venezia, Belluno, Treviso, Udine.
9. Bologna	— Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro, Ferrara.
10. Pisa	— Pisa, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto.
11. Firenze	— Firenze, Arezzo, Siena.
12. Perugia	— Perugia.
13. Macerata	— Macerata, Ancona, Ascoli, Pesaro.
14. Aquila	— Aquila, Chieti, Teramo.
15. Roma	— Roma.
16. Napoli	— Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso.
17. Bari	— Bari, Foggia, Lecce.
18. Catanzaro	— Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria.
19. Cagliari	— Cagliari, Sassari.
20. Palermo	— Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
21. Catania	— Catania, Messina, Siracusa.

TABELLA B

concordata tra Ministero e Commissione.

Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie.

GRADO	Numero	Stipendio
Ispettori permanenti	6	6,000. —
Id. incaricati	4	—

N.B. — A questa relazione e al corrispondente disegno di legge, pubblicati negli atti della Camera legisl. XXIII, sess. 1909, n. 60 seguivano:

1.° Allegato *A* alla relazione: " Relazione che accompagnava il disegno di legge presentato dal Ministro Rava il 2 febbraio 1907 „ (cfr. addietro, pag. 3 e ss.);

2.° Sub-allegato all'allegato *A* contenente un cenno per il servizio di vigilanza nelle scuole medie nei principali Stati d'Europa e negli Stati Uniti d'America (cfr. addietro, pag. 19 e ss.);

3.° Allegato *B*: " Disegno di legge 2 febbraio 1907, n. 623 „ (cfr. addietro, pag. 15 e ss.);

4.° Allegato *C*: " Relazione della Commissione parlamentare presentata il 19 marzo 1908, n. 623-A (cfr. addietro, pag. 25 e ss.).

Relazione della Commissione composta dei deputati: Gallini Carlo, *presidente*, Calisse, *segretario*, Cimorelli, Ciappi, Faelli, Cacciapuoti, Ferraris Carlo, Queirolo e Rossi Luigi, *relatore*, presentata il 19 maggio 1909.

Onorevoli Colleghi!

Provvedimenti legislativi per le ispezioni didattiche erano espressamente voluti dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, la quale stabiliva (articolo 44) che si dovesse sollecitamente istituire un ispettorato per la sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica delle scuole medie. E all'obbligo posto dalla legge corrispondono le necessità pratiche dell'amministrazione; poichè una retta amministrazione dell'insegnamento medio presuppone un organo tecnico che indaghi come tale insegnamento si svolge. Da ciò l'assoluta urgenza del proposto disegno di legge.

Tale disegno di legge era stato già minutamente studiato e lungamente discusso nella passata legislatura; era stato modificato in vari punti, e le modificazioni erano state accettate dal ministro; ed era anche pervenuto allo stato di relazione.

Quindi la vostra Commissione, sia per l'imprescindibile necessità dei provvedimenti, sia perchè convinta della loro opportunità, li accetta senz'altro, dando incarico al relatore, ch'era pure il relatore della Commissione precedente, di riferirsi alle ragioni esposte nella precedente relazione, la quale viene qui riprodotta in appendice (1).

Luigi Rossi, *relatore*.

---

(1) Cfr. la relazione pubblicata a pag. 25.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Art. 1.

Gl' istituti governativi e pareggiati di istruzione secondaria, classica, tecnica, normale e complementare, saranno raggruppati, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizioni, come è indicato nella Tabella *A*, in ognuna delle quali sarà costituito un *Circolo d'ispezione didattica e disciplinare sulle scuole medie.*

Art. 2.

Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati con decreto ministeriale, gli incaricati delle ispezioni per ogni Circolo, tenendo conto del numero, del grado e della ubicazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.

Tali incaricati potranno essere confermati nei due anni successivi, e, compiuto il triennio, esser rinominati soltanto dopo l' interruzione di un anno almeno.

Per talune materie speciali può essere assegnato un solo ispettore a più circoscrizioni.

Gli incaricati saranno scelti, senza ordine di preferenza, tra le seguenti categorie:

a) professori di Università e di altri istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini;

b) provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

c) capi di istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a seguire ispezioni;

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio, e si trovino ad insegnare in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni.

Art. 3.

I professori universitari e i provveditori ispezioneranno di regola i licei, gli istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

I capi di istituti secondari e i professori dei licei, degli istituti tecnici e nautici e delle scuole normali ispezioneranno i ginnasi, le scuole tecniche e la complementari.

Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari delle varie scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per ciascun insegnamento almeno ogni cinque anni.

L'ispezione avrà per iscopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola;

b) di fare, in conseguenza della ispezione, le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, sulle distinzioni e sulle punizioni dei professori, specialmente in relazione alle leggi 8 aprile 1906, n. 141 e 142;

c) di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.

L'incaricato di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, nè dare disposizioni relative all'ordine generale degli studi, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Ogni anno, subito dopo la nomina, gli ispettori del circolo si raduneranno nella sede di ciascuna circoscrizione, insieme coi provveditori agli studi delle provincie comp ese nella circoscrizione.

L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal decreto ministreriale di cui all'articolo 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario.

In tale riunione saranno concordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente. Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.

Il Ministero comunicherà ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da eseguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che crederà di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole o agli insegnanti. Stabilirà anche il tempo, in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di ist tuto mai più di un mese consecutivo, e darà le opportune dispo izioni per le supplenze.

Compiuta l' ispezione il rapporto sarà spedito immediamente al Ministero.

Alla fine di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascun circolo si raduneranno per compilare una relazione collettiva, nelle quale, sulla base dei risultati delle singole ispezioni da loro compiute durante l'anno stesso, saranno esposti i bisogni e le condizioni delle scuole del circolo.

Il Ministero provvederà in tempo utile all'assegnazione per provincie del fondo occorrente per le ispezioni previste.

Art. 4

Identico.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno dieci ispettori delle scuole medie.

Di questi ispettori, sei, scelti nelle categorie di cui all'articolo 2, saranno permanenti. Essi avranno lo stipendio indicato nella tabella B ed il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.

Gli altri quattro saranno temporanei; il loro incarico sarà annuale e non potrà essere rinnovato oltre un quinquennio. Se apparterranno ai ruoli dei pubblici funzionari, conserveranno il loro posto e godranno i benefici della relativa carriera. Essi avranno un'indennità annua di lire 2,500.

Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio:

a) di predisporre, sulle proposte annuali dei vari circoli, il programma generale delle ispezioni, da sottoporsi all'approvazione del ministro;

b) di coordinare i risultati delle ispezioni;

c) di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro;

d) di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle;

e) di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione:

f) di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull'andamento delle scuole secondarie.

Il ministro determinerà le norme per l'ordinamento, per le particolari funzioni, e per le adunanze degli ispettori centrali.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Le diare degli ispettori, sia centrali che di circolo, sono calcolate in lire quindici compresa la pernottazione, e in lire dieci senza.

Per il viaggio sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi.

Le liquidazioni, per gli ispettori di circolo, saranno fatte con mandati a disposizione del Prefetto.

Art. 6.

Identico.

TABELLA A
Concordata tra Ministero e Commissione.

Sedi e circoscrizioni dei Circoli di ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie

Sede principale del circolo	Provincie comprese nella circoscrizione
1. Torino	— Torino, Cuneo.
2. Genova	— Genova, Porto Maurizio, Alessandria.
3. Milano	— Milano, Como, Sondrio.
4. Pavia	— Pavia, Novara.
5. Parma	— Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena.
6. Brescia	— Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.
7. Padova	— Padova, Verona, Rovigo, Vicenza.
8. Venezia	— Venezia, Belluno, Treviso, Udine.
9. Bologna	— Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro, Ferrara.
10. Pisa	— Pisa, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto.
11. Firenze	— Firenze, Arezzo, Siena.
12. Perugia	— Perugia.
13. Macerata	— Macerata, Ancona, Ascoli, Pesaro.
14. Aquila	— Aquila, Chieti, Teramo.
15. Roma	— Roma.
16. Napoli	— Napoli, Caserta, Salermo, Avellino, Benevento, Campobasso.
17. Bari	— Bari, Foggia, Lecce.
18. Catanzaro	— Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria.
19. Cagliari	— Cagliari, Sassari.
20. Palermo	— Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
21. Catania	— Catania, Messina, Siracusa.

TABELLA B
Concordata tra Ministero e Commissione.

Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie.

GRADO	Numero	Stipendio
Ispettori permanenti	6	6,000. —
Id. incaricati.	4	—

Discussione del disegno di legge « Ispezioni didattiche e disciplinari nelle scuole medie » alla Camera dei deputati nelle sedute del 1° e 5 giugno 1909.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari nelle scuole medie ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario, legge*: (V. *Stampato* n. 60-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'on. Zerboglio.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'on. Ferrarini.

FERRARINI. Non ho intenzione di fare un vero discorso.

Presenterò alcune osservazioni, le quali sono inspirate non da un vago desiderio di trovare tutto criticabile a questo mondo, ma proprio da quel sentimento di dovere, che deve provare ciascun deputato, di concorrere, per quanto è possibile, al miglioramento di un disegno di legge...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Benissimo!

FERRARINI ... giacchè mi pare che noi qui dentro troppo siamo ossequienti all'autorità nel senso che spesse volte, e non sempre poi con utilità generale, le discussioni non si fanno o si smorzano, quasi per deferenza che si debba avere a chi propone la legge.

Ora, l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sa quanta sia l'affettuosa e antica deferenza che mi lega a lui, ma, nella libertà di questa deferenza medesima, egli troverà l'espressione migliore dalla mia sincerità.

Il disegno di legge che si presenta oggi alla Camera non è cosa nuova; anzi l'onorevole ministro proponente, nella relazione con la quale presentava nella passata legislatura il medesimo disegno di legge, ebbe cura di tracciarci una storia dei tentativi fatti dal Governo e dal Parlamento per costituire un Ispettorato delle scuole medie.

Si cominciò con la legge Casati e si è venuti via via attraverso le opere e le intenzioni buone spiegate dai migliori ingegni che sono passati per il Ministero dell'istruzione, quali il Coppino, il Baccelli, l'Orlando, il Bianchi il ministro presente Rava; si è passati attraverso a diversi progetti, ed a diversi provvedimenti attuali, provvisori tutti e di durata brevissima.

L'Ispettorato delle scuole medie ha avuto molte attuazioni positive, tutte caratterizzate dalla tendenza a un organismo centrale.

I tentativi di decentramento non sono riusciti fino ad ora ad avere il favore dell'esperienza.

Il ministro attuale crede di poter presentare alla approvazione della Camera un progetto nel quale il decentramento generale è attuato con una grande evidenza, accompagnato, come era poi, si capisce, necessario, dalla costituzione di un ufficio centrale, per la revisione e il coordinamento dei lavori delle ispezioni regionali.

Questo progetto dunque viene avanti alla Camera, ma, mi permetta l'onorevole ministro (e lo dico forse a sua lode, forse a sua censura) con un'aria molto timida.

Dopo gli studi e i tentativi fatti dal 1859 ad oggi, dopo cinquant'anni di esperimenti, il progetto viene presentato, direi, come cosa che debba provarsi e riprovarsi ancora; e non come l'attuazione definitiva di un proposito meditalamente formatosi nell'animo del ministro.

Onorevole ministro, io so che la materia che avete per le mani è grave e difficile: lo prova il fatto di un mezzo secolo di lavoro che le si è fatto attorno senza poterle dare quella organizzazione che risponda pienamente ai bisogni delle scuole.

Permettete però che io osservi che la proposta con quest'aria di espediente, per uscire da un imbarazzo, ha in sè qualche cosa che la fa insicura, che la mina e la rende incerta; e le toglie quell'autorità di comando che è condizione essenziale di ogni legge dello Stato.

Che cosa diranno i nostri insegnanti medi? Diranno che si tratta di un esperimento, e prenderanno la cosa non troppo da ridere e non troppo sul serio. E sorgeranno giorno per giorno le critiche e le censure e continui impulsi e stimoli per nuove modificazioni.

Ed io, pur pensando che, nello svolgersi fervido della vita moderna, non possiamo più sperare nella lunga stabilità dell'opera legislativa, credo tuttavia che anche al giorno d'oggi, nel formare una legge, si debba almeno assegnarle un periodo di attuazione sufficientemente lungo.

E vengo brevemente all'esame dei concetti informatori del disegno di legge.

Vari sono i precedenti di disegni di legge per la costituzione dell'Ispettorato regionale. Ricordo il progetto Villari, nel quale si costituiva un Ispettorato in dieci circoli, con un assieme di cento Ispettori; il progetto Gallo, nel

quale gli ispettori erano trenta; il progetto Orlando, del 1004, che proponeva un personale ispettivo variante da quaranta a sessanta individui; il progetto dell'onorevole Bianchi, 26 giugno 1905, il quale ammetteva sessantasei ispettori regionali più quattro centrali. Finalmente, dopo tutti questi precedenti storici, viene la vostra proposta: essa divide il regno scolastico italiano in ventun circoscrizioni, e ad ogni circoscrizione assegna un campo ispezionabile di circa cinquanta scuole e un personale ispezionante variabile da quindici a venti individui; cosicchè, gli ispettori regionali nelle ventun circoscrizioni, variando per ciascuno da quindici a venti, dovranno essere complessivamente da 350 a 400.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. È un incarico, non un ufficio.

Ferrarini. È questa una mobilitazione di forze assai grande e sproporzionata ai precedenti; ma vediamo se è invece proporzionata ai bisogni.

Ella mi osserva che non ha costituito l'Ispettorato regionale con carattere di fissità di ufficio, ma con carattere di incarico temporaneo; anzi v'è nel disegno di legge una disposizione per cui l'incarico dovrà durare per un mese e non più, sicchè ciascun ispettore sarà in ufficio non più di un mese per ciascun anno.

Comincio col fare alcune obiezioni. Confesso che sono in un gravissimo dubbio di scelta tra il partito dell'incarico fisso e quello dell'incarico provvisorio a coloro che devono fare l'ispezione.

L'ispettorato fisso presenta vantaggi che sono fuori di discussione: a mio parere, ha anzitutto il vantaggio di dare una speciale autorità all'ispettore, il quale è interamente al disopra dei voti, delle contestazioni, delle piccole gelosie, ire e vendette degli ispezionati rimasti malcontenti; ha anche l'altro vantaggio di mettere un corpo d'ispettori con carattere di stabilità in contatto diretto, non col Ministero amminisirativo, ma con la persona del ministro. Data poi la loro tecnicità, che io credo possa esser tanto maggiore quanto minore sarà il loro numero, gli ispettori stabili potrebbero costituire, oltre che un ufficio di vigilanza didattica e disciplinare, anche un ufficio di consulenza, di cui il ministro potrebbe grandemente aiutarsi.

Ha però un difetto, che il ministro ha benissimo rilevato nella sua relazione, citando anche l'autorità del suo predecessore, onorevole Orlando; il difetto che, dato un corpo stabile di ispettori, è troppo facile la sua burocratizzazione, il suo irrigidimento.

Il mondo ideale, scientifico, didattico si svolge al disopra delle contingenze della individuale natura umana. Ciascun organismo umano può dare quel ren-

dimento che le sue energie concedono; energie che, ad un certo momento della vita, diminuiscono, indeboliscono, e rendono l'uomo incapace a seguire l'avanzamento continuo, ascesionale della generica mentalità umana.

Questo è il danno dell'ispettorato fisso, che però non credo irrimediabile, perchè la stabilità del personale non dovrebbe significare che esso debba essere composto di persone persistenti in quell'ufficio per venti o trent'anni: i suoi componenti dovrebbero scegliersi tra persone, che già abbiano dato per i loro studi, per l'insegnamento compiuto, per gl'impieghi occupati, tale esperienza di sè, che un uomo non può dare rimanendo ancora in giovanissima età, e quindi questi ispettori non avrebbero certo innanzi a loro molti anni di servizio da prestare ancora.

E veniamo all'ispettorato temporaneo, come è stato costituito nel disegno di legge dell'onorevole Rava.

Voi prendete professori delle Università, provveditori agli studi e capi d'istituto o insegnanti di scuole medie da oltre un certo tempo, e ne costituite un corpo di ispettori di vostra elezione.

Dico francamente il mio parere, che ripeterò e svolgerò a proposito della legge per l'insegnamento superiore. Noi, in Italia, da gran tempo vediamo che la disciplina nelle scuole, tanto dei maestri, che degli scolari, non è soverchia e da gran tempo, specialmente noi come autorità amministrativa, come Ministeri e Governo, facciamo opera anche presso gli insegnanti per distoglierli dal loro ufficio.

Gli insegnanti universitari per il loro tecnicismo, per le loro particolari condizioni scientifiche, sono chiamati spesso ad altri incarichi, togliendoli dalla scuola per tempo più o meno lungo. Sarà una necessità; ma non sarebbe bene che, per esempio, queste chiamate venissero fatte nei mesi di vacanze, invece che nei mesi di scuola, lasciando così i professori alla loro funzione?

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* Sono fatte anche nei mesi di vacanza.

Ferrarini. Ora, questo male che lamento riguardo alle Università, voi lo portate nelle altre scuole, distraendo da esse i capi d'Istituto e gli insegnanti. Ciò sinceramente non credo che sia da approvare.

Gli uomini, onorevole ministro, sono della stessa natura, siano scolari, siano insegnanti o capi di istituto. Vi è qualche uomo particolare che ha la vera e propria vocazione della scuola e dell'ufficio, e che anche per una momentanea distrazione non si leva fuori dell'ordine dei suoi studi e del bisogno

della sua anima; ma vi sono tanti uomini che insegnano con mezze vocazioni; vi sono uomini, che hanno bisogno di essere tenuti nelle loro scuole senza interruzione, perchè seguitino a compiere per bene il loro dovere.

Quando voi prendete dei professori di istituto tecnico o di liceo e li mandate per un mese a fare ispezioni, per quel mese essi la scuola non la vedono più. Quando poi vi tornano, trovano gli scolari preparati alla meglio da un supplente, con profonde lacune e deficenze, dal punto in cui li hanno lasciati al punto in cui avrebbero potuto portarli essi col loro continuato insegnamento.

Ritornano i maestri distratti, ritornano col desiderio di rinnovare l'ispezione, se fosse possibile, nel mese dopo, e gli scolari risentono che l'anima del loro insegnante non è più con loro, non è più tutta loro.

Voi chiamate allo ispettorato anche i provveditori agli studi. Ma, se io ho capito, la funzione del provveditore al giorno d'oggi dovrebbe essere ridotta ad una funzione puramente amministrativa. Qui dentro si discusse una volta di sopprimere il provveditorato.

Ciuffelli, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Non sarebbe una buona cosa.

Ferrarini. Ciò vedremo poi.

Si discusse, dunque, di sopprimere il provveditorato e di creare... precisamente il corpo dell'ispettorato.

Poi si è pensato di lasciar vivere i provveditori e di creare vicino ad essi un corpo di ispettori.

Comincio coll'ammettere che questo possa essere un bene; ma siccome il provveditorato intanto ha la sua ragione di essere in quanto diventa, diremo così, incaricato, sopra ogni altra cosa, della parte amministrativa delle scuole: se voi giustificate la sua conservazione per il servizio amministrativo che deve essere la sua funzione; come fate poi a levarne parecchi di qua e di là, per mandarli attorno a fare gli ispettori?

Ma allora il provveditorato amministrativo resta scoperto e questo è per me un altro grosso inconveniente del vostro progetto.

Ma il male maggiore sta in altro, e cioè che voi non date alcuna sodisfazione alle aspirazioni che sapete essere forti negli insegnanti di partecipare alla elezione dei propri ispettori. Perchè la scuola media deve essere trattata peggio della scuola universitaria?

L'onorevole ministro propone di formare un corpo elettorale di nomina ministeriale.

Ma siccome il comporre un corpo di circa 400 persone è un affare grosso, che voi, personalmente, non potete compiere, così gli insegnanti osservano che li mettete in balia di ispettori eletti dai capi di divisione o capi servizio del Ministero.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ma vuole che non conosca i professori, caro collega?

FERRARINI. Permetta a me il dubbio della sua conoscenza personale sicura, mentre gli insegnanti medi sono migliaia. Poi li conosceranno i ministri che verranno in avvenire? Qui tra me è lei c'è un contrasto vivo di opinione...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Salvando l'amicizia.

FERRARINI. Questa è al di sopra di ogni cosa. Tutte le volte che un ministro mi dice: c'è di mezzo la mia funzione, la mia persona, la mia sincerità, la mia alta scrupolosa osservanza del dovere, io ribatto che l'applicazione delle leggi non deve dipendere dalle qualità personali del ministro, ma deve essere assicurata dal contenuto delle leggi stesse, essendo un dovere del legislatore anche la considerazione della possibilità di ministri di scarsa coscienza. Qualcuno dirà che io sono troppo vivo nella critica; ma non è detto che debba fare un discorso di compiacenza per voi, e voi siete un'anima superiore e non lo vorreste.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* No.

FERRARINI. Vengo a parlare di ciò che volete fare di questo corpo di ispettori. L'articolo 2 comincia con lo stabilire da quali categorie saranno presi i professori; e l'articolo 3 parla della sostanza delle funzioni di questi ispettori.

Ogni anno gli ispettori si devono radunare nel mese di settembre e al loro convegno si devono trovare anche tutti i provveditori del circolo, ma nelle legge non trovo perchè questi vi debbano essere e quale funzione vi abbiano ad esercitare.

Si fa questo convegno di tutti gli ispettori e dei provveditori del circolo, e si prepara un piccolo programma delle ispezioni che dovranno farsi nell'anno in riferimento ai bisogni e alle condizioni particolari delle scuole del circolo.

Poi questo piccolo programma si manda al Ministero dove c'è l'Ispettorato centrale, e questo, mettendo insieme tutto il materiale fornito dai 21 circoli, e coi 21 programmi particolari, prepara un programma generale che il Ministero farà poi eseguire.

Eseguire in che modo? Ecco qua. Mano mano che viene il bisogno di fare qualche ispezione il Ministero impartisce l'ordine ad un ispettore di andare a

compierla, attenendosi ai criteri del programma generale ed anche seguendo le norme che caso per caso gli fossero prefisse secondo i bisogni e le circostanze.

Ora io mi domando: che bisogno c'è, per preparare un programma di ispezioni, di cominciare dal fare studiare i programmi in 21 circoli, e cavarne poi un estratto di programma generale?

Non intendo: per me credo che le linee fondamentali, i principî veri dell'istituto dell'Ispettorato, la sostanza delle sue funzioni, onorevole ministro, non li dovete andare a cercare volta per volta dai circoli, ma li dovete avere fissati voi nella vostra mente e dichiarati qui entro la legge.

Altrimenti se non impariamo dalla legge quale è la funzione di questi ispettori, e se aspettiamo a vederla concretata dal Ministero ogni anno sopra i 21 piccoli programmi dei circoli, mi pare che stiamo preparando un provvedimento legislativo che avrà applicazione nei primi tempi finchè fresco e vivo sarà lo zelo degli ispettori e dei funzionari; ma dopo, tutto intristirà e si finirà per avere un'altra di quelle istituzioni scolastiche vissute giusta la volontà degli uomini cui successivamente furono commesse e poi finite da sè miseramente.

Ne avete addotti esempi nella vostra relazione stessa; io ricordo quei trenta esaminatori famosi, sotto i quali siamo passati voi ed io nei nostri esami di licenza liceale, che formavano una istituzione così utile, come dite voi, e che intisichita fu un dì ricordata come morta senza che nessuno ne avesse mai scritto l'atto di decesso.

Onorevole ministro, io che appartengo al settore che è ingiustamente in voce di scapigliato e senza disciplina, ho un grande e vivo sentimento del dovere e della disciplina quando è alimentata da uno spirito di ragione e giustificata dai fini che con essa si debbono conseguire.

Ora quando io mi trovo davanti a questo vostro ispettorato così formato per dei fini che non ci sapete precisare, con dei compiti di cui aspettate la determinazione dagli ispettori stessi, mi domando se noi facciamo leggi perchè siano positivamente adempiute ed osservate o le facciamo tanto per gettare in mezzo alla scuola un argomento nuovo di disputazioni.

Onorevole ministro, vi è nell'ispettorato un altro punto, che a me pare difettoso assai. Si creano 400 ispettori, circa.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ma no!

Ferrarini. Siano 350, o se ella vuole anche 300 soltanto, per il mio ragionamento fa lo stesso. Insomma, si creano tanti ispettori per fare osservare nelle scuole medie, in primo luogo, la disciplina ed, in secondo luogo, per cu-

rare che l'insegnamento sia impartito in modo veramente efficace e secondo i postulati della scienza pedagogica. Poi di tutto questo non si fa niente. Sicchè l'ispettorato così costituito vi dà questo risultato: quando vi sarà un bisogno, il Ministero manderà un ispettore; e così è soltanto assicurato che ad ogni cinque anni ogni scuola avrà una ispezione.

Onorevole ministro, quando il corpo dell'ispettorato, che voi proponete, non riesce ad essere un elemento di governo della scuola in continuo contatto con voi, per dirvi giorno per giorno della scuola tutte le condizioni e tutti i bisogni, per quale fine lo create voi? Per fare una ispezione nelle scuole ogni cinque anni, bastano pochi ispettori centrali senza dubbio.

Per avere un ispettorato scolastico, secondo me, è necessario che questo ispettorato abbia una continuità di funzione nella scuola, altrimenti, ripeto, noi facciame delle cose vane.

Onorevole ministro, io trovo nel corpo della vostra relazione due affermazioni che non mi sembrano esatte. Voi dite che gli ispettori regionali non debbono essere i maestri dei maestri e non debbono andare a fare nessun insegnamento, ma debbono semplicemente essere degli uomini mandati ad osservare, ricercare, raccogliere, per riferire. Aggiungete poi che i maestri dei maestri si troveranno nel Ministero, presso la vostra persona, nell'ufficio centrale.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ma no!

Ferrarini. Comprenderò male, ma io leggo nelle relazioni proprio così!

Onorevole ministro, se voi avete creato un corpo degli ispettori, io ho sempre creduto che chi è sopra degli altri debba esservi sopra anche per forza morale ed intellettuale, e che chi ispeziona un altro in materia di insegnamento debba sapere insegnare. Questa è la mia convinzione.

Aggiungo che l'ispettore deve essere tale che volta per volta con la parola diretta, immediata, durante la visita, corregga, consigli, esorti, rinsaldi la virtù dei docenti. Altrimenti cosa si fa?

Se voi volete che gli ispettori siano strumenti meccanici, buoni ad ascoltare e riferire, voi li mettete in poca considerazione di fronte agli insegnanti ispezionati, presso i quali debbono andare invece con tutta l'autorità loro personale e con tutta l'autorità dell'ufficio da voi a loro commesso.

Onorevole ministro, concludo le mie brevi osservazioni; e dichiaro che sento altamente e vivamente la necessità d'un ispettorato nelle scuole. Per fortuna, abbiamo le scuole medie ancora bene organizzate, relativamente ad altre scuole di cui parleremo altra volta. Specialmente la disciplina nelle scuole medie è ancora osservata abbastanza.

Credo che la funzione dell'ispettorato sia una necessità; lodo in voi la intenzione manifestata colla presentazione del disegno di legge; ma penso che i concetti fondamentali che avete preso per guida, non vi condurranno molto in là.

Voi domandate di fare un esperimento; ma permettetemi di dirvi che, poichè nella vostra proposta manca l'idea fondamentale sicura, lucida, vivificatrice, lo esperimento non sarà buono. Auguro di avere torto io e ragione voi nell'avvenire.

Avrei da fare ora una preghiera. Avevo presentato una interrogazione circa un desiderio degli insegnanti delle scuole medie. Per la legge del 1906 e pel regolamento relativo, del 3 agosto 1908, quando si debbono compilare gli elenchi degli insegnanti ammissibili prossimamente al godimento dell'aumento quinquennale, si fa anche un elenco di coloro che godranno di esso beneficio in via anticipata.

Fra i diversi criteri che debbono adoperarsi per la scelta dei beneficiati dall'aumento anticipato, la legge ed il regolamento indicano le relazioni degli degli ispettori.

Sappiamo che gli ispettori promessi in virtù della legge del 1906 non funzionano ancora, tanto vero che ora discutiamo della loro creazione.

Ma credo che, proprio di questi giorni, si stiano compilando gli elenchi dei beneficiati dall'aumento anticipato. Poichè mancano le relazioni degli ispettori, sarebbe desiderio degli insegnanti (ed io credo di sapere che questo desiderio, onorevole ministro, non vi è disaccetto) che, questa volta, nella mancanza di un criterio che dovrebbe essere importante per dare il beneficio dell'aumento anticipato, voi teniate conto di tutta la carriera degli insegnanti.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. È naturale!

Ferrarini. E così, ho convertito la mia interrogazione nella chiusa del mio discorso, e ringraziandovi finisco.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

(*Non c'è*).

Si intende che rinunzi a parlare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Scalori.

Scalori. Avrò poche cose da dire; dopo il discorso esauriente dell'amico e collega Ferrarini.

Credo, al pari di lui, alla necessità d'un ispettorato che eserciti funzioni di controllo nelle scuole medie; ritengo utile questo istituto, il quale fu chiesto dalla stessa classe degli insegnanti, allorquando essa ottenne taluni miglioramenti

di carriera e di retribuzione con la legge del 1906. Non credo però che l'istituto, qual'è quello regolato dalla proposta di legge, raggiunga l'intento che è certo nell'animo dell'onorevole ministro.

La critica a questo progetto di legge io la scorgo nella stessa acuta relazione dell'onorevole relatore, allorquando ammette che il provvedimento stesso ha carattere di provvisorietà; ed è questa provvisorietà il guaio maggiore del disegno di legge. Mi sembra che l'ispettorato, per raggiungere i suoi fini, debba essere permanente; permanente tanto come ispettorato regionale che come ispettorato centrale, del quale sono già disegnate le linee in questo progetto di legge.

Ma all'istituzione dell'ispettorato permanente si opporrà la ragione finanziaria, la questione cioè della spesa; si dirà fors'anco che a questo si addiverrà in seguito quando delle proposte concrete sulla riforma della scuola media verranno portate al Parlamento. Ma a questo riguardo io penso anzitutto che la spesa, in un tema così importante, non dovrebbe eccessivamente preoccupare, e d'altra parte io sono assai scettico quanto alla sollecitudine dei lavori della Commissione incaricata di studiare la riforma della scuola media. È noto infatti che quella Commissione fu creata circa quattro anni or sono dall'onorevole Bianchi, quando reggeva il dicastero della pubblica istruzione; si sa che quella Commissione ha compilato uno schema di proposte nel 1907; che l'anno scorso in gennaio prometteva a breve scadenza la pubblicazione della sua relazione la quale ancora non ha visto la luce. È stato invece pubblicato un bellissimo volume dal Galletti e dal Salvemini intorno alla scuola media, volume di 500 pagine compiuto da due persone che non avevano avuto mano nei lavori della Commissione nominata dall'onorevole ministro...

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ci erano stati.

Scalori. Per breve tempo, ma si erano allontanati e risiedevano (ragione questa di maggior difficoltà per la loro collaborazione) l'uno a Voghera, l'altro a Messina.

Io penso adunque che da questa provvisorietà dell'istituto, da questa mancanza di permanenza dell'Ispettorato scaturiscano molti dei difetti che appaiono dagli articoli del disegno di legge. Anzitutto io sono d'accordo con l'onorevole Ferrarini nel non ammettere l'oppurtinità che gl'ispettori sieno di nomina ministeriale, e questo naturalmente non dico per la persona del ministro Rava, pel quale ho grande stima non solo per l'ingegno ma anche per la probità personale, ma per una questione di principio.

Io credo che dato il principio di giustizia approvato con la legge del 1906, per cui gli uffici dell'insegnamento debbono essere ottenuti soltanto attraverso i concorsi, non si possa poi dare l'incarico d'ispettore, che deve controllare la opera di professori e di presidi, semplicemente per decreto ministeriale.

Mi si risponderà, forse, come dice l'onorevole relatore, che vi sono delle qualità morali che non possono essere convenientemente apprezzate in un concorso e che il ministro solo può valutare. Ma io aggiungo, che occorre che gli insegnanti non comincino a dubitare del valore e delle attitudini di chi li deve giudicare, e solo il concorso può tranquillarli.

Piuttosto si dica (ed è un inconveniente derivante dalla provvisorietà e dalla breve durata della nomina, la quale può durare soltanto un anno o tutto al più tre anni) che, per questa condizione di cose, i concorsi si succederebbero a breve scadenza e in grande numero, creando un lavoro ingente aggiunto a quello ponderoso già esistente.

Io noto anche che dalla mancanza dell'Ispettorato permanente derivano altri difetti.

Vediamo infatti come gli ispettori chiamati ad esercitare le ispezioni nelle scuole sieno posti in varie categorie: insegnanti universitari, provveditori, presidi di istituti scolastici e insegnanti di scuole medie, ai quali si affida il compito di ispezionare, di regola, si dice, le scuole di grado inferiore. Ora io mi permetto di avere al riguardo delle idee diverse da quelle espresse dall'onorevole ministro. Io penso proprio che i migliori ispettori di certe scuole siano gli insegnanti che da quelle scuole sono usciti e che nelle scuole stesse si sono perfezionati.

Io credo che i più valenti ispettori della scuola tecnica, ad esempio, siano i professori della scuola stessa, che in quell'ambiente hanno lungamente insegnato, acquistando buon metodo didattico e piena padronanza dei programmi. Così può ripetersi che gl'ispettori preferibili negli istituti tecnici o nei licei sono appunto quelli che al liceo e all'istituto hanno appartenuto come ottimi docenti e che ne uscirono con questo riconoscimento di particolare valentia che dovrebbe essere la nomina ad ispettore. Ma data la provvisorietà dell'ispettorato a questo non si può addivenire perchè non accada che l'ispezionato di oggi non divenga domani l'ispettore di chi lo ha controllato. Aggiungo poi che la creazione di questi ispettori non permanenti porta l'inconvienente lamentato dall'onorevole Ferrarini, che l'ispezione cioè avrà luogo soltanto saltuariamente, a lunga scadenza, e che alcune scuole potrebbero stare perfino cinque anni senza esser visitate dall'ispettore.

Ora non è da queste visite saltuarie e di carattere eccezionale che possa ottenersi l'esito sperato di migliorare l'andamento degli studi. È soltanto col fatto che l'ispettore possa visitare le scuole molto spesso, che debba essere, come si esprime il Salvemini, il consigliere didattico, dell'insegnante, che la scuola abbia a progredire.

Ma quando l'ispettore visiterà la scuola ogni cinque anni è certo, che dall'ispezione non potranno derivare i risultati sperati dall'onorevole ministro; senza contare poi l'inconveniente che, per il criterio che presiede alla nomina degli ispettori, vi saranno delle vacanze prolungate, delle parentesi negli studi. sia nelle Università, sia nelle scuole secondarie.

E se anche il professore ispettore sarà durante il mese d'assenza sostituito da un supplente, non se ne avvantageranno certo gli studi e ne avrà pregiudizio spesso la stessa disciplina della scuola.

E noi che dobbiamo, specialmente negli studi universitari, lamentare la frequenza delle vaganze legali, e molte volte anche delle illegali, a queste dovremmo aggiungere anche le vacanze che saranno conseguenza della assenza dell'insegnante chiamato per un mese ad ispezionare le scuole.

Io avrei poco ancora da aggiungere per dimostrare che l'ispezione, come è pensata dall'onorevole ministro, non riesca ai fini che egli si propone. Bisognerebbe che l'ispettore avesse la possibilità, oltre che di frequentare spesso la scuola, di assistere sempre, o quasi, agli esami trimestrali che nella scuola si fanno. Allora, naturalmente, come pensa il Mazzoni, egli avrebbe l'opportunità di valutare, non tanto il modo dell'insegnamento, quanto il risultato dell'insegnamento stesso; mentre con l'ordinamento proposto tale intento non si potrà raggiungere.

Altri difetti, altre manchevolezze, ha il disegno di legge tra cui notevole la mancanza della norma che agli insegnanti interessati si dia comunicazione del risultato dell'ispezione.

Ora questa è una deficienza, che deve essere colmata, ed all'uopo, di accordo con vari colleghi, presenterò una proposta di emendamento, rispondente del resto alle disposizioni della legge sullo stato giuridico, per cui oggidì anche le note informative dei presidi, quando siano sfavorevoli ai professori, devono essere loro comunicate.

Si deve quindi riconoscere che il risultato dell'ispezione, per quanto riguarda l'azione didattica dell'insegnante, non debba essere dall'insegnante stesso ignorato.

Ha ragione il collega Ferrarini quando segnala la inopportunità che alle sedute del circolo di ispezione partecipino i provveditori della zona del circolo stesso. E ciò anche per il fatto che i provveditori possono essere stati o possono essere a breve scadenza superiori gerarchici degli ispettori stessi, dei quali può essere per tal modo vulnerata la libertà d'azione.

Queste le ragioni per cui io non potrò dare voto favorevole al progetto di legge presentato dall'onorevole Rava. E penso che se un ordinamento più razionale all'ispettorato potrà farsi (ed io l'auguro sollecito), questo dovrà costituirsi mediante un corpo di ispettori che non servano soltanto ad esercitare un ufficio di sorveglianza, non dico di polizia, perchè il nostro egregio relatore non vuole che si parli di polizia nella scuola, ma che formino un organo di consulente preziosissimo del Ministero.

Il Ministero potrà trarre da questo corpo degli ispettori ammaestramenti, consigli e utili direttive, le quali varranno a fargli risolvere i problemi che gravano sulla scuola e la cui soluzione ritarda troppo, come, ad esempio, la questione degli esami.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Quella degli esami è risoluta per legge.

Scalori. . . la questione degli esami di maturità, quella del ruolo unico, quella dei limiti di età. E se fosse qui l'onorevole Rampoldi palpiterebbe certo il suo cuore paterno al pensiero della sorte fatta al suo progetto relativo ai professori più aziani costretti a rimanere nell'insegnamento, ad onta che abbiano varcato e di molto l'età avanzata. Ci sono insegnanti che hanno compiuti i 75, gli 80 anni: l'anno scorso è morto nell'Umbria un insegnante di disegno che aveva 82 anni e che era affetto da tremolio cronico alle mani.

Insegnanti di ginnastica vi sono, che hanno compiuto 75 anni, affetti da artrite deformanet. Questi sono i casi tipici che dimostrano la necessità e l'urgenza del provvedimento che era proposto dall'onorevole Rampoldi. Abbiamo qualche preside che ha 85 e fino a 90 anni, ed anche qualche preside che a quell'età è pure affetto da epilessia. Io domando se questa condizione di cose possa a lungo continuare.

Io credo anche che l'ispettorato, razionalmente organizzato, potrebbe dare qualche consiglio opportuno al ministro in quel che ha tratto alla distribuzione della popolazione scolastica nel nostro paese.

È un fatto che abbiamo degli istituti di insegnamento che hanno una pletora di scolari, che hanno tante classi aggiunte che oramai nell'elencarle è quasi esaurito l'alfabeto.

Vi sono delle città, nelle quali si è raggiunta la lettera H, e anche la lettera L nel designare le classi parallele. La qual cosa obbliga a un lavoro sfibrante gli insegnanti, costretti a compiere spesso 28 e anche talora 32 ore d'insegnamento. E fra questi insegnanti ci sono anche dei presidi, dei direttori, i quali non so come possano assolvere il compito loro assegnato di dirigere la scuola, quando, oltre all'ufficio di direzione, abbiano quello di insegnante con un orario di 28 ore di lezione alla settimana.

Vi sono istituti, viceversa, che soffrono di anemia e che vivono non so per quale ragione: diremo per ragione di ubicazione; forse perchè la distanza sarebbe troppo lunga perchè gli scolari potessero giungere a centri maggiori di insegnamento. Ad ogni modo è strano che vi sieno scuole con undici, dodici, venti scolari soltanto.

Ho molti dati in proposito, che sono abbastanza dimostrativi, ma mi limiterò a ricordare Lovere, in Lombardia, dove c'è un ginnasio che ha undici scolari: ne aveva undici nell'anno scolastico 1905-906, e ne aveva ancora undici nell'anno scolastico 1906-907.

Quindi abbiamo da una parte esuberanza di scolari, e d'altro canto invece altre località dove gli scolari fanno difetto completamente.

È quindi opportuno che anche su questa questione il ministro porti la sua attenzione.

A me pare dimostrato quale largo campo di provvida azione consultiva per il miglioramento degli studi medi potrebbe avere l'ispettorato, ove si fosse convenientemente provveduto alla sua organizzazione.

Per le ragioni che ho detto, però, io non potrò unire il mio voto modesto a quello dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, che sono competentissimi in materia e che hanno data tanta parte della loro nobile attività alla scuola, per approvare il progetto di legge presentato. (Bene!).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leonardo Bianchi.

Bianchi Leonardo. Prendo poche volte la parola quando si tratta di leggi riguardanti la pubblica istruzione; ma a proposito dell'attuale disegno di legge non posso esimermi dal dovere di esprimere il mio pensiero e fare alcune considerazioni, e alcuni appunti.

Anzitutto non è a dire che l'ispettorato non sia una vera necessità; bisogna considerare l'Ispettorato meno forse dal punto di vista disciplinare che dal punto di vista didattico, perchè il ministro della pubblica istruzione conosce poco o nulla di tutto ciò che accade e della vita che si vive negli istituti di

scuole secondarie. L'attenzione del ministro viene richiamata soltanto a qualcuno di essi quando vi accade qualche cosa di spiacevole o qualche scandalo, perchè allora si ricorre al Ministero informandolo dell'accaduto e si è obbligati, allora solamente e per forza di cose, ad inviare sul luogo un'ispettore ed a procedere ad un'inchiesta la quale ordinariamente non dà i risultati desiderati per ciò che riguarda la verità circa l'andamento di quello istituto, e nemmeno a far luce sul fatto specifico per il quale l'inchiesta venne ordinata. Ciò è evidente per la ragione che in poco tempo uomini nuovi non possono aver conoscenza dell'organismo della scuola e degli uomini, e a rendersi conto delle vere ragioni dei fatti che hanno richiamata l'attenzione del ministro.

Ma quello che deve più persuadere la Camera della necessità assoluta della ispezione agli istituti ed alle scuole secondarie è che in genere non si sa nulla dell'andamento didattico della scuola.

Da anni in Italia si lamenta la decadenza, rispetto al progredire del sapere, della coltura dei giovani che sono licenziati, e la stanchezza che produce nei giovani la scuola secondaria così come è oggi organizzata. Ma indipendentemente dai programmi, che pure richiedono una analisi accurata da parte del Ministero della istruzione pubblica, non esiste armonia tra i diversi professori nell'assegnare quel tanto di compito che conviene ai giovani, per tal guisa che possa risultarne quell'insieme di proporzioni delle diverse materie che è anche condizione della normale evoluzione della mente degli alunni, e contribuisca a svolgere le loro energie mentali.

Questa mancanza d'armonia appunto produce quella stanchezza, che è conseguenza della farragine che da tutti si lamenta, e che si riverbera sulla vita successiva dei giovani, in quanto produce a sua volta quella mancanza di eneria nelle lotte per l'esistenza nei complicati congegni della vita moderna. Se non mi sono ingannato, essere, cioè, tale fiacchezza di carattere e di energia, almeno in parte, l'espressione delle condizioni della scuola secondaria, ognuno intenderà la ragione che mi fece sentire quasi l'obbligo di nominare la Commissione Reale, la quale doveva procedere all'esame dell'attuale stato della scuola media, dei suoi effetti, della sua efficacia sulla cultura, sul carattere, ed avvisare, se mai, alle riforme che da quell'esame fossero legittimamente scaturite.

A me dunque pareva che fosse questo il momento opportuno, e mi duole di doverlo ricordare, di creare un Ispettorato, che fosse in grado di adempiere davvero il proprio mandato, e che riuscisse a semplificare i congegni molto complicati della nostra scuola, e in generale dei nostri ordinamenti scolastici.

Avrei desiderato che il Provveditorato fosse stato trasformato in Ispettorato, perchè mi pareva che fosse riuscito più efficace organizzando due Ispettorati, quello delle scuole primarie e quello delle scuole secondarie, senza l'intermediario di questo organismo del Provveditorato, che mi pare abbia fatto il suo tempo.

Il Provveditorato è un ramo, già molto invecchiato, che occorerebbe potare, mi sia permessa la parola, dal vecchio albero dei nostri ordinamenti scolastici; giacchè, quando creiamo nuovi Istituti, sarebbe logico, utile trasformare o eliminare quelli, che possono essere stati utili, come tanti organi negli organismi vivi, che scompaiono per un più utile adattamento all'ambiente. Quando per nuove necessità creiamo nuovi congegni è per le meno logico supporre che i vecchi congegni non rispondano più al fine per il quale vennero creati in una precedente fase della loro evoluzione, ma che oggi non sono più utili.

Il Provveditorato non è stato di alcuna efficacia per la scuola primaria e lo desumo dal fatto che là, dove le provincie, o i comuni, non hanno provveduto per conto loro allo sviluppo della scuola primaria, l'educazione popolare è rimasta rudimentale e il Provveditorato per una ragione, o per un'altra, non è riuscito ad infondere nessun alito di vita in quelle amministsazioni comunali, o provinciali, che non hanno adempiuto il loro dovere verso il paese e verso la legge per la obbligatorietà della scuola. Il Provveditorato non è riuscito a infondere alcun benessere, ad esercitare alcuna utile funzione sulla scuola secondaria, la quale si sottrae nella maniera la più assoluta al Provveditorato.

È vano affermare il contrario; i fatti sono là a dar ragione di quanto asserisco. Esso non esercita che ufficio amministrativo. Ma dal momento, che voi avete creato od avete allargato un organismo così efficace per la scuola primaria, quale è l'Ispettorato, con un semplice miglioramento della organizzazione dei Consigli provinciali scolastici, avreste potuto se non altro ottenere quella maggiore responsabilità che deve gravare su coloro, che sono designati come garanti del buon andamento e di un più vigoroso sviluppo della scuola primaria. Così l'Ispettorato avrebbe potuto avere tutta la responsabilità per il normale andamento della scuola secondaria, togliendo di mezzo un organo, di cui io non vedo la funzione se non nel senso burocratico. Niente di peggio che burocratizzare la scuola; molte energie si sciupano nei congegni burocratici, e spesso si perde di vista il fine.

Ma, poichè il disegno di legge conserva il provveditorato, io non sarò certo, che proporrò emendamenti, che mirino a trasformare così fondalmente, questa

legge, la quale probabilmente, mutata con questi concetti, non verrebbe accettata nè dal ministro, nè dal relatore.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. E nemmeno dal Senato!

Bianchi Leonardo. È necessario quindi che mi limiti a semplici osservazioni, le quali mi sembra abbiano qualche fondamento, ma che sono destinate forse a cadere nell'oblio degli atti parlamentari.

Quello che importa maggiormente al legislatore è l'efficacia che voi vi ripromettete dall'Ispettorato, perchè non è lecito supporre che una legge venga proposta per la voluttà di farne.

Questa efficacia credo non si possa conseguire se non quando si abbia un Ispettorato stabile. Non ci lusinghiamo, onorevole ministro, ed onorevoli colleghi, noi molte volte facciamo leggi, per soddisfare un bisogno idealistico (e mi pare che da qualche tempo in qua sia questo l'andazzo) per non applicarle. Ne abbiamo tante, delle quali ancora si attende quella efficacia che il legislatore se ne riprometteva.

Quale il risultato che ci proponiamo di conseguire con l'Ispettorato? Quell di conoscere l'organamento delle scuole, di avere tutti i dati necessari per quelle possibili modificazioni che si possano introdurre nell'ordinamento delle scuole, e che crediamo necessarie per dare giovani più colti e più forti alla patria.

Oltre di questo, noi ci ripromettiamo quell'ordinamento disciplinare armonico che è una necessità per ogni organismo, perchè dove manca l'armonia, la coesione e la proporzionale funzione specifica delle diverse parti, non vi può essere vita efficace. Il contrario è essenzialmente fiacchezza o malattia. Come volete ottenere questo con le ispezioni temporanee? E quando voi nel disegno di legge dite che una scuola debba avere una ispezione per lo meno ogni cinque anni, non capite che create una illusione! Chi volete che creda all'efficacia di una ispezione ogni cinque anni? Ed anche se venisse una volta ogni anno!

Io credo che allora solo possiamo avere conoscenza completa degli ordinamenti scolastici, quando vi sia un ispettorato vigile, che viva per il suo ufficio, e del suo ufficio senta tutta la dignità e la responsabilità, in modo da avere conoscenza completa di uomini e di cose, di ordinamenti didattici e di organizzazione di ciascun Istituto, di tutti gl'incomvenienti riferisca al Ministero, e questo possa disporre o modificare in una maniera o nell'altra, per tal guisa che l'Istituto riesca veramente quello che deve essere, rappresenti una fonte di forze, e raggiunga l'obiettivo per il quale venne creato.

Noi che cosa facciamo invece? Facciamo una legge che grava sul bilancio dello Stato, e graverà enormemente più in avvenire.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma no, costa soltanto 350 mila lire: è stabilito dalla legge precedente.

Bianchi Leonardo. Non sono ministro, e ne so meno di lei... Ma a questa maniera l'Ispettorato sarà un'altra creazione più dannosa che utile.

Con questa forma di Ispettorato, non riuscite a nulla. O voi terrete tutti i vostri 200 o 300 ispettori sempre sparsi di qua o di là, sempre in attività, e la spesa graverà moltissimo sul bilancio dello Stato; o queste ispezioni non si faranno che molto di rado, e queste rare ispezioni saranno assolutamente inutili' e sarà frustato lo scopo che la legge si propone di conseguire. Questa è, secondo me, la verità.

E poi, l'incarico temporaneo! Mi limito a fare un'altra osservazione, perchè dopo i bellissimi discorsi dei colleghi Ferrarrini e Scalori non credo di dovermi dilungare molto.

L'incarico temporaneo, oltre a riuscire inutile, non dà la responsabilità a chi compie funzioni, che soltanto temporaneamente gli sono affidate. La responsabilità viene dalla stabilità dell'ufficio; non è vero che l'ufficio stabile cristallizzi le menti, e stanchi e fiacchi le forze, come testè accennava l'onorevole Ferrarini. Noi dovremmo allora dubitare di tutti gli impiegati ai quali sono affidati delicatissimi uffici; dovremmo dubitare delle funzioni le più alte che sono compiute da tutti gli uomini che fanno parte della grande macchina dello Stato, e danno ad esso vita; dovremmo dubitare degli stessi professori delle scuole secondarie ed universitarie.

E perchè di questi uomini che a cosiffatto ufficio fossero chiamati, come ultima tappa della loro onorata carriera, a loro affidando la funzione alta e delicata d'ispettore alle scuole medie, si dovrebbe dubitare che, solamente perchè stabili, non adempissero il loro dovere?

Io credo che la stabilità conferisca dignità all'uomo ed alla funzione. E d'altra parte consentitemi un'altra considerazione. Il professore, nominato ispettore per qualche mese o per qualche anno, ritornerà professore; vale a dire che una volta sarà ispettore ed un'altra volta sarà ispezionato. Ora, questo alternarsi di ufficio toglie valore al giudizio e ne limita la sua libertà e l'equità. Noi abbiamo visto tante altre volte (e forse dovrei richiamare anche l'attenzione di un altro ministro sopra questa situazione di cose) uomini i quali dirigono degli istituti che sono ispezionati, mentre essi poi sono chiamati a fare ispezioni ad istituti analoghi. E creda pure, onorevole ministro, che questo corpo di ispettori diventerà un istituto, diciamo così, di mutuo soccorso o qual-

che cosa di simile, e la scuola non solo non ne trarrà vantaggio, ma sarà una palestra di pettegolezzi che ne diminuiranno la efficacia e la dignità. Ecco la mia convinzione.

Queste sono le cose principali che volevo dire. Se poi guardiamo alla situazione economica, ho la convinzione che se dall'ispettorato si vorrà conseguire un effetto utile, esso graverà enormemente sul bilancio dello Stato; o la legge passerà così come è stata presentata, ed esso non potrà avere nessuna efficacia, e a noi resterà la gioia di una illusione legislativa.

Quando avessimo trasformato i provveditori, nominando la maggior parte di essi ispettori, noi avremo forse compensato la somma che oggi spendiamo per il provveditorato con quella che costerà l'ispettorato, ed avremmo semplificato i congegni, la qual cosa sarebbe stata di un'utilità non trascurabile.

Quindi è che si consideri il disegno di legge dal punto di vista economico, o lo si consideri dal punto di vista della disciplina e anche dal punto di vista didattico, sembra evidente che esso sia per molti versi assai difettoso.

Mi consenta la Camera che richiami l'attenzione del ministro sopra pochi altri fatti consacrati negli articoli. Uno di questi è la posizione che il ministro dell'istruzione pubblica fa ai professori universitari nella costituzione dei circoli. La disposizione dell'articolo di legge è che il circolo sarà presieduto da un ispettore che sarà designato dal Ministero dell'istruzione pubblica. Di questo circolo farà parte un professore universitario, e allora noi assisteremo allo spettacolo, non fatto, mi pare, per aumentare la dignità del professore universitario, che questo sarà sotto la presidenza di un ispettore del Ministero. Trattandosi di ordinamenti didattici, o d'infrazioni alla disciplina e di qualunque altra cosa che riguardi la scuola, un D'Ovidio, un Cocchia, un Pascoli, un Mazzoni e tanti altri illustri professori, saranno sotto la presidenza di un ispettore mandato dal Ministero dell'istruzione pubblica!

Non faccio che accennare. Giudichi la Camera.

Su di un'altra cosa ancora voglio richiamare l'attenzione dell'on. Ministro; ed è che se la nomina degli ispettori, anche temporanei, sarà fatta dal ministro, come farà egli ad esimersi dalle infinite pressioni...

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. ...Oh stia tranquillo!

Bianchi Leonardo. ...e con quali criteri egli farà la scelta di cotesti ispettori...

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. ...Quelli che crederò i migliori...

Bianchi Leonardo. Il Ministero dell'istruzione pubblica sarà un campo di

lotte combattute chissà con quali armi, i cui risultati certo non saranno nè il bene, nè il vantaggio della scuola. E non aggiungo altro. Ho voluto fare queste poche osservazioni molto a malincuore (in quanto forse io approverò la legge se emendata), poichè tutti sanno quale alta stima e quale sincera amicizia mi lagano all'onorevole Rava: ma d'altra parte allorquando ci si presentano leggi, noi dobbiamo sentire le gravi responsabilità che incombono sopra di noi in quanto le leggi sono destinate a dare impulso alla vita del Paese ovvero ad opprimerla e ad infiacchirla. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on Pala.

(*Non è presente*).

ROSSI LUIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Farò poche osservazioni in risposta agli oratori precedenti, perchè lascierò al ministro approfondire di più, se crederà, la questione. A ciò son indotto anche da questa considerazione: l'esame critico dei vari sistemi di ispettorato richiederebbe una discussione ponderosa; mentre ora è di assoluta urgenza sistemare questo servizio.

Prendo lo spunto, per dir così, da una caratteristica che il collega Ferrarini ha attribuito a questo disegno di legge, dicendo cioè che questo è un disegno di legge che si presenta con aria timida. Io vorrei rettificare, e dire che è un disegno di legge che si presenta con aria modesta; e la rettifica porta veramente ad una diversità sostanziale di apprezzamento.

Non abbiamo voluto fare un disegno di legge ponderoso, ritenendo pericolosa la tendenza di noi, popoli latini moderni, di voler fare delle grandi cose le quali poi finiscono con l'avere in pratica inadeguata attuazione. Abbiamo voluto procedere piuttosto, se mi si permette una frase troppo pretensiosa, alla romana; e giacchè siamo in tema di scuole medie, permettetemi un latinetto: abbiamo voluto fare *usu exigente et humanis necessitatibus*.

Abbiamo guardato allo stato di fatto delle scuole, allo stato di fatto delle ispezioni saltuarie, che si fanno ora; abbiamo guardate varie altre circostanze, tra cui la legge del 1906, la quale stabiliva che si dovesse costituire un ispettorato entro tre mesi (e sono passati tre anni!, ed entro il limite tassativo di 350 mila lire.

Quindi per noi il progetto di legge era a rime obbligate anche dal punto di vista economico, ed abbiamo detto: ora ci sono ispezioni saltuarie, che il ministro per necessità di cose deve fare, non fosse altro, se vuol far passare

da straordinari a ordinari i professori delle scuole medie, che, altrimenti, senza ispezioni, non possono essere promossi. Questo sistema, finora, non ha dato luogo a grandi inconvenienti, quindi organizziamolo meglio.

Scopo del ministro, e poi, delle modificazioni che ha introdotto la Commissione, è stato appunto questo, di organizzare su basi più adatte quello che già ora empiricamente sussiste.

Ecco come è ridotto questo disegno di legge a termini modesti, e non a termini timidi; cambiandone la qualifica, mi pare, ripeto, che si cambi molto anche l'apprezzamento sulla sua sostanza.

Il nostro non è, come diceva il collega Ferrarini, un nuovo esperimento; è sanzione legale di un esperimento pratico che già esiste e che viene così organizzato. A noi è sembrato, in altri termini, che pei bisogni attuali, pel momento presente (perchè non vogliamo legiferare pel futuro, ma soltanto per le necessità che ora incontriamo) questo sia il meno male per organizzare ora il servizio dell'ispettorato. Perchè è inutile dissimularselo: qualsiasi tipo di ispettorato presta così il fianco alla critica, che si potrebbe sempre demolire.

Per esempio, quell'ispettorato in parte più stabile cui ha alluso con parola tanto efficace e con argomenti così acuti l'on. Bianchi, porta alcuni inconvenienti, quello soprattutto di creare quelli che erano detti una volta i trenta tiranni. Vale a dire ci sarebbero questi ispettori, signori e padroni della scuola media, che verrebbero a cristallizzarsi in questo loro ufficio e a predominare sulla scuola stessa.

Quindi, ripeto, senza entrare nella discussione dei vari tipi d'ispettorato, perchè le critiche si possono fare ad ogni tipo, a noi è sembrato che, dal punto di vista pratico, questo sistema fosse ancora il migliore nel momento attuale.

Quando sarà riformata l'amministrazione scolastica provinciale, allora si potrà e veramente si dovrà fare un tipo solido di ispettorato regionale connesso con l'ispettorato centrale.

Ma finchè l'Amministrazione provinciale si trova ridotta ad un provveditore veramente stremato di forze, più soggetto al Ministero dell'interno che a quello dell'istruzione, che non ha alcun collaboratore che lo aiuti ed è talvolta angariato, anche per piccole necessità burocratiche, dalle prefetture, io credo non si possa stabilire un ispettorato regionale, che sia così autorevole, come dovrebbe essere in questa materia così delicata.

Ecco quindi come il sistema attuale è sistema che ora si accetta in linea

provvisoria, in questo senso che, date le attuali condizioni, è ancora l'unico sistema che si possa ammettere.

E risponderò ora a qualche critica più speciale, fatta dal collega Ferrarini.

Anzitutto egli ha osservato che suo ideale sarebbe stato di avere un vero e proprio ufficio di consulenzà tecnica vicino al ministro anzichè avere questi ispettori, che, mutandosi troppo rapidamente, non possono sostenere un tale ufficio.

Ora poichè dieci ispettori centrali si istituirebbero al Ministero e gli ispettori alla periferia riferiscono ai dieci ispettori centrali, questi bastano già come tramite presso il Ministero per consigliarlo nelle cose tecniche. Inoltre il ministro stesso, lasciandolo la legge libero di ordinare l'ispettorato centrale e regionale, per quanto riguarda, per dir così, gli *interna corporis* dell'ispettorato stesso, potrà organizzare l'ispettorato centrala in modo che gli sia utîle per quella specie di consulenza tecnica, che crederà di poter aver da esso.

Tanto l'onorevole Ferrarini che l'onorevole Scalori, che ringrazio per le sue parole spesso gentili verso di me, hanno toccato uno dei punti più delicati di questo progetto, cioè che i provveditori, i professori di Università e i professori delle scuole secondarie sarebbero troppo distratti dal loro ufficio, tanto più che lo sono fin d'ora per varie altre cause, e l'ufficio stesso ne verrebbe a soffrire.

Certo è questo il difetto fondamentale di questo sistema d'ispettorato; ma se non si accetta questo tipo d'ispettorato provvisorio si cade nei difetti del tipo d'ispettorato permanente ai quali ho acceneato prima, e che consistono sopratutto in questo che esso, per dirlo con una frase si burocratizza, cioè non diventa un organo vivo per l'ispezione didattica, ma uno dei soliti organi cae compiono la loro *routine* quasi meccanicamente, asfissiando, per così dire, la scuola invece di darle la elasticità e l'ossigeno così necessario in una materia tanto delicata.

Così rentriamo nel *mare magnum* della discussione del tipo dell'ispettorato; inconvenienti ce ne sono tanto nell'uno quanto nell'altro, ed oramai è questa una materia che non bisogna più discutere astrattamente, se si vuol fare qualche cosa di concreto, altrimenti non si farà mai nulla se per le critiche che si possono fare ad un tipo d'ispettorato, si scarta il tipo proposto.

Della disposizione dell'articolo quarto si potrebbe parlare in sede di discussione degli articoli, ma tanto l'onorevole Ferrarini che lonorevole Scalori ne hanno parlato nella discussione generale e quindi l'accennerò anch'io.

Quest'articolo pone i provveditori come membri dell'ispettorato regionale.

La ragione dell'intervento dei provveditori nelle sedute che si farebbero al principio dell'anno in ogni circolo d'ispezione, per noi della Commissione è stata così evidente che, non solo l'abbiamo accettato dal ministro, ma l'abbiamo anche rinsaldato. Infatti nella legge prima proposta dal ministro era detto « nell'adunanza interverranno i provveditori agli studi »; e noi abbiamo sostituito « dell'adunanza fanno parte » perchè precisamente è il provveditore agli studi che in quella regione cònosce conosce i bisogni della scuola e può illuminare gli ispettori, i quali vengono lì nuovi per ispezionarvi le scuole.

Ma non vorrei che i colleghi fossero caduti nell'equivoco di credere che, in questa adunanza preparatoria in principio di anno, si debba fare un programma tecnico di quello che sarà l'opera di questi ispettori,

Questi non fanno che proporre il programma quale poi è disposto generalmente dal ministro per mezzo del suo ispettorato centrale. Queste adunanze che si fanno sono, per esprimermi con una parola barbara, adunanze di affiatamento.

Ferrarini. Ma l'articolo dice: in tale riunione saranno concordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente.

Rossi Luigi, *relatore*. Se ella però lo mette in relazione con l'altro articolo, il quale determina le funzioni dell'ispettorato centrale, ha subito l'interpretazione giusta che deve darsi a questo articolo. Perchè, si capisce che la frase che tali circoli di ispezione dovranno radunari per concretare le proposte significa in che tale adunanza si prenderanno i concerti, oltre che per proposte tecniche, per l'azione pratica. Si stabilirà soprattutto quali siano gli insegnamenti da ispezionare...

Ferrarini. Ma questo è detto dopo...

Rossi Luigi, *relatore*. Le proposte debbon essere comunicate al ministro, perchè egli poi deve, per mezzo dell'ispettorato centrale, predisporre il programma generale delle ispezioni. *(Interruzioni)*.

Certo, se, quando saremo alla discussione di questo articolo, il collega Ferrarini proporrà un emendamento, perchè qui non può farlo, essendosi in tema di discussione generale, si potrà meglio chiarire la frase, dato che essa, come egli crede, e non sono in questo d'accordo con lui, si presti a equivoci. Mi riservo poi per qualche altra critica, che è stata mossa a questo disegno di legge di parlare, se sarà il caso, sugli articoli. E concludo. La Commissione non crede che questo sia, come sembra pensi l'onorevole Ferrarini, un progetto per fare

un esoerimento *in corpore ili* (questo per la dignità della scuola non si deve fare) ma soltanto si è creduto di costruire legislativamente ciò che ora si fa in pratica, e che ha dato sufficienti risultati nelle presenti condizioni. Il fare un ispettorato regionale solido e stavile, connesso con l'ispettorato centrale, sarà possibile, ripeto, soltanto quando l'Amministrazione provinciale sarà meglio costituita di quel che ora non sia. Perchè fondare questo solido ispettorato regionale sulla sabbia, cioè dove vi è un provveditore che manca ora di autorità e di facolta, sarebbe anticipare troppo gli eventi! Per ciò io credo che nel momento attuale questo tipo di ispettorato sia ancora il migliore praticamente possibile. (*Bene*).

E non pregiudica poi l'avvenire, perchè, tranne i sei ispettori centrali permanenti, essendo gli altri temporanei, il sistema potrà, ove si creda, in avvenire meglio adattarsi alle eventuali nuove circostanze. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Debbo ringraziare con sincero animo tutti gli oratori, i tre contrari soprattutto, per le parole assai gentili che hanno detto al mio indirizzo; e ringraziare, s'intende bene, l'onorevole relatore per la sollecitudine con cui ha riferito per la seconda volta su questo disegno di legge, che è una necessità per la scuola, e che è richiesto dalle leggi sulle scuole medie dell'aprile 1906 sullo stato economico e giuridico degli insegnanti.

Queste leggi spesso si richiamano alla ispezione, e per le promozioni dei professori e per l'andamento delle scuole.

Un articolo apposito (44) stabiliva la presentazione entro tre mesi di uno speciale disegno di legge e fissava la spesa. I tre mesi passarono (io non ero allora membro del Governo) senza che venisse presentato.

Era dovere, era necessario proporre un disegno di legge sull'ispettorato, ed io appena andai alla Minerva, nell'agosto 1906, mi occupai alacremente del problema, non facile dopo le discussioni fatte in Parlamento, e presentai alla Camera il disegno di legge il quale, dopo un lungo studio, ebbe relazione favorevole nella passata legislatura. Io insistetti molto presso la Commissione, per avere la relazione, e l'ebbi; ma non fu discusso, e il progetto subito fu ripresentato all'apertura di questa legislatura.

La nuova Commissione ne ha fatto un esame esauriente, si è convinta della bontà della mia proposta e ha confermato lo stesso relatore della passata legi-

slatura; ha dato approvazione unanime agli articoli, tanto più che io aveva introdotto i piccoli emendamenti che dalla passata Commissione erano stati suggeriti.

Sono cinquant'anni, onorevoli colleghi, che si parla di questo ordinamento dell'ispezione delle scuole. La legge Casati aveva provvisto pel piccolo Piemonte Si sono dopo tentate tutte le vie e tutti i sistemi, ma per decreto reale, perchè allora i poteri dei ministri erano più ampi, e finalmente si è cercato di istituire l'ispettorato con legge. Vari disegni di legge furono presentati alla Camera dal Villari, dal Martini, e da altri, passanti dal sistema di un ispettorato centrale ad un ispettorato locale, e viceversa, con varia fortuna. Ma tutti questi disegni di legge si sono fermati per via, non raggiungendo mai la discussione in quest'aula fino al 1905, (Bianchi).

Nella relazione al disegno di legge ho dato notizia di ciò che fu fatto in Italia e di ciò che si fa all'estero.

Finalmente nel 1905 l'onorevole Orlando, proponendo la legge sullo stato giuridico, domandò che 50 professori facessero le ispezioni. Ma allora la Camera tolse a questo istituto il carattere di corpo stabile di ispettori.

L'onorevole Leonardo Bianchi, successo al collega Orlando, presentando la legge sui provvedimenti economici per le scuole medie, 1905, introdusse di nuovo un gruppo di articoli che riguardavano la creazione di un ufficio di 70 ispettori *stabili*, dei quali 66 locali e 4 centrali e l'abolizione, in fondo, dei provveditori agli studi.

La Camera, dopo lunga e non facile discussione, accettò il sistema, ma il Senato non ne volle sapere e rimandò la legge alla Camera senza quegli articoli, sostituiti da un articolo che faceva obbligo al Governo di presentare entro tre mesi un disegno di legge per l'ispettorato delle scuole medie, con la spesa di 350 mila lire.

Vedono dunque gli onorevoli colleghi Ferrarini, Scalori e Leonardo Bianchi, soprattutto, che ebbe parte di ministro nella discussione di quella legge, che io doveva presentare il disegno di legge per l'ispezione – e lo feci subito – e avevo fissata la somma delle 350 mila lire. Quindi tutto ciò che si è detto – dall'enormità della nuova spesa alle debolezze o eccedenze del disegno di legge – o riguarda un dato di fatto iniziale, o non è esatto. Il disegno di legge doveva rispondere al voto del Parlamento e stare nei limiti di legge come spesa, limiti che sono fissati nel bilancio.

Laonde, per obbedire al voto del Parlamento, per le disposizioni di una

legge vigente (1906) e per le necessità della scuola, ho presentato il disegno di legge che discutiamo e che da due anni, – ciò dico per la mia esperienza – resiste bene alle critiche. Riconosco che è necessario avere al Ministero un corpo di ispettori centrali, pronti ad essere mandati in provincia ogni volta che un inconveniente si manifesti nelle scuole medie, ed è questo il primo gruppo di ispettori della mia legge, gruppo che farà più inchieste che non normali ispezioni o indagini generali sull'andamento delle scuole. E anzi ho profittato del disegno di legge per l'organico del Ministero, già approvato dalla Camera, per avere subito qualche ispettore. Quando andai al Ministero, trovai due soli ispettori centrali, e questi avevano ufficio e compiti affatto diversi dalle ispezioni: essi erano fissi a Roma, funzionavano quasi da direttori generali, da capi di due grandi servizi.

Persuaso delle necessità della scuola, pensai allora ad aumentare il ruolo ed ho creato alcuni ispettori, i quali mi hanno molto giovato per provvedere alle scuole medie, dove più vivo è il bisogno.

Se la Camera avesse approvato subito questo mio disegno di legge, presentato nel febbraio 1907, si sarebbe potuto dire che si cercava di fare un esperimento, e l'osservazione dell'onorevole Ferrarini (accennata anche nella mia relazione) sulla opportunità di tentare questo esperimento, avrebbe avuto ragione di essere. Al principio del 1907, due anni or sono, quando, appena fui nominato ministro, presentai quel disegno di legge e non aveva ancora l'esperienza personale precisa dei risultati pratici di quel sistema, cioè di un piccolo gruppo di ispettori al centro e di incaricati locali; di ispezioni fatte nelle scuole per opera di professori universitari e dei migliori professori medi, cioè quelli più adatti, perchè uno può essere dottissimo e non essere adatto, anche per ragioni fisiche o di temperamento, a fare ispezioni nelle scuole, e vivere in mezzo ad interessi e a questioni di personale. Ma dopo tre anni possiamo dire che l'esperienza fatta riuscì abbastanza felicemente, poichè voi sapete che fra le tante critiche che si fanno, una sola funzione attuale dell'ispezione delle scuole non si è sentita. Nè altre proposte sono state dibattute se non quella teorica dell'ispettorato centrale o locale, su cui tanto avèva discusso la Camera.

Mi pare (cito a memoria perchè non credeva chè si venisse a queste specificazioni) che già 546 ispezioni siano state fatte in quest'anno nelle scuole medie, e per 160 vi è già la relazione al Ministero, il che prova che si hanno, nella misura del possibile, notizie delle scuole, e che questo servizio, fatto coi fondi stanziati in bilancio, appunto per la creazione dell'ispettorato, procede bene.

Ecco perchè la legge presente, si può dire, ha già due anni di parziale esperimento ed avrà ancora migliore prova quando ci saranno, per legge, i circoli d'ispezione, e tutto sarà regolato con articoli precisi e con norme legislative e quando, soprattutto, il corpo degli ispettori centrali sarà accresciuto. Ora sono solo tre quelli che posso adoperare per le scuole medie: sono pochi e molto fanno.

Si avranno dieci ispettori al centro e per questi dieci ispettori, che vi sono domandati, come per le spese necessarie per le ispezioni da farsi, nei ventuno circoli proposti, si starà dentro la spesa delle 350 mila lire, previste e date nel 1906.

E qui mi permetta subito il mio illustre predecessore onorevole Bianchi di dirgli che le sue previsioni un po' troppo gravi sulla « immensa spesa » minacciata non si avvereranno. Almeno conti così semplici credo di saperli fare. I dieci ispettori si sa che cosa costano: 6000 lire ciascuno, le ispezioni per i circoli arriveranno a 180 o 200 mila lire, e non vi sarà quindi l'enorme spesa che si crede.

Bianchi Leonardo. Soltanto che non avrete le ispezioni!

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non lo capisco, onorevole Bianchi. Anche ella proponeva un suo ispettorato di sessantasei persone divise in dieci circoli locali, e proponeva di scegliere tra i professori di Università, e tra i professori di scuole medie, gli ispettori per le scuole. Ora come questi uomini scelti a cagion d'onore ed addetti a questa destinazione dovranno far bene o male, secondo che sono chiamati in un modo o nell'altro? Questo, mi permetta, io non credo che sia giusto. Il Senato non approvò la sua proposta, come la Camera non aveva approvato l'altra sua proposta, per l'organico unito alla stessa legge. Le ispezioni coi 21 circoli si faranno più presto e con minore spesa di viaggi e diarie e con minore perdita di tempo. È chiaro questo.

Dunque i precedenti legislativi mostrano le difficoltà della soluzione di questo tema.

Le ultime deliberazioni parlamentari vollero un ispettorato che costi 350 mila lire e che, secondo la Camera, sia ispettorato prevalentemente locale e secondo il Senato sia ispettorato centrale. Bisognava trovare la soluzione media e pratica, perchè una legge approvata qui, deve essere poi approvata dal Senato, ed abbiamo già visto un esempio del ritorno di questa questione e della mancata soluzione di essa appunto con la proposta presentata nel 1905 dall'onorevole Bianchi.

E dunque il progetto di legge è inspirato d questi due criterî: ispettori al centro, ispettori sul luogo, ed è avvalorato da due anni di pratica, regolare, fatta in condizioni difficili, come quelle derivate dalla prima applicazione della legge delle scuole medie del 1906, che cambiò tutte le norme rispetto alle scuole medie ed al personale delle scuole stesse.

Queste le premesse generali pér virtù delle quali io posso ripetere a tutti i colleghi che hanno parlato: non è esatto dire che si crea un corpo di 300 o 400 ispettori. No, si crea un corpo di dieci ispettori che staranno a Roma e che potranno correre a invigilare le scuole ogni giorno dell'anno (quando il ministro ordinerà loro di recarsi a prendere notizie di qualche inconveniente, a dar relazione di qualche fatto); e poi vi saranno 250 o 300 persone, già in ufficio, che saranno incaricate di fare queste ispezioni e che avranno la loro diaria per le ispezioni quando si recheranno sul luogo (e non l'avranno se non vi si recheranno), e saranno divise in alcuni circoli di ispezione secondo necessità. Non è dunque un nuovo personale di 300 funzionari, non è la creazione di un corpo di 300 o 400 persone con una spesa crescente indeterminatamente. Si usano le persone già in servizio e note e buone e più adatte per tale ufficio. E non dovranno andare e venire da Roma con perdita di tempo e grave spesa.

Questo per la struttura amministrativa della legge.

Veniamo alle osservazioni critiche che sono state fatte.

L'onorevole Ferrarini ha domandato: è proporzionato l'ispettorato ai bisogni? Io credo di sì. Debbo fare i conti con la spesa. Non posso chiamare quanti ispettori centrali vorrei: sarei lieto di averne di più per l'utilità dell'opera e per la rapidità del movimento; ma devo contentarmi di quello che, nei limiti della spesa già votata dal Parlamento, è possibile ottenere.

Si devono avere al centro dieci ispettori buoni e capaci e faranno per venti. E sul luogo avremo le persone già scelte e pratiche nell'ufficio.

L'onorevole Ferrarini ha poi fatta un'altra critica che si può e si deve subito eliminare: i professori universitari saranno distratti dal fare lezioni. No, non saranno distratti. Non amo ciò e sempre cercai evitarlo. Saranno piccoli inconvenienti, perchè le vacanze delle Università, si sa, non coincidono con quelle delle scuole medie. E l'onorevole Ferrarini sa che nelle Università, quindici giorni di assenza del professore, vogliono dire sei lezioni mancate, e possono essere benissimo restituite nelle giornate successive.

L'hanno fatto tutti e lo fanno anche i nostri colleghi che sono insegnanti.

Dipende dalla buona volontà! Ed è il ministro che sceglie con cautela tra persone provate e degne.

L'onorevole Ferrarini ripete la stessa osservazione per le scuole medie, e dice: qualcuno sarà distratto. Sì, sarà distratto, ma al massimo per un mese, come è distratto ora (e sempre lo fu), per questa necessità dalla funzione ispettiva nelle scuole, ma ci sarà un ordine e avrà il suo supplente. Non ci saranno vacanze e la regolarità degli studi (data la legge) non sarà turbata.

L'onorevole Ferrarini giustamente notava che nelle scuole medie ormai si è instaurato ordine e disciplina; ed io mi compiaccio perchè so di avervi contribuito. L'onorevole Ferrarini vorrà certo riconoscere che anche coll'ultima legge sugli esami, da me proposta e che vincendo tante difficoltà fu votata nel giugno 1907, questioni o agitazioni di esami nelle scuole medie e domande di fissare l'8 o il 7, e i passaggi senza esame, e le terze sessioni, e tutti i rumori che indicavano il mese di giugno alla Camera italiana con la insistenza per la proroga di vecchie concessioni, sono cessati; perchè io per primo ho resistito, non ho mai ceduto e non cederò, ed applico solo la legge.

Ormai lo si sa, e nessuno domanda più nulla, nè il 7, nè la terza sessione, nè la ripetizione delle sole materie fallite. C'è la legge e la si fa rispettare. Prima c'era, sì, la legge, mai stata applicata, ma a giugno si sospendeva prorogando le vecchie concessioni di favore. È così.

L'onorevole Ferrarini non vorrebbe vedere i provveditori nel corpo di questi incaricati locali, quando si radunano per stabilire il programma della ispezione del loro circolo. E crede debbano fare un programma di studi o di riforme.

Permetta l'onorevole Ferrarini che io dissenta da lui (e qui dissento anche dall'amico Bianchi) perchè il provveditore deve sapere lo stato delle scuole della provincia sua, deve conoscere cose e persone e deve poter indicare a questo corpo di ispettori, scelti per l'esercizio del loro ufficio durante un anno, e dire dove sono i bisogni, e quali sono i più urgenti, e quali i meno urgenti: esso quindi può dare le notizie necessarie, perchè questi ispettori, prevalentemente tecnici, possano andare ad ispezionare una scuola prima di un'altra e conoscere le condizioni, il bisogno e il malessere cui debbono porre riparo, e le persone della cui bontà e capacità debbono dar giudizio.

L'onorevole Ferrarini e l'onorevole Scalori hanno poi fatto una critica sul modo di nomina di questo ispettorato. Sono due forme di critica diverse: l'onorevole Ferrarini è troppo innovatore, e l'onorevole Scalori sta invece nel campo delle norme più conformi alla nostra vita scolastica.

L'onorevole Ferrarini infatti portò qui una voce che molte volte ho sentito e che, se io avessi accolta in questo disegno di legge, mi avrebbe fatto avere un coro di approvazioni! Il progetto di legge sarebbe stato il tocca e sana dell'amministrazione e delle scuole medie. La voce è questa; elezione degli ispettori da parte dei professori... da ispezionare.

All'onorevole Ferrarini dichiaro nettamente che ho molto affetto alla scuola, ma per l'esperienza che ho, e non soltanto delle scuole, un nuovo e grave malessere verrebbe, quando l'ufficio di ispettore delle scuole medie dovesse essere elettivo, con le competizioni personali, con le gare di politica, con le opposte candidature, con la discussione dei nomi, con le accuse.

Questo verrebbe ad aggravare il malessere nelle scuole. Quindi questo sistema, per quanto sia desiderato e propugnato da una classe di professori medi, io non lo posso accettare. Il ministro deve sapere chi è l'ispettore che andrà nella scuola, conoscerne le qualità e l'attitudine, e non deve cercare l'ispettore tra i porta-bandiera di un gruppo personale o di un gruppo di tendenze più o meno politiche e sempre passionate, ma deve pensare alla scuola, ai nostri figli che la frequentano e ai doveri che gli incombono rispetto al buon andamento, all'ordine, alla serietà della scuola stessa. Quindi questo concetto non lo posso accettare; anzi dichiaro che sarebbe male per le scuole accettarlo.

L'onorevole Scalori ha più mite tendenza e più pratica, e diceva: perchè non vi avete provveduto col concorso? Ma appunto ho determinato le categorie da cui si traggono gli ispettori, e sono categorie di persone tutte elette per concorso. Dunque il concorso c'è già stato. La prova fu fatta, la scelta, le qualità tecniche, didattiche, di scienza, di valore, sono state tutte apprezzate con la vittoria ottenuta da questi futuri ispettori nel concorso, che già superarono. Solo occorre, dopo ciò, che fra questi vincitori di concorso, tra questi uomini che hanno fatto nella pratica della scuola le loro nobili prove, occorre che il ministro abbia facoltà di scegliere quelli che sono più adatti a questo ufficio.

Non bisogna pensare che per ogni ufficio relativo alla nostra scuola, in cui bene vige il sistema del concorso, si debba dare costantemente la vittoria a chi ha fatto un bello studio letterario, un bel commento su canzoni dei primi secoli della letteratura italiana, o un libro di filosofia o di pedagogia o di storia; cose ottime, lodevoli, necessarie e confortanti nel campo degli studi speciali del professore che si presenta al concorso, ma titoli che non possono essere decisivi, quando si tratta di scegliere un ispettore che deve entrare nelle scuole, fare atti di autorità, avere esperienza d'insegnamento, risolutezza e franchezza di

carattere; e deve superare difficoltà, vincere opposizioni e critiche che senza dubbio gli si faranno. È ben diverso tale ufficio da quello che è indicato dal valore scientifico e dalle qualità didattiche della persona. Bisogna dunque cercare, tra i buoni, l'uomo più adatto all'ufficio.

E già così faccio ora per i provveditori agli studi i quali devono avere conoscenza delle leggi, pratica delle scuole, elementari e secondarie, autorità e vigore, sentire tale dovere e tali còmpiti e possedere tale agilità di mente e prontezza di lavoro da saper fare molte cose diverse come visitar scuole, reintegrare la disciplina, risolver dissidî, presentare conti, e via via, e saperle far fare ad altri.

L'aver scritto un libro di filosofia, di storia o di pedagogia, se è un giusto titolo per ottenere il posto di professore, può essere un titolo non sufficiente per la richiesta attitudine al posto di ispettore delle scuole.

Quindi, onorevole Scalori, il concorso già fu vinto da questi futuri ispettori, e fu fatto con tutte le severe cautele della legge. Quanto alla designazione ed alla chiamata ad un ufficio speciale e transitorio come l'ispettore, bisogna fare le debite riserve. Del resto, onorevole Scalori, tale ufficio non è permanente, ma temporaneo; dura due anni e poi ha un intervallo. Quindi c'è la probabilità che molti eletti vi siano chiamati. E la funzione attiva dura un mese, per gli ispettori locali.

L'onorevole Ferrarini ha parlato dei 21 circoli e dei programmi d'ispezione. Certamente si sono fissati i circoli con le migliori cautele dell'esperienza, perchè l'aggruppamento di provincie risponda bene alla necessità della scuola. Gli ispettori, chiamati nel modo che ho detto, sono scelti fra le categorie di coloro che già vinsero concorsi per altri uffici dell'insegnamento, e vivono da anni nella scuola. Essi dovranno fissare nelle varie regioni il programma che debbono compiere.

Non tutti che sono d'una provincia, e si mandano ad ispezionare le vicine provincie, ne conoscono i bisogni; il lavoro che è necessario di svolgere deve fissarsi di accordo; radunati insieme, potranno provvedere al programma di lavoro, pei vari bisogni delle scuole nel loro territorio.

Essi non debbono già fare un grande programma di studi; ma debbono prepararsi un ordine di lavoro, per comunicarlo al Ministero; ed il Ministero deve vedere se da vero s'ispezionino tutte le scuole che è necessario visitare per conoscere se i professori facciano il loro dovere, e come riescano in quelle prove, dalle quali dipende la promozione.

Giacchè la promozione non si può ottenere, se non previa un'ispezione; lo stabilisce la legge del 1906. E poi il Ministero deve conoscer il programma per sapere, con una certa approssimazione, anche la spesa che sarà necessario di fare.

L'onorevole Ferrarini pare che critichi una frase della mia relazione di tre anni fa, dove è detto che questi ispettori non debbono essere maestri dei maestri. Precisamente: non debbono essere maestri dei maestri; sono osservatori della scuola. Essi sono esperti; conoscono la scuola e i discepoli, i programmi e l'arte d'insegnare; non debbono essere tutti specialisti in quella materia per la quale si fa l'ispezione; già le materie vanno per gruppi. Essi debbono conoscere come funzioni la scuola; come sia data l'istruzione alla mente dei giovani; come si comportino i maestri; come sia tenuta la disciplina. E con la scelta degli ispettori tra i migliori professori, e con la facilità che vi è nei cambiamenti, da un anno all'altro, non vi sarà materia che sia trascurata, ed ogni materia avrà gli ispettori competenti.

Ma non è necessario avere sempre ogni anno il competente speciale per ogni singola materia in ogni circolo di ispezione.

Se nasce una questione di questo genere, ci sarà sempre l'ispettore speciale, e il Consiglio superiore per speciali questioni.

La funzione dell'ispettorato non è quella di sorvegliare la scienza dei singoli professori: è didattica e disciplinare.

L'onorevole Ferrarini, in fine, m'ha fatto con anticipazione una domanda, che è una sua interrogazione, sulla carriera dei professori e sulle promozioni per merito. Le promozioni anticipate per merito si debbono fare, come sa, solo per un piccolo numero di professori: perchè questa di ora è la prima applicazione della legge, che si riferisce a un quindicesimo dei promovibili.

Quanto a tener conto di tutta la carriera, come è nel voto dell'onorevole Ferrarini, assicuro che ho già dato ordini in questo senso. È la conferma di ciò che prima dicevo. Avevo io la facoltà di fare questa scelta; ma ho chiamato alcune persone egregie, perchè esaminino non solo i titoli e i lavori vari, ma tutta la carriera dei promovibili; la promozione si deve dare pel complesso dei meriti e delle benemerenze che ha ciascun insegnante rispetto alla scuola; e non solamente pei meriti che gli insegnanti abbiano potuto giustamente ottenere per dotte pubblicazioni o concorsi o studi speciali.

Credo che, almeno su questo punto, sarà sodisfatto l'onorevole Ferrarini, del resto sempre gentile.

All'onorevole Scalori ho già risposto sulla necessità d'una legge costruita in questo modo, perchè risponda ai voti dei due rami del Parlamento (dico questo, allndendo alla diversa veduta della Camera e del Senato) e resti nella spesa che il Parlamento aveva già votato e che io non avevo balìa di modificare.

Per le nomine fatte dal ministro e non per *nuovo* concorso, ho già risposto all'onorevole Scalori; il quale ha acutamente notato che troppi sono i concorsi.

I concorsi sono già tanti; e quel certo malessere che lamentava l'onorevole Ferrarini, dipende appunto dalla legge del 1906, la quale vuole che tutte queste cattedre delle scuole medie siano messe a concorso. L'anno scorso ci fu lavoro enorme. Io ho già aperto 41 concorsi, quest'anno, per 260 cattedre; ed altri 20 saranno pubblicati fra breve. Ed ho indugiato non per andare incontro a quelle solite, facili critiche che si leggono ogni giorno, ma ho indugiato precisamente per fare i concorsi nel periodo delle vacanze e non distrarre nessuno dalle scuole...

Credaro. Non verranno i professori...

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se i professori si rifiuteranno, onorevole Credaro, e non vorranno venire nelle Commissioni se non durante il periodo della scuola – e non lo credo, onorevole Credaro – io presenterò qualche provvedimento alla Camera, perchè, onorevole Credaro, è bene che diciamo la verità: io spesse volte ho sentito dai professori medi criticare le vacanze: ma onorevoli colleghi, non c'è una riunione di professori per la riforma delle scuole medie o per la scuola di cultura classica, o per la matematica, o per i ginnasi inferiori, che si voglia fare durante le vacanze: da ognuna di queste classi si richiedono al ministro otto giorni di vacanza, al che, come ella sa io mi rifiuto costantemente.

Credaro. E fa bene.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se i professori non vorranno venire nelle vacanze, domanderò alla Camera di adottare altri sistemi per provvederè, magari con Commissioni speciali, a conferire le cattedre. (*Bene!*) L'onorevole Scalori non voleva nemmeno i provveditori agli studi nel circolo d'ispezione; ma io ho accennato alla vera funzione del provveditore nel circolo e ne dirò di più rispondendo all'onorevole Bianchi. Cerco rispondere nel miglior e più breve modo possibile ai colleghi.

L'onorevole Scalori mi dice: ma come? presentate la legge sull'ispettorato, mentre ci sono delle altre speciali questioni; c'è il ruolo unico invocato dai

professori del primo ordine dei ruoli, c'è la questione degli esami di maturità, il greco, la questione dei professori di disegno! Lo so. La legge sui professori medi non ha provveduto bene, ed egualmente, a tutte le classi del personale; molti si lagnano: ci sono professori in uno stato di malessere; ebbene io cerco di provvedere come meglio si può per quanto è dato colle norme amministrative, e cercheremo di provvedere un giorno per legge.

L'onorevole Scalori ha parlato della distribuzione dei ginnasi e licei ed ha citato Lovere dove al ginnasio stanno dodici allievi soltanto. Ma a Lovere c'è anche il collégio-convitto mantenuto con convenzione speciale pel quale contribuiscono gli enti locali. Ci saranno pochi scolari, ma si tratta di ente mantenuto in forza di convenzioni speciali e non ci si può far nulla. È però vero che tutta la distribuzione delle scuole medie in Italia non fu fatta razionalmente; è storica, è antica e varia, ma dipende da vecchie leggi di Stati diversi, per le quali alcune scuole sono nei capoluoghi di provincia ed altre non si trovano nei capoluoghi: sono diversamente sparse: non fu regolata questa distribuzione, per legge, dopo il 1860; ed è un problema grave per la popolazione scolastica. Vi sono, è vero, scuole poco frequentate, ma ormai si nota il fenomeno contrario; le scuole troppo frequentate, ed allora bisogna ricorrere agli sdoppiamenti...

Viazzi. Vi sono provincie senza scuole secondarie...

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Una sola, credo, la provincia di Grosseto. Ella ha ragione. Anche la mia provincia nativa aveva una scuola secondaria, ma non nel capoluogo; l'Istituto era mantenuto dalla provincia, e il liceo mantenuto dal comune di Ravenna.

E vengo, ma rapidamente, all'onorevole Bianchi. Egli conosce le cose per la pratica fatta al Ministero e per la discussione qui sostenuta della legge sulle scuole medie. Aveva proposto un suo sistema di ispettorato e ben conosce le difficoltà che si presentano in questa materia. Con la sua sapienza, con il suo ingegno ed abilità parlamentare potè riuscire a far approvare qui l'ispettorato suo, con numero 66 ispettori che stavano in provincia divisi in dieci circoli e senza più il provveditore, e quattro che stavano a Roma; ma trovò gravi difficoltà in Senato che volle la soppressione di quegli articoli e la sostituzione dell'articolo 44: « Sarà istituito con legge speciale un Ispettorato con la spesa di 350 mila lire ». Già al Senato stesso, l'Ufficio centrale, si trovò in disaccordo; maggioranza e minoranza presentarono due speciali relazioni, che sostenevano due sistemi affatto diversi; e così fu approvato quell'articolo che... rinviava la

soluzione e dà a me l'onore di presentar ora una soluzione che, come dicevo, è avvalorata dall'esperienza di tre anni.

L'onorevole Bianchi ha accennato alla decadenza della cultura dei giovani e alla stanchezza degli studenti delle scuole medie. Sul primo punto dissento da lui: ci sono certe scuole che non vanno bene, è vero, perchè vi sono scuole con professori non più adatti a ben lavorare e che bisogna mantenere, qualche volta per pietà, spesso per ragioni di bilancio; mancano sempre i fondi per le pensioni; ma nel complesso la scuola media dello Stato migliora e progredisce; nella coltura dei giovani, nell'italiano, nel latino, nelle matematiche, ecc., c'è un vero progresso. Lo si vede anche negli esami all'accademia navale. Troppi giovani vengono da scuole private dove si lavora solo... per passar all'esame. E del male si dà colpa a chi non l'ha. Gli esami sono severi, le concessioni tolte: ma le eccezioni ci saranno in ogni tempo. Manca da troppo tempo una regolare ispezione; questo sì, e manca la disciplina talvolta anche nei professori.

A questo male io voglio e debbo porre riparo e insisto per averne i mezzi. Quanto alla stanchezza dei giovani, ella ha ragione, la noto anch'io ed ho già pronte speciali istruzioni, che avrei pubblicate già se la Commissione reale per la riforma delle scuole medie, di cui parlava l'onorevole Scalori, mi avesse mandato prima la sua aspettata relazione. Me l'ha fatta consegnare, come è noto, l'onorevole Boselli, vari giorni sono, mi ha mandate le prime bozze di stampa di questa ampia e pregevolissima relazione, ma le bozze debbono avere l'ultima mano dal relatore incaricato; avrò presto il testo, spero, e la relazione sarà anche distribuita ai colleghi della Camera: lo desidero. È ben naturale che un problema così complesso abbia degno esame. Sarà una soluzione ben diversa dallo stato attuale, con una probabilità di spesa maggiore, necessaria per fare vari tipi di liceo, e vari tipi di scuola reale; ora tutto ciò domanda uno studio abbastanza maturo; e se la Commissione di competenti ha messo parecchi anni a studiare la questione, è naturale che il ministro prima, e la Camera e il Senato debbano avere un tempo sufficiente per esaminare la riforma, la quale fu già attuata in Francia, e pone ora in luce qualche inconveniente, come è dimostrato da studiosi di là.

L'onorevole Bianchi ha aggiunto alcune critiche a quelle fatte dai due colleghi che hanno parlato prima. Ha detto che non ci saranno ispezioni, ma ho già dimostrato che non è così, e che l'incarico temporaneo di ispettore non dà responsabilità.

Anche qui, onorevole Bianchi, bisogna considerare la persona: se si incarica un insegnante conosciuto e autorevole, un professore di Università, o un distintissimo professore di istituto secondario, di ispezionare una scuola, egli sa che deve presentare una relazione, e la relazione sua è firmata ed è subito nota, perchè non c'è mistero in queste ispezioni; sono indagini fatte, a fine di bene, sulla vita delle scuole e i metodi di insegnamento e sono note agli interessati. Così la responsabilità è determinata dal fatto della personalità propria impegnata in quelle dichiarazioni e conclusioni, che sono firmate.

Quindi, onorovole Bianchi, non creda che manchi questa responsabilità: c'è ogni garanzia. Non concentriamo tutto l'ufficio di ispezione in molte persone fisse come voleva lei, noi lo restringiamo ad un numero assai assai minore di perso ne fisse e chiamiamo a incarico temporaneo molti competenti e salviamo il provveditorato agli studi.

Questi ispettori, colla mia proposta, si cambiano rapidamente cogli anni. Avremo così sempre forze fresche, mentalità nuove, personale che viene direttamente dalla scuola e dagli studi, che ne sente i bisogni e non si è chiuso o ristretto per lungo uso, nelle necessità della vita amministrativa e della vita burocratica, ed ha sempre un sentimento pronto e vivo della vita scolastica. È variabile, e costa meno.

L'onorevole Bianchi poi ha fatto anche una critica che era stata adombrata dai due oratori precedenti, cioè che questi professori vanno ad ispezionare i loro colleghi. No, perchè se si legge bene l'articolo, si vede che i professori di Università vanno ad ispezionare quelli dei licei, o degli istituti tecnici, ecc. e quelli dei licei o degli istituti tecnici, ecc., vanno ad ispezionare le scuole tecniche o ginnasiali.

E si manda sempre ad ispezionare la scuola un professore che in quell'ordine di istituti abbia già insegnato, le conosca; ed ella sa che nelle Università abbiamo molti professori di scuole medie e nelle scuole medie abbiamo molti professori di scuole inferiori che salirono; così anche questo desiderio che ella ha dimostrato... (*Interruzione a sinistra*).

Caro collega, i professori di Università si cerca di mandarli agli istituti e ai licei perchè per i professori di Università non è stabilito tassativamente l'ordine delle scuole; si vuole solo che abbiano una conoscenza sicura e diretta dell'insegnamento.

E molti vengono dalle scuole medie.

Qualcuno ha citato il Pascoli. Ebbene, il Pascoli viene dalle scuole medie

ed io lo manderò volentieri, se egli vuole, e se può, in mezzo a tanto suo utile e nobile lavoro letterario, ad ispezionare scuole medie. Il Carducci andava e fu appunto ispezionando scuole a Spoleto che visitò le fonti del Clitunno!

Io ho detto e ripeto che questi non sono ispettori-impiegati, ma professori scelti per le loro buone alte qualità di mente, di pratica, di estimazione, a fare una ispezione nelle scuole: sono bene scelti, preordinati, e preparano il programma da svolgersi, nell'anno, nella loro zona.

Diceva l'onorevole Bianchi che questo ispettorato costerà molto; ma io spero che voglia avere almeno in questa fiducia, e che il conto si farà fare in modo da non oltrepassare le 350 mila lire della legge.

Se si sorpassasse, si dovrebbe venire con un disegno di legge per eccedenza di spese, ed allora griderebbero tutti, perchè le eccedenze di spesa per altri Ministeri passano facilmente, ma quando si tratta del Ministero dell'istruzione provocano osservazioni. E sono le minori delle eccedenze ormai, e per piccole somme (un tempo erano milioni) inevitabili, data la nostra legge di contabilità, e le infinite liquidazioni di conti del Ministero!

L'onorevole Bianchi è tornato (e questo fa onore alla sua costanza di pensatore) all'idea di sopprimere il provveditore agli studi. La riforma, onorevole Bianchi, — sulla quale si potrebbe discutere, sulla quale naturalmente si potrebbe anche avvicinarsi a lei, perchè si può pensare ad un altro ordinamento locale, più moderno, di sorveglianza per ogni ramo di scuole — non è matura oggi. Ella stessa non potè farla dopo averla presentata. Abbiamo troppo bisogno del provveditore agli studi, di rinvigorire il provveditorato agli studi, e rafforzare la nostra azione nel combattere l'analfabetismo in molte provincie. Conosco il lavoro che si fa, e che si deve fare, quindi non ho la poca amicizia, dell'onorevole Bianchi, col provveditorato agli studi.

Desidero che resti, che sia accresciuto, che funzioni bene e cerco (anche adesso ho aperto un concorso) di avere salde energie, e di chiamar forze giovani. Perchè so che quando nelle provincie, anche in luoghi di difficile condizione, come è stato adesso a Reggio Calabria, posso mandare una persona alacre, forte, ben disposta, devota al suo ufficio, ottengo subito lodevoli risultati. E cerco che questo provveditorato sia circondato da ispettori giovani e valenti. Anzi son lieto di dire alla Camera che gli ultimi concorsi fatti, specialmente dopo il miglioramento degli stipendi, hanno dato i risultati che speravo.

L'onorevole Bianchi propose un altro sistema, ma non fu accolto; io dovevo uniformarmi ai voti della Camera e del Senato, e anche al risultato dell'espe-

rienza. Se avessi già ora il mio ispettorato centrale, mi troverei meglio. E vengo al fine.

Non posso non ringraziare l'onorevole Rossi del secondo patronato, diciamo così, dato alla legge, tenendola a battesimo anche questa mattina e ringraziare la Commissione nuova che ha confermato le conclusioni dell'altra. Debbo alla Camera far considerare che qui si tratta di risolvere un problema che affatica da 50 anni l'amministrazione, che prima si risolveva (ed era comodo) con decreti reali, di modo che quello che il Coppino faceva era disfatto dal Bonghi e poi ripreso dal Baccelli e poi modificato dal Martini, e sempre con varia tendenza anche dai successori...

Scalori. Lasciamo pace alla scuola, come ha detto il Villari.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* Benissimo; ma creda onorevole Scalori... (ecco, io volevo finire, ma lei m'interrompe) creda proprio che è stata caratteristica della mia amministrazione di lasciar pace alla scuola. Perchè è da due anni e mezzo che io lotto contro tutti quelli che mi vorrebbero far decretare speciali provvedimenti secondo le loro tendenze! O il greco o la matematica o l'esame di maturità o altro sempre per decreto reale; non lo volli fare: c'era la Commissione reale.

Ora tutti i professori si nominano con severe cautele, e prove ed esami; ed è bene. E io ho poca fiducia nei programmi preordinati dal Ministero: è la testa, è il criterio, è il cuore del professore quello che fa andar bene la scuola, è il suo senso di equilibrio rispetto alle esigenze degli scolari, è la coltura, è la bontà, è lo zelo, nell'adattarsi alle condizioni della scuola. Il contenuto, la caratteristica vera della scuola classica o dell'istituto tecnico non è dato dal programma col più o meno di una materia.

Non ho chiamato a semplificare i programmi, o rifarli, dei professori, perchè (c'è anche un esempio recente con la scuola normale) perchè quando si chiamano i competenti e gli innamorati della scuola e del loro ufficio, finiscono per allargare i programmi e allungare gli anni di studio. Credo che questo non sia opportuno. E non credo sia da accoglier nelle condizioni attuali della vita italiana. Penso che si debba diminuire il gravame che pesa sui giovani, con poco equilibrio delle parti, per migliorare l'insegnamento, farlo apprezzare sempre più. L'ho detto tante volte! noi abbiamo bisogno di avere una gioventù che sia colta ma anche fisicamente sana e riposata; che non abbia nervi agitati, nè il senso di stanchezza di cui parlava pochi momenti fa l'onorevole Bianchi. Questo sento di dovere esigere perchè credo sia un elemento necessario per la

efficacia e la feconda attività della scuola: occorre gioventù sana che studi, che abbia serena confidenza nei maestri, che abbia infine agio, possibilità di respirare e di far anche qualche cosa di più e di diverso di quello che la scuola impone.

E noi lo possiamo dire, onorevole Scalori, perchè noi abbiamo studiato ai tempi dei programmi Bonghi, quando l'orario del liceo era troppo faticoso, assai più grave di quel che non sia ora. Ma basta di ciò, onorevoli colleghi, io raccomando ancora questo disegno di legge all'approvazione della Camera. Qui non si tratta di creare un corpo di 300 ispettori, ma solo di dieci, e di dare insieme ordine stabile e legale ad un sistema che già si segue da due o tre anni: incaricare cioè persone tutte provate di ispezionare la scuola. Si tratta di creare ispettori al Ministero perchè essi possano, non in un mese dell'anno, ma ogni giorno dell'anno, essere pronti ad andare in provincia e visitare più specialmente, ed esaminare gli istituti in cui qualche inconveniente si manifesti, ovvero qualche disordine disciplinare sia lamentato.

Si tratta infine di dar pace in questa materia e di togliere agitazioni, le quali non possono essere utili al buon andamento della scuola. Il Ministero deve conoscere l'andamento delle scuole e vigilarle.

Ai colleghi che hanno parlato contro questo disegno di legge, ma con parole tanto benevoli verso il ministro che lo propone, ricambio un ringraziamento affettuoso, e la preghiera di volerci aiutare ad uscire da questo pelago dell'incerto che dura da troppo tempo. In seguito si potrà esaminare nella pratica quale difetto si manifesti e ragionare sulla seconda esperienza; e si potrà ragionare con fiducia sulla seconda esperienza, perchè la prima, che è stata fatta in questi tre anni, e con forze inadeguate, non è degna di biasimo, e ha dato, in mezzo a difficoltà di ogni genere, utili ed efficaci risultati. (*Approvazioni*).

Presidente. Non essendovi altri oratori inscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito di questa discussione è rimesso ad una prossima seduta.

Seduta del 5 giugno 1909.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Ispezioni didattiche e disciplinari nelle scuole medie.

La Camera ricorda che in una precedente seduta antimeridiana si chiuse

la discussione generale su questo disegno di legge, e si stava per passare agli articoli, quando, essendo oltrepassato il mezzogiorno, la discussione fu interrotta.

Avremmo desiderato che fosse continuata nella successiva seduta antimeridiana; ma nell'ordine del giorno di questa, con l'idea che potessero sbrigarsi presto, furono inscritte prima alcune cosiddette leggine, ma infatti leggi importanti, la cui discussione si protrasse tant'oltre, che una sola di esse ci condusse sin verso il mezzodì; onde mancava il tempo di cendurre a fine la legge attuale. Per questo, non perchè si desse dalla Presidenza o dal relatore maggiore o minore importanza a questa anziché ad altra legge, si riprende oggi soltanto la discussione sulle ispezioni scolastiche.

Procediamo dunque all'esame degli articoli:

Art. 1.

Gl'istituti governativi e pareggiati d'istruzione secondaria, classica tecnica, normale e complementare, saranno raggruppati, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizioni, come è indicato nella Tabella *A*, in ognuna delle quali sarà costituito un *Circolo d'ispezione didattica e disciplinare sulle scuole medie.*

Si dia lettura della tabella.

Lucifero, *segretario, legge*:

TABELLA A

Concordato tra Ministero e Commissione

Sedi e circoscrizioni dei Circoli di ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie

Sede principale del circolo	Provincie comprese nella circoscrizione
1. Torino	— Torino, Cuneo.
2. Genova	— Genova, Porto Maurizio, Alessandria.
3. Milano	— Milano, Como, Sondrio.
4. Pavia	— Pavia, Novara.
5. Parma	— Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena.
6. Brescia	— Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.
7. Padova	— Padova, Verona, Rovigo, Vicenza.
8. Venezia	— Venezia, Belluno, Treviso, Udine.
9. Bologna	— Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro, Ferrara.
10. Pisa	— Pisa, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto.
11. Firenze	— Firenze, Arezzo, Siena.
12. Perugia	— Perugia.
13. Macerata	— Macerata, Ancona, Ascoli, Pesaro.
14. Aquila	— Aquila, Chieti, Teramo.
15. Roma	— Roma.
16. Napoli	— Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso.
17. Bari	— Bari, Foggia, Lecce.
18. Catanzaro	— Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria.
19. Cagliari	— Cagliari, Sassari.
20. Palermo	— Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
21. Catania	— Catania, Messina, Siracusa.

PALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALA. Io mi ero inscritto per parlare nella discussione generale di questo disegno di legge, ma non arrivai in tempo; perciò mi limiterò ora a fare qua e là qualche osservazione sugli articoli.

L'articolo primo comprende, se non di fatto, in potenza almeno, tutta la

legge. Francamente io non sono favorevole nè all'articolo primo, nè al secondo, nè al terzo e così di seguito.

Comandini. E allora voti contro.

Pala. Questa e cosa che riguarda me solo, perchè il voto è segreto (*Bene!*)

Comandini. Ella sta facendo una discussione generale sul disegno di legge.

Presideete. L'onorevole Pala non farà ora una scorribanda generale sul disegno di legge, ma parlerà articolo per articolo.

Pala. Già; ma spero che mi sarà concesso di fare qualche piccola osservazione generale.

Presidente. Sì; si capisce.

Pala. Ho letto il disegno di legge dal primo articolo all'ultimo e non vi ho capito niente: l'ho letto poi dall'ultimo articolo al primo ed ho cominciato a capire qualche cosa, e cioè che non vedo affatto la sua opportunità.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* Così torniamo alla discussione generale.

Pala. Si tratta di una nuova fabbrica di impiegati, ed io credo che d'impiegati l'onorevole ministro ne abbia già fin troppi.

E d'altra parte si nominano degli ispettori delle scuole secondarie più che per accertare la competenza degli insegnanti, per la disciplina.

Ma allora perchè si nominano a questo scopo dei professori universitari, invece degli stessi insegnanti, che pure hanno la laurea e sono sorvegliati dai direttori e dai provveditori agli studi? E poi perchè l'ispezione possa essere veramente efficace credo che dovrebbe essere annuale e comprendere tanti ispettori quante sono le materie dell'insegnamento.

Mi pare quindi che questa degli ispettori sia una istituzioue che appesantisce un organismo già di per sè stesso grave e greve.

E poi vi è da osservare che gli ispettori sono nominati fra gl'insegnanti e specialmente dagli insegnanti universitari.

Prescindiamo pure dalla competenza di questi ultimi al riguardo, perchè io credo che essa sia qnalche cosa di diverso dalla competenza dell' insegnamento secondario.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* La competenza l'hanno anche i professori universitari, perchè molti vengono dall'insegnamento secondario.

Pala. Molti, non tutti, nè i più; ma prescindiamo pure da questo, ripeto. Però con questo disegno di legge si sente la necessità di distrarre dall' insegnamento gli insegnanti superiori, che pure, come sappiamo, hanno tanto da fare, e non hanno quasi nemmeno il tempo di insegnare nelle Università.

Ora distrarli dal loro ufficio coll'allettamento dell'articolo 2° non è altro che un maggiore incentivo ai professori universitari ad aspettare il 27 del mese senza far nulla, ed andarsene in giro per le scuole secondarie senza far niente prendendo intanto la diaria.

Se non fosse ministro l'onorevole Rava, quasi quasi direi che questo disegno di legge è un fabbrica di *pourboir* agli insegnanti universitari e secondari; e s'intende poi che i favoriti sono i professori più raccomandati, i mosconi che stanno attorno al ministro.

Si dà a costoro l'occasione di andare a fare una visita nelle loro provincie di origine per curare i loro affari, e magari di fare una visita elettorale piccola piccola a carico del bilancio dello Stato.

Ella, onorevole ministro, non dà luogo a questi sospetti, oh... no..., ma intanto si tratta di cosa che può succedere.

Io, ripeto, non sono favorevole a nessuno degli articoli della legge, a meno che ella, onorevole ministro, non consenta a togliermi il dubbio che questa legge in mano ad un ministro molto docile ed attivo in epoca elettorale, possa esser data, perchè se ne serva, a qualche altro Ministero.

Se ella consentirà ad accettare l'emendamento che io propongo all'articolo 2, col quale è vietato agli ispettori di fare ispezioni nelle loro provincie di origine, io, per omaggio personale a lei, potrò votare favorevolmente alla legge, altrimenti voterò contro. Questa aggiunta è per me la pietra di paragone sugli intenti della legge.

L'ultimo argomento per cui non accetto tutti gli articoli del disegno di legge è quello della loro tendenziosità.

Ogni legge è buona in mano ad un ministro onesto ed ella, onorevole Rava, è un ministro onesto. Ma intanto può accadere che con un altro ministro la legge sia applicata in modo che professori universitari vadano in giro per i loro affari lasciando le lezioni in asso e guadagnandosi la diaria a spese dei contribuenti, per affari di famiglia, per la villeggiatura o a fini puramente elettorali.

Questa legge, in certi momenti, può essere il *refugium peccatorum*; e poi vi è l'applicazione al gabinetto nel quale tutti gli individui raccomandati vanno a finire; non fanno lezioni e intanto pigliano lo stipendio speciale al quale non avrebbero avuto diritto, e poi... (*Interruzioni*).

Presidente. Ma non ritorni sulla discussione generale, onorevole Pala.

Pala .. se ne vanno, ripeto, a fare un giro per ragioni elettorali nella

loro provincia d'origine. A questi inconvenienti procura di riparare, fino a un certo punto, l'aggiunta che io ho voluto fare.

Presidente. Ma siamo al primo articolo.

Pala. Io sono ossequente ai suoi richiami, ma se non avessi parlato adesso, avrei parlato su tutti gli articoli.

Del resto ho finito.

Rava, *ministro dell' istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

Presidente, Ne ha facoltà.

Rava, *ministro dell' istruzione pubblica*. Desidero rispondere poche parole all'on. Pala, perchè egli non creda mancanza di cortesia il mio desiderio di sollecitare la discussione della legge. L'on. Pala non è favorevole, e per ragioni ben singolari, alla legge, ma pure, nel suo dissenso, ha detto delle parole a me favorevoli. E lo ringrazio. Stia sicuro però, onorevole Pala, che la legge non rappresenta un'opportunità del momento, un desiderio mio (ho tante cose da fare), ma è un atto di ossequio ad un articolo della legge votata alla Camera nell'aprile 1906. Anzi, la Camera nel 1906 approvò la proposta di un Ispettorato centrale composto di 70 persone. A questo io ne sostituisco uno composto di 10 persone soltanto, e alcune non stabili, che hanno obbligo delle ispezioni per tutte le provincie d'Italia, e sono professori scelti nel modo stabilito, tra categorie di vincitori di concorsi, in servizio dello Stato. Gli altri sono professori da incaricarsi, al bisogno, nelle provincie. L'onorevole Pala crede che la legge non sia necessaria; ed io ripeto che è doppiamente necessaria; inquantochè giova ai maestri ed alla disciplina, è voluta la ispezione sulle scuole dalla legge generale del 1906. Ed è necessaria pei professori. Io debbo fare tali ispezioni tanto che in questi tre anni da che quella legge del 1906 fu approvata (e da due anni e mezzo da che sono al Ministero) le ispezioni si fecero sempre e con questo sistema, senza avere un corpo di 10 ispettori al centro, del che assai mi dolgo, perchè servirebbero molto opportunamente ai bisogni che ogni giorno si manifestano. Anche la funzione disciplinare deve essere rinvigorita: le famiglie stesse devono persuadersene e farlo capire ai loro figli.

L'onorevole Pala teme che sia questo un espediente di mandare i professori d'Università in missione e per lasciarli senza far nulla. Erroneo concetto! Ma legga l'onorevole Pala più attentamente l'articolo della legge e vedrà che queste missioni durano un mese e questi professori d'università, incaricati della missione saranno pochissimi – e già da anni sono adoperati a ciò – e le lezioni, come ho avuto occasione di dire la volta passata, saranno facilmente rimesse.

Ad ogni modo, onorevole Pala, è necessario far questo, perchè non si possono creare troppi funzionari nuovi per le ispezioni ai licei ed agli istituti tecnici: difficilmente si possono trovare persone più autorevoli dei professori d'Università, che hanno già passato gli anni buoni della loro vita in quell'ordine di scuole.

Quanto all'emendamento, che l'onorevole Pala propone, lo esamineremo, quando si arriverà a quell'articolo, se egli lo mantiene. I colleghi vedono bene che questa specie di ostracismo non è giusta. L'onorevole Pala teme le... elezioni! Ma anche pei professori d'Università eletti deputati, quasi sempre accade che non sono eletti nella provincia d'origine ma da quelle dove vivono e lavorano.

Creda che anche alcuni deputati della sua parte sono eletti per l'estimazione che hanno incontrato, per le conoscenze e per le relazioni che hanno fatto nel luogo dove esercitano il loro ufficio. Quanto ai gabinetti, *refugium peccatorum*, come ella dice, deve ricordare che vi è una legge recente che ha ridotto ai minimi termini la spesa e le persone di ogni gabinetto.

E per certo per un Ministero di personale numeroso, di enorme corrispondenza, di quotidiane e incessanti udienze non bastano. I nomi e gli assegni dei gabinettisti sono ogni anno pubblicati nel bilancio di assestamento; quello che un tempo era un male dell'amministrazione, i gabinetti composti di 15, 20 e 30 persone, è scomparso completamente. Quindi l'onorevole Pala può star tranquillo, che gli inconvenienti, che egli teme non potranno verificarsi.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo primo con l'annessa tabella, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati, con decreto ministeriale, gli incaricati delle ispezioni per ogni Circolo, tenendo conto del numero, del grado e della ubicazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.

Tali incaricati potranno essere confermati nei due anni successivi, e, compiuto il triennio, esser rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

Per talune materie speciali può essere assegnato un solo ispettore a più circoscrizioni.

Gli incaricati saranno scelti, senza ordine di preferenza, tra le seguenti categorie:

a) professori di Università e di altri istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini;

b) provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

c) capi di istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a eseguire ispezioni;

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio, e si trovino ad insegnare in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni.

A questo articolo l'onorevole Pala ha proposto la seguente aggiunta: « in nessun caso gli incaricati delle ispezioni potranno essere destinati a tale ufficio nella loro provincia di origine ».

Questa aggiunta però, presentata solo ora, non reca le firme di dieci deputati; quindi, a norma del regolamento, non può essere svolta, a meno che l'onorevole ministro non la faccia propria.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* Non posso, perchè costituirebbe un ostracismo ingiusto.

Pala. Posso almeno svolgerla.

Presidente. Ella è provetto parlamentare, e sa che un emendamento non può essere svolto quando è presentato nella stessa seduta, senza recare le dieci firme prescritte dal regolamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Murri. Ne ha facoltà.

Murri. A me pare che quando si tratta di disciplinare la funzione di corpi come questo degli insegnanti delle scuole medie, il legislatore debba ascoltare direttamente l'opinione della classe.

E ciò mi sembra tanto più necessario quando si tratta non di provvedere ad argomenti di dettaglio, ma di rinvigorire l'ufficio stesso dell'insegnante, e di curare che una delle funzioni più importanti della vita pubblica sia compiuta da coloro cui è affidata con tutto lo slancio e con tutto l'amore.

Ora il provvedere ad ispezioni per mezzo di ispettori nominati direttamente dal ministro, equivale in parte a rendere vana questa stessa disposizione in ciò che essa ha di più delicato e di più efficace.

Io credo che, se si vuole rinvigorire lo spirito della classe è necessario che esso non sia turbato dal timore di interventi di influenze estranee.

Ora il fatto che gli ispettori sono nominati dal ministro e che alla classe

non è riconosciuto il diritto di nominarne alcuni o almeno di designarli al ministro, farà sì che l'ispezione sia guardata con diffidenza e con sospetto da quelli sui quali si esercita. Mancherà così ogni rapporto di cordialità tra lo ispettore e l'ispezionato, mancherà quel senso di fiducia che gli insegnanti proverebbero nel sapersi in qualche modo sotto la sorveglianza di sè stessi, e nell'essere persuasi che, compiendo il loro ufficio, nobilitano ed elevano la funzione della loro classe. Lo scopo della legge verrà quindi in parte frustrato.

Prego quindi l'onorevole ministro di considerare se non sarebbe opportuno, come è stato espresso quasi unanimemente dalla classe, di modificare questo articolo della legge in questo senso, che cioè gli ispettori siano in parte nominati per designazione degli stessi insegnanti delle scuole o almeno per concorso come proponevano in un recente congresso gli insegnanti delle scuole medie.

Non credo che mi sia possibile, per le disposizioni regolamentari, presentare un emendamento. Mi limito perciò a sottoporre queste considerazioni all'onorevole ministro nella fiducia che voglia tenerne conto.

Presidente. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pala. Ne ha facoltà.

Pala. Anch'io debbo insistere su questo concetto il quale è uno dei migliori che possano darsi, perchè ha per base la dignità ed indipendenza degli insegnanti, ed esclude ogni discussione che il ministro sia una persona onesta, che non si sia mai occupato di favori personali nè di manovre elettorali, che il ministro possa fare qualche cosa di contrario all'onestà ed alla moralità politica.

Io credo che questo sia un criterio buono, cercare di incoraggiare con la nomina diretta i più autorevoli, costituendo una specie di premio fatto agli insegnanti. Ma il chiamare sempre ed in ogni caso il ministro a nominare gli ispettori, non è altro che dare al ministro un mezzo indiretto di favoritismi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Murri non assisteva, credo, all'altra seduta mattutina nella quale fu fatta la discussione generale di questo progetto di legge. Allora fu proposta l'idea che egli ha enunciata oggi, degli ispettori eletti dalla classe. Io ebbi a rispondere con molta franchezza e crudezza, forse, anche a questo problema di cui comprendo l'importanza, ma appunto perchè ne comprendo l'importanza debbo dire nettamente le ragioni del mio dissenso.

L'onorevole Murri dice: non si tien conto dell'opinione, dello spirito della

classe. Ma, onorevole Murri, la classe stessa già non si è messa d'accordo su questo punto. Ella sa come siano quasi sempre diverse le opinioni nella classe degli insegnanti medii: io ogni giorno ricevo inviti, voti, proposte, dalle singole sezioni della Federazione che tengono speciali riunioni e gli ordini del giorno che si votano spesso sono in contraddizione tra loro. E poi vengono i voti del Consiglio centrale che non rispecchiano i voti delle singole sezioni. Sono solo d'accordo nell'interpretare qualche volta male le cose fatte secondo legge. Una opinione della classe a proposito dell'ispettorato a me non consta si sia manifestata neppure al congresso di Bologna che discusse il problema. Io sollecito la soluzione per adempiere il mio dovere; il non farlo darebbe la quiete. Ma bado al bene della scuola, alla seria disciplina di tutti, e non alla quiete.

Dunque l'onorevole Murri vorrebbe rispecchiato lo spirito della classe anche negli ispettori. No, onorevole Murri: non è questione di far rispecchiare lo spirito della classe nelle ispezioni; questi ispettori non sono dei delegati o dei portavoce. Le ispezioni debbono essere fatte per le necessità della scuola; per la promozione dei professori, per la disciplina e per il buon andamento della scuola, e perchè la scuola stessa risponda veramente ai suoi fini, ai nostri desideri ed alle speranze dei padri di famiglia e della gioventù che è affidata agli insegnanti.

Ecco il compito. Qui non si tratta di vedere se l'ispettore abbia o meno quella tecnica specialissima; a questo si è già provveduto con la nomina, perchè tutti i professori, dopo la legge del 1906, vengono per concorso e sono scelti per concorso.

L'onorevole Murri e l'onorevole Pala sanno che il ministro della pubblica istruzione non ha nessuna facoltà di nominare persone in quest'ordine di studi o di dar abilitazione all'insegnamento o di scegliere incaricati e supplenti.

Gli onorevoli Murri e Pala propongono il sistema elettivo per designare alcuni di questi ispettori, ma non pensano alle conseguenze che ne verrebbero alla scuola.

Data l'elezione, noi avremmo un'altra causa di dissensi, un'altra agitazione nelle scuole (con 7,000 professori) per designare i candidati, assisteremmo ad altre lotte e via dicendo; la scuola ne perderebbe credito.

Stia sicuro l'onorevole Murri che non riuscirebbero eletti probabilmente coloro che meglio provvedono a questa alta e nobile necessità della scuola, di vedere cioè come le scuole funzionino, indicarne i bisogni svariati, di riferirne al Ministero.

L'ispezione non è fatta per sospetto o per indagine poliziesca od altro, ma solo perchè si possa provvedere al buon andamento, al retto e regolare funzionamento delle scuole, e per le promozioni degli straordinari, che dopo le ispezioni debbono diventare ordinari.

Non è possibile l'elezione degli ispettori, non risulterebbero, nelle lotte, i più adatti.

L'onorevole Murri si lamenta che così la classe non abbia più nessuna voce. No, onorevole Murri: ella dimentica un'altra cosa, che i provvedimenti da prendersi dal ministro in seguito alle ispezioni, non sono presi soltanto in base ai risultati di esse, e che vanno sottoposti poi, per i ricorsi, alla Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie. E nella Giunta del Consiglio superiore, che è il tribunale pei professori medi, i giudici per metà appunto sono eletti, ripeto, eletti dalla classe, come l'onorevole Murri desidera.

Dunque vede l'onorevole Murri che questo principio liberale. in quanto e dove sia utile e opportuno accoglierlo, la legge italiana lo ha già accolto, volendo per metà elettivi i membri del consesso, che deve esaminare tutti gli atti del ministro ed i ricorsi che gli interessati fanno. Così c'e ordine.

A questo proposito, voglio ricordare, che, quando si discusse la legge dello stato giuridico (1906), qui alla Camera, si disse che sarebbero stati innumerevoli i ricorsi e che la Giunta avrebbe dovuto sedere in permanenza.

Ebbene, io ho applicato la legge col maggiore scrupolo possibile, e ho dichiarato al Senato che non credevo nè me, nè la mia amministrazione infallibili, ma ho la sodisfazione di dire che i ricorsi non sono stati numerosi; perchè in seguito a migliaia di trasferimenti, di nomine e di promozioni avvenute nell'anno scorso, abbiamo avuto solo 105 ricorsi, di cui 73 sono stati respinti da questo tribunale, composto per metà di elementi elettivi e quindi assai vigili, e sospettosi contro l'amministrazione, e 23 in parte accolti e in parte modificati.

Dunque vede, onorevole Murri, che esiste la rappresentanza della classe, esiste la considerazione diretta dei bisogni, dei desiderî, delle idee della classe, ed è ora necessario avere un organismo col quale possano essere fatte bene e con competenza le ispezioni nelle scuole.

Se queste ispezioni daranno risultati per i quali si muovano ricorsi, ecco che la Giunta del Consiglio superiore, che è composta per metà esatta, quattro su otto, di membri elettivi, può giudicare con quelle idealità, con quell'interesse, quelle vedute e con quella funzione che desiderano gli onorevoli Murri e Pala. Non posso adunque accettare questo principio, perchè già è nella nostra legge.

Farei un *bis* dannoso che turberebbe la disciplina, la quiete ed il funzionamento della scuola.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(*E' approvato*).

Art. 3.

I professori universitari e i provveditori ispezioneranno di regola i licei, gli istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

I capi di istituti secondari e i professori dei licei, degli istituti tecnici e nautici e delle scuole normali ispezioneranno i ginnasi, le scuole tecniche e le complementari.

Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari delle varie scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per ciascun insegnamento almeno ogni cinque anni.

L'ispezione avrà per iscopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola;

b) di fare, in conseguenza della ispezione, le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, sulle distinzioni e sulle punizioni dei professori, specialmente in relazione alle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;

c) di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.

L'incaricato di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, né dare disposizioni relative all'ordine generale degli studî, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.

Ha facoltà di parlare l'on. Ancona.

Ancona. Desidero fare una semplice osservazione su quest'articolo, e precisamente sulla dizione che stabilisce gli scopi della ispezione.

A me pare che l'articolo dica o troppo o troppo poco. Per conto mio, sarei stato molto più semplice e conciso in questo articolo; ed avrei detto, senz'altro, che le ispezioni hanno scopo disciplinare e didattico, nel senso più lato della parola.

Si tratta di ispettori che hanno un concetto esatto della scuola che provengono dal corpo insegnante; che sanno senza dubbio su quali punti debba vertire l'ispezione, anche se, dalla legge, non è determinato specificatamente.

Se poi il ministro non credesse di togliere del tutto queste specificazioni, allora preferirei di specificare un po' più, e, soprattutto, un po' meglio. Infatti nel primo comma, è detto: « *a*) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola ». Ora, il riferire sui libri di testo è senza dubbio molto importante; ma vi sono altri elementi importantissimi sui quali e conveniente di riferire. Accenno, per esempio, ai locali.

Una delle questioni molto importanti è quella dei locali; e tutti coloro che hanno fatto ispezioni (io, come professore universitario, ne ho fatte al pari, senza dubbio, d'altri miei colleghi), si sono occupati della questione dei locali, e di tutti i locali. Ricordo, per esempio, che avevo preso l'abitudine d'andare direttamente a visitare certi locali speciali, indispensabili, la cui visita ha una grande importanza: perchè dal modo come sono tenuti questi locali, si può rilevare quali siano i criteri educativi della classe degli insegnanti.

Quindi, se il ministro consentisse a precisare in questo modo lo scopo delle ispezioni, io vorrei che fossero aggiunte le parole: e dei locali.

Oltre i locali, poi, ci sono i gabinetti; e quindi desidererei (se sono ancora in tempo; non lo so) che si dicesse: *i locali*, *i gabinetti*, e che si aggiungesse anche un *eccetera*.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. In una legge?!...

Voci. Non è possibile!

Ancona. In ogni modo, chiederei che l'ispezione si debba estendere ai locali, ai gabinetti ed al materiale scientifico.

Sul comma *b*), non ho osservazioni da fare.

Anche sul comma *c*), che dice: « di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero », si potrebbe essere un po' più lati.

L'ispettore deve dare le informazioni che crederà di dare, anche non richieste dal Ministero. Tutti quelli che hanno fatte ispezioni, sanno che bisogna riferire oltrechè sull'insegnamento dei professori, qualche volta anche sulla vita particolare loro, su tutto. Avvengono talora fatti che sono di dominio pubblico; ed è bene che, con la massima prudenza, dopo accertati i fatti stessi, il Mini-

stero ne sia edotto. Quindi desidererei che il comma *c*) fosse cambiato nel senso che l'ispettore debba dare le informazioni che riterrà opportune, senza limitarsi tassativamente a quelle che saranno richieste dal Ministero.

MONTÙ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MONTÙ. M'associo a quanto ha detto il mio collega Ancona; ma mi permetto di aggiungere che a questi tre commi, *a), b)* e *c)*, potrebbe, forse, secondo me, riferirsi, con maggior ragione, quanto ha detto l'on. Murri.

A me pare che l'applicazione di questi tre commi possa dar luogo a qualche cosa che sappia di poco liberale, di persecuzione. E, senza dilungarmi troppo (mi si domanda d'esser breve), chiedo, non già che si aggiungano *eccetera* od emendamenti, che non potrebbero essere accettati; ma desidererei che nel regolamento che si farà, soprattutto al comma *c)*, fosse assolutamente, sistematicamente affermato che qualunque nota, qualunque informazione meno che buona circa gl'insegnanti, fosse fatto obbligo e carico di farla conoscere agli interessati

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.* Si fa già.

MONTÙ. Sta bene; ma se si presentasse un emendamento lo voterei molto volentieri, perchè significherebbe una cosa giusta per i maestri, sarebbe per essi un segno di rispetto e di giustizia, che anche in altre amministrazioni si usa e che ha portato anche buoni frutti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, dei quali do lettura:

All'articolo 3, comma 3, alle parole: almeno ogni cinque anni, *sostituire:* almeno ogni due anni.

CREDARO, SAMOGGIA, D'ORIA, SCALORI, COMANDINI, MUSATTI, QUAGLINO, CANNAVINA, SAUDINO, RATTONE, FRACCACRETA, FERRARINI, MONTEMARTINI, PASQUALINO-VASSALLO.

All'articolo 3 aggiungere: Il giudizio dell'ispettore sull'azione didattica dell'insegnante sarà comunicato all'interessato.

SCALORI, SAMOGGIA, MANCINI E., CIRAOLO, TESO, SAUDINO, BRUNELLI, BENTINI, QUAGLINO, COMANDINI, D'ORIA.

Ha facoltà di parlare l'on. D'Oria.

D'Oria. A presentare il mio emendamento sono stato indotto soprattutto da ragioni di analogia e di armonia; perchè le disposizioni vigenti della legge sullo stato giuridico dei professori delle scuole medie, vogliono che nel caso di punizioni disciplinari queste siano comunicate agli interessati, come credo che debbano comunicarsi le note caratteristiche.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Pala.

Pala. Se gli onorevoli colleghi vogliono fermarsi un momentino sul contenuto del comma *c*) di questo articolo e di porlo in rapporto coi fatidici provvedimenti della Commissione per le ispezioni, vedranno la disarmonia fra l'articolo 2 e l'articolo 3, vedranno come, se non nel pensiero del ministro, nel pensiero del disegno di legge, questo non sia che un'arma di favore personale. (*Segni di diniego dell'onorevole ministro e dell'onorevole sottosegretario*).

La illazione è immediata. Sapete qual'è l' influsso dello Spirito Santo, che secondo il ministro dà maggiore importanza a questa Commissione? Il fatto che, per volere del Ministero, può esser presieduta da un insegnante delle scuole secondarie, un insegnante che non può certo avere nè l'autorità, nè il sapere di un provveditore.

Onorevole ministro, è questo un concetto che, essendo suo, sarà splendido, ma io lo trovo contrario alla serietà delle cose. Un insegnante, specie secondario, non potrà saperne più del provveditore agli studi che è in genere una alta e provata personalità dell'insegnamento.

Questo solo può dare autorevoli e indipendenti informazioni. Forse che questo professore secondario, solo perchè designato dal ministro, darà ai deliberati della Commissione maggiore importanza, maggior serietà ed autorità di quella che possa avere il parere del provveditore o del capo dell'istituto? Si metta in testa, onorevole ministro, che se ella vuole fare delle ispezioni serie, se vuole avere serie informazioni sul personale, queste devono essere date e fatte dal capo dell'istituto o dal provveditore, altrimenti che cosa ci stanno a fare questi due personaggi? Tanto vale abolirli.

Presidente. L'onorevole Credaro ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Credaro. Vedendo l'impazienza dell'amico Comandini che desidera che si passi subito alla discussione della sua proposta di legge riguardante i maestri in soprannumero che deve andare in vigore alla fine del corrente mese, rinunzio a svolgere il mio ordine del giorno, tanto più che esso è già stato chiarito assai bene nei buoni discorsi degli onorevoli Ferrarini e Scalori.

Mi limito ad osservare che questo emendamento è firmato da molti miei colleghi a tutto vantaggio dei buoni insegnanti, i quali hanno tutto l'interesse che il loro lavoro sia giudicato come si merita.

Ora il giudicare il lavoro scolastico di un anno è già cosa molto difficile e complessa: chi ha provato quale sia la titubanza dell'ispettore, che deve riferire al Ministero con un sì o un no, che deve in poche parole dichiarare il perchè di questo suo sì o no, è in grado di comprenderlo. È quindi necessario che le ispezioni siano frequenti, affinchè i giudizi siano giusti, affinchè la legge sullo stato giuridico e sullo stato economico degli insegnanti possa essere applicata con giustizia.

Confido che l'onorevole ministro vorrà accettare questo emendamento, perchè le ispezioni si fanno o non si fanno, o non farle o farle seriamente, e, il farle ogni cinque anni, non è una garanzia sufficiente a giudicare sull'andamento della scuola.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Rossi Luigi, *relatore*. Farò qualche breve osservazione prima di tutto al collega Ancona, circa la specificazione del comma *a*). Lo specificare io credo che in questo caso significhi limitare, anzichè estendere, perchè, se si mettono dei casi concreti, tutti gli altri che non sono indicati sono esclusi. Quindi io credo più larga la formula nostra che non quella proposta dal collega Ancona, perchè quando si dice: « vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare », in questo è compreso eventualmente anche la visita ai locali, quando questa non si fa per sè stessa, ma in quanto possa essere il locale utile o dannoso all'andamento della scuola; l'includervi la visita ai locali verrebbe ad escludere tutte le altre osservazioni che l'ispettore potrebbe fare e per le quali noi gli lasciamo piena libertà.

Quanto all'emendamento dell'onorevole D'Oria, io credo che si possa accettare, anzi credo che sia implicito nello spirito del nostro disegno di legge, perchè v'è la legge sullo stato giuridico, la quale vuole che si comunichino all'interessato i giudizi che lo riguardano, e la legge presente non vi deroga affatto; quindi questa disposizione sarebbe forse superflua, ma ad ogni modo per maggior chiarezza può essere inclusa in questo disegno di legge.

Quanto all'emendamento, che è il più importante per la gravità degli effetti che produrrebbe, del collega Credaro, credo che si possa fare una critica, che, riassumerò in brevi osservazioni.

Questo emendamento è firmato da vari colleghi che accennavano al difetto

più grave di questo disegno di legge, e che io stesso in parte ho riconosciuto, cioè che si tolgono troppi insegnanti e troppi funzionari al loro ufficio, siano provveditori, siano professori di università, o professori delle scuole medie. Ora, se questo difetto del disegno di legge è affermato grave da coloro che propongono questo emendamento, esso viene raddoppiato, anzi triplicato, con questo emendamento; perchè se per fare le ispezioni ogni cinque anni voi lamentate che si distraggono tante persone, se voi fate le ispezioni ogni due anni o si distrarrà il doppio dei funzionari o le stesse persone saranno occupate per il doppio del tempo. (*Interruzione del deputato Pala*).

Credaro. Sempre i mezzi termini!

Rossi Luigi, *relatore*. Non dico questo per l'onorevole Credaro, che non ha sostenuto questo punto di vista, ma non capisco come abbiano potuto firmare questo emendamento coloro che hanno rilevato questo difetto.

Dunque parmi che se il disegno di legge ha un difetto, come tutti i tipi di ispettorato ne avrebbero, perchè nessuna cosa è perfetta, questo stesso difetto verrebbe precisamente aggravato con questo emendamento, col quale invece di ogni cinque anni si farebbe l'ispezione ogni due anni. La proporzione mi pare esatta.

Inoltre bisogna osservare che noi dobbiamo stare dentro certi limiti di spesa, fissati tassativamente dalla legge del 1906, cioè entro le 350 mila lire. Se qui si facessero i conti a penna, io credo che si potrebbe dimostrare che, con questo emendamento, si varcherebbero di molto tali limiti.

In terzo luogo poi, io osservo, anche per tranquillità di coloro che hanno presentato l'emendamento, che i cinque anni sono il limite massimo e che è lasciato alla piena libertà e alla discrezione del ministero di fare ispezioni perfino anche ogni anno in quegli istituti che ne hanno più bisogno, mentre in vari istituti non c'è poi la necessità di fare ispezioni così frequenti.

Io direi quasi che questo emendamento il ministro può attuarlo, se lo crede utile, con una semplice circolare, perchè il ministro può, ripeto, quando c'è necessità, fare ispezionare le scuole anche ogni anno, entro i limiti di bilancio, non essendovi nessuna disposizione che lo limiti.

Per ciò la facoltà del ministro di ispezionare le scuole, anche più frequentemente, non viene affatto tolta; e quindi l'elasticità dei termini dell'ispezione si lascia fra le altre condizioni d'indole finanziaria e di opportunità, pure senza negare che sia importante che le scuole si ispezionino frequentemente. Mettere invece il limite tassativo di due anni mi parrebbe soverchio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non debbo che associarmi alla risposta che già ha fatto il relatore competente di questa legge.

L'onorevole Ancona si persuada che i capi d'istituto ai quali io ho accresciuto autorità e responsabilità dànno normalmente tutte le informazioni specie pei locali, e che la questione dei locali è oramai connessa con la vita didattica della scuola, specialmente per classi aggiunte, quando il numero degli scolari non è proporzionato alla capacità degli ambienti. Non c'è necessità di metterla in questo articolo perchè è implicita. Poi vi sono gli ispettori centrali, come ella sa, non riguardante il personale, sorvegliare e provvedere.

E si insistè molto. Così la voce fosse sentita sempre dai corpi locali, scarsi di mezzi.

E l'onorevole Montù sgombri pure dall'animo suo ogni dubbio sopra una eventuale ispezione passionata: qui si vuole fare una legge consona a quella del 1906, la quale proprio nessuno al mondo penserà di dire che non sia liberale e sopratutto ossequientissima dei diritti dei professori.

L'onorevole D'Oria stia sicuro sulle notizie da comunicare agli interessati, perchè già nella legge del 1906 è stabilito che nessun provvedimento si può prendere per un professore, se non comunicandogli due mesi prima il provvedimento stesso, perchè ricorra a quella Giunta di cui, parlava un momento fa coll'onorevole Murri; quindi il suo ragionamento rispecchia quello che si fa attualmente e quello che intendo di fare.

L'onorevole Pala ha ripetuto la voce del suo suo scetticismo. Ma io lo assicuro che le informazioni le richiedo dai capi degli istituti... (*Interruzione del deputato Pala*).

Ma, onorevole Pala, non creo personale inutile, io debbo applicare la legge del 1906. Se il Senato avesse approvato i 70 ispettori da ripartire in 10 circoli nelle scuole, che la Camera approvò nel 1906, sarebbero 70 persone che andrebbero sui luoghi, ed all'onorevole Pala sarebbe forse venuto sette volte di più il dubbio che andassero ad ispezione per le elezioni. (*Si ride*).

L'onorevole Credaro ha svolto brevemente il suo comma aggiuntivo, a cui del resto ha risposto molto bene ed esattamente l'onorevole relatore Rossi. Se la somma fissata fino dal 1906 per queste ispezioni è di lire 350 mila (e l'onorevole Credaro era allora sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica) io debbo costituire un organismo che stia dentro quella spesa: non posso venire

davanti alla Camera con un disegno di legge per eccedenza di spese per le ispezioni... E allora l'onorevole Pala direbbe che si è voluto forzar la mano..... (*Interruzione del deputato Pala*).

I cinque anni sono il limite massimo per le visite, e basta. Mi permetta, onorevole Pala, di fare un esempio personale; con le ultime elezioni sono venuti alla Camera due professori delle scuole medie, l'onorevole Pacetti e l'onorevole Scalori, suoi amici politici; erano ottimi insegnanti e si sono dimessi pel nuovo ufficio: ora quando l'insegnante è buono e la sua scuola èd isciplinata e operosa, perchè si debbono fare delle ispezioni ogni due anni? Bisogna concentrare invece le ispezioni e la sorveglianza dove il bisogno si manifesta; e dove si manifesta io posso, con questa legge, mandare anche tutti gli anni a fare delle ispezioni, perchè gli ispettori fissano prima il giro dell'anno...

Pala. Faranno male.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Credaro per ragioni di tecnica della legge e per ragioni finanziarie.

Presidente. Onorevole Credaro, insiste nel suo emendamento?

Credaro. Non insisto; ma credo che con le circoscrizioni distribuite così come sono ora si rimarrà al disotto della somma stanziata al bilancio anche perchè con le disposizioni del disegno di legge attuale non si possono trasportare gli ispettori a grandi distanze. E questa è la parte buona del disegno di legge, ed è per questo che io credo che il disegno di legge permetterebbe lo sviluppo di rapporti più cordiali tra gli ispettori ed il corpo insegnante; anzi appunto per questo sopprimerei addirittura le parole: « ogni scuola sarà ispezionata almeno ogni cinque anni » perchè così si lascerebbe piena libertà al ministro di fare le ispezioni quando crede...

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* L'onorevo Cleredaro ha lodato il congegno della legge per cui si risparmia una enorme spesa di viaggi costituendo appunto i circoli regionali per le ispezioni; egli così mi dà occasione di aggiungere un'altra osservazione.

Se il danaro stanziato nella legge del 1906 è esuberante alle necessità delle ispezioni ogni cinque anni, ragione di più di non mandare in economia quel danaro, ma di sollecitare altre ispezioni. Ringrazio l'onorevole Credaro del suggerimento che mi dà di levare anche il limite di cinque anni, tuttavia non lo credo opportuno, perchè è bene che nell'azione del Ministero ci sia sempre una

certa norma, oltre la quale non possa andare. Evitiamo il caso di dimenticanze più o meno spontanee. Ripeto che non cre lo necessario ispezionare logni anno le scuole che vanno bene, ma credo necessario che il Ministero abbia almeno ogni cinque anni notizie di tutte le scuole.

Dunque prego l'onorevole Credaro di non insistere nel suo emendamento perchè in fondo siamo d'accordo.

Credaro. Di fronte a queste dichiarazioni dell'onorevole ministro ritiro il mio emendamento.

Queirolo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Queirolo. Ho chiesto di parlare per fare una proposta che mi viene suggerita dalle osservazioni fatte dal collega Ancona. Comprendo che questa è una legge destinata a regolare maggiormente le scuole dal punto di vista didattico e disciplinare; ma poichè l'igiene entra anch'essa nella disciplina della scuola, proporrei che in questo articolo al comma *a*) dove è detto « vigilare un retto andamento didattico e disciplinare della scuola », si aggiungesse: « un retto andamento didattico, disciplinare ed igienico della scuola ».

Mi pare che così potrebbe essere meglio integrata la funzione dell'ispettore.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto la proposta dell'onorevole Queirolo come raccomandazione. Si tratta di un problema importante che si cerca risolvere in parte nelle scuole elementari; siccome al ministro rimane la facoltà di stabilire le ispezioni per tutte le esigenze della didattica, si occuperà anche di questo tenendo conto della raccomandazione dell'on. Queirolo.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 3 con l'emendamento dell'onorevole D'Oria, accettato dal Ministero e dalla Commissione che consiste nell'aggiungere in fine dell'articolo le seguenti parole: « Il giudizio dell'ispettore sull'azione didattica dell'insegnamento sarà comunicato all'interessato ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Ogni anno, subito dopo la loro nomina, gli ispettori del Circolo si raduneranno nella sede di ciascuna circoscrizione, insieme coi provveditori agli studi delle provincie comprese nella circoscrizione.

L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal Decreto ministeriale di cui all'articolo 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario.

In tale riunione saranno concordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente. Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.

Il Ministero comunicherà ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da eseguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che crederà di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole o agli insegnanti. Stabilirà anche il tempo, in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di Istituto mai più di un mese consecutivo, e darà le opportune disposizioni per le supplenze.

Compiuta l'ispezione il rapporto sarà spedito immediatamente al Ministero.

Alla fine di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascun Circolo si raduneranno per compilare una relazione collettiva, nella quale, sulla base dei risultati delle singole ispezioni da loro compiute durante l'anno stesso, saranno esposti i bisogni e le condizioni delle scuole del Circolo.

Il Ministero provvederà in tempo utile all'assegnazione per provincie del fondo occorrente per le ispezioni previste.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ancona.

Ancona. Non ho che da fare una semplice osservazione su questo articolo.

Domanderei all'onorevole Ministro se fosse disposto a togliere il secondo comma, che dice:

« L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal Decreto ministeriale di cui all'articolo 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario ».

Io non so se sia proprio necessario di scendere nella legge a un dettaglio simile, tanto più che questa Commissione si troverà ad avere nel suo seno dei professori universitari, dei professori secondari, e, secondo le disposizioni, il presidente dovrà essere un ispettore, od anche uno, che ne faccia le veci.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. No, no!

Ancona. Ma questo dice il comma dell'articolo. Siccome io credo che quando si raccoglie una simile Commissione risulti già dalla stessa composizione la designazione del presidente, così io domanderei all'onorevole Ministro di togliere questo secondo periodo. L'onorevole Ministro potrà forse in seguito far parte di questa Commissione, quando... fra dieci anni non sarà più ministro, e allora sarà il naturale designato presidente.

Per queste ragioni io domanderei la soppressione di questo periodo. In principio poi del terzo periodo, io proporrei di dire « in tali riunioni » invece di « in tale riunione », perchè, secondo me, non basterà una sola riunione per svolgere un simile programma di lavoro.

PALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALA. Il collega Ancona, secondo me, ha perfettamente ragione nell'osservazione, che ha fatto.

I criterî, che hanno informato questo disegno di legge sono buoni, come io ho spiegato, ma i particolari della compilazione sono trascurati. L'inconveniente, a cui si andrebbe incontro, è manifesto. Tutti sanno che il provveditore agli studi è il vero responsabile dell'andamento della istruzione nella provincia. Se voi fate una Commissione, della quale è parte il provveditore e, in pari tempo, un insegnante delle scuole secondarie, un insegnante qualunque, che goda la benevolenza del ministro, potrà succedere che l'insegnante faccia da presidente e il provveditore da segretario, e questo, secondo me, non sta. Guardi l'onorevole Ministro di correggere la legge, giacchè essa è nata storta, non dirò nei suoi proponimenti, ma nella sua compilazione.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Credo che le osservazioni del collega Ancona si fondino sopra un equivovo. Non si tratta qui che questi Circoli siano presieduti dall'ispettore centrale, come sembra che egli pensi...

ANCONA. È uno degli ispettori?

ROSSI LUIGI, *relatore*. Sì, è uno degli ispettori pure di Circolo nominati dal ministro...

ANCONA. Allora sta bene.

ROSSI LUIGI, *relatore*... designato volta per volta, con Decreto ministeriale.

Con questo credo che risponda anche all'osservazione dell'onorevole Pala. Sarà quindi o il regolamento, o la decisione del ministro, volta per volta, che stabilirà chi deve presiedere.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. E così si salvano i riguardi verso tutti.

MURRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURRI. Un'osservazione brevissima, che riguarda la forma più che la so-

stanza. Ad un certo punto è detto: « avendo cura di non distogliere il professore o il capo dell'Istituto mai più di un mese consecutivo ».

Per ragioni di grammatica, proporrei che fosse modificata la dizione, dicendo: « per più di un mese consecutivo ».

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Ancona si è persuaso. L'onorevole Murri propone una modificazione di pura forma, pure essendo d'accordo nel contenuto. L'accetto.

MURRI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4, con l'emendamento proposto dall'onorevole Murri ed accettato dall'onorevole Ministro; di sostituire alle parole: « mai più di un mese consecutivo », le altre: « per più di un mese consecutivo ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno dieci ispettori delle scuole medie.

Di questi ispettori, sei, scelti nelle categorie di cui all'articolo 2, saranno permanenti. Essi avranno lo stipendio indicato nella tabella *B* ed il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.

Gli altri quattro saranno temporanei; il loro incarico sarà annuale e non potrà essere rinnovato oltre un quinquennio. Se apparterranno ai ruoli dei pubblici funzionari, conserveranno il loro posto e godranno i benefici della rerelativa carriera. Essi avranno un'indennità annua di lire 2500.

Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio:

a) di predisporre, sulle proposte annuali di varii Circoli, il programma generale delle ispezioni, da sottoporsi all'approvazione del ministro;

b) di coordinare i risultati delle ispezioni;

c) di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro;

d) di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle;

e) di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione;

f) di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull'andamento delle scuole secondarie.

Il ministro determinerà le norme per l'ordinamento, per le particolari funzioni, e per le adunanze degli ispettori centrali.

Si dia lettura della tabella che fa parte di questo articolo,

LUCIFERO, *segretario, legge:*

TABELLA **B**.

Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie.

GRADO	Numero	Stipendio
Ispettori permanenti	3	7,000. —
Id. Id.	3	6,000. —
Id. incaricati	4	—

ANCONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA. Ho chiesto di parlare per rivolgere all'onorevole ministro una semplice osservazione, per quanto non sia molto persuaso che possa essere accolta; e si riferisce alla nomina di questi ispettori centrali.

Non ho assistito che ad una piccolissima parte della discussione generale, ma mi pare che si fece allora la proposta che queste nomine fossero fatte per concorso.

Sono sempre favorevole ai concorsi, e se fossi ministro (non lo sarò mai, bene inteso) preferirei il concorso, per salvaguardare la mia responsabilità.

E vorrei domandare all'onorevole ministro se credo di potere avere tra questi ispettori centrali i professori di Università e di altri istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri contemplati nel comma *a*) dell'articolo 2...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non ci penso nemmeno; questo è un altro ufficio.

ANCONA. La legge dice che sei di questi ispettori saranno scelti nelle categorie di cui all'articolo 2, ma credo che si possa escludere completamente la prima, perchè mi pare difficile, anzi impossibile, che un professore universitario passi a far l'ispettore al Ministero, per cui rimane esclusa la categoria *A*, e restano le categorie *B*, *C*, *D*.

Ma l'esclusione della categoria *A*, rende più difficile al ministro la nomina di questi ispettori centrali; per cui domando all'onorevole ministro ancora se egli non sarebbe disposto ad accettare che questa nomina avvenisse per concorso, secondo le norme regolamentari.

Credo che sarebbe uno sgravio di responsabilità per l'onorevole ministro stesso, almeno secondo il mio modo di vedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Io consento nel concetto espresso dall'onorevole collega che mi ha preceduto. Infatti sarebbe fuori di ogni consuetudine, e sarebbe certamente strano che un ufficio il quale deve essere retribuito con lo stipendio di 2,500 lire all'anno si dovesse dare...

ANCONA. Settemila...

PALA. Qui è scritto 2500.

ANCONA. Si, 2500 d'indennità per gli ispettori incaricati, ma lo stipendio è di 7000. .

PALA. Tanto meglio. Sarebbe dunque strano che un ufficio retribuito con uno stipendio di settemila lire sia conferito per semplice deliberazione del Ministero. E poi, il concetto che mi ha spinto a prendere la parola è questo: mi pare che non sia ben chiara la dizione dell'articolo nel primo, secondo e terzo capoverso. Non si capisce se da tale ufficio siano esclusi coloro che non fanno parte del personale dedicato all'insegnamento secondario, e quindi i professori universitari. Non si capisce neanche se si tratta di un impiego che esclude l'insegnamento, o che permette di mantenere l'ufficio d'insegnante. Insomma non si sa se si tratta di un ispettore centrale con attribuzioni determinate e normali, il quale oltre al suo stipendio percepisce 2,500 lire, ovvero se si tratta

di un insegnante distratto dal suo insegnamento e che prende il suo stipendio di insegnante, più questo indennizzo di 2,500 lire.

Occorre che l'articolo sia migliorato nella sua dizione, in modo che non nascano equivoci; e soprattutto occorre che il merito attribuito a questi ispettori si riconosciuto in modo regolare, per pubblico concorso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murri.

Murri. Sono lieto che sia tornata in campo la questione del modo di scelta degli ispettori per osservare all'onorevole ministro, il quale tale questione aveva esclusa quando si trattò degli ispettori regionali, come egli non mi sembra abbia tenuto conto della grave circostanza che questi ispettori dispongono di mezzi (che sfuggono anche in parte al controllo normale, e ciò per la natura stessa del loro ufficio) coi quali possono influire sulla carriera, sulla vita, sulla fortuna degli insegnanti; e quindi non è giusto che vengano nominati dal Ministero. Onorevole ministro, io ho una grande stima per lei; ma, debbo dirlo francamemente, non uguale stima ho del funzionamento dei nostri istituti, e specialmente del Ministero dell'istruzione pubblica. Temo quindi che in avvenire possa facilmente con un altro ministro, o per qualunque combinazione, avvenire questo: che i professori delle scuole medie si trovino a dover temere per il loro avvenire professionale, che potrebbe essere perturbato da ingerenze estranee, di ordine, diciamolo pure, ministeriale o parlamentare. (*Commenti*).

Ed è questo il mio timore, per cui mi pare sarebbe opportuno estendere il principio generale delle nostre leggi anche alla legge presente. Ora, siccome è stato votato già il secondo articolo, e in questo ritorna in campo la questione io mi associo all'onorevole Credaro che propone un emendamento corrispondente ai miei desideri.

E un'altra osservazione mi sembra di dover fare; vale a dire che a questi ispettori generali sia dato anche il còmpito di promuovere studii riguardanti i programmi ed i regolamenti, che orientino meglio la classe verso i miglioramenti da introdurre nell'insegnamento.

Di più a me sembra che, se l'articolo rimane come è, vale a dire se la carica di ispettore sarà considerata come una di quelle attribuzioni che non potendo essere imposte dalla legge, possono conseguentemente essere trascurate d'arbitrio, a pochi buoni risultati pratici potrà condurre

Vorrei quindi che a questo riguardo fosse stabilito anche un qualche cosa che rendesse normale la funzione di questi ispettori scolastici nel senso che

essi avessero l'obbligo di riferire periodicamente al ministro, ovvero di fissare le riunioni periodiche, e di provvedere nel modo più opportuno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pacetti.

Pacetti.. Io debbo anzitutto ringraziare l'onorevole ministro delle cortesi e gentili parole che egli ha creduto di pronunziare al mio indirizzo...

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica.* Non sapevo che ella fosse presente...

Pacetti. Appunto... le parole che ella ha pronunziato duranle la mia assenza; esse mi sono tornate molto gradite, poichè io le debbo ad un vecchio e caro ricordo d'Università.

Consento perfettamente nelle idee dell'onorevole Ancona e degli altri che hanno parlato sul primo comma dell'articolo 5, riguardo alla nomina degli ispettori, la quale anche secondo il mio avviso, dovrebbe farsi per concorso. Ma vorrei domandare all'onorevole ministro uno schiarimento. Il secondo comma dice che gli altri quattro ispettori saranno temporanei.

Ora vorrei sapere anzitutto perchè sei ispettori devono essere permanenti e quattro temporanei. Non vedo una ragione sostanziale di questa differenza tra gli uni e gli altri: e non vedo perche coloro sono nominati temporaneamente, devono avere l' incarico per non più di cinque anni, da riconfermarsi annualmonte.

In secondo luogo si può chiedere da quali categorie dovranno essere scelti questi secondi quattro ispettori, se dalla categoria dell'articolo 2 o se da altra categoria, e quale.

Ad ogni modo interessa di sapere con quale sistema si procederà alla scelta di questi altri quattro ispettori.

La costituzione di tale ispettorato composto di dieci persone nominate dal ministro della pubblica istruzione, secondo il sistema seguito dall' articolo 5, avverrebbe in questo modo: sei ispettori che devono avere uno stipendio di sei o sette mila lire, e quattro incaricati con 2.500 lire di soprassoldo.

Spero che l'onorevole ministro darà ragione della differenza fra l'una e l'altra categoria, e soprattutto darà ragione del perchè questo incarico debba esser rinnovato ogni anno e per non più di cinque anni, e ci dirà da quale categoria dovranno essere prescelti gli incarichi all'ufficio ispezionale.

Presidente. A questo articolo è proposto il seguente emendamento dall'onorevole Credaro: dopo la parola *permanenti*, aggiungere *e nominati per concorso.*

L'onorevole Credaro ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

Credaro. L'emendamento è già stato svolto. Io credo che sia una vera dimenticanza del disegno di legge che sei posti così alti, così importanti, siano attribuiti semplicemente al giudizio del ministro, del gabinetto del ministro, del gabinetto del ministro. Credo che sia un fatto nuovissimo nella nostra legislazione, tanto più che questo disegno di legge stabilisce già quattro ispettori centrali incaricati, che vengono designati dal ministro, e sta bene; tanto più che vi sarebbero gli ispettori regionali, della circoscrizione, nominati dal ministro, e anche questi quindi temporanei. Anche questo credo sia conveniente. Accettando l'emendamento proposto da noi, che i sei ispettori centrali, quelli che saranno la spina dorsale dell'ispettorato, siano scelti per concorso, credo non si farà altro che rendere omaggio allo spirito di tutta la legislazione italiana, ed a tutte le leggi che vennero in questi ultimi anni approvate dalla Camera.

Il disegno di legge, quando fosse approvato come è proposto, segnerebbe un regresso nelle nostre leggi scolastiche.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Molina.

Molina. Sono favorevole alla divisione fra ispettori temporanei e permanenti, perchè non vorrei che si perpetuasse sempre negli stessi individui un incarico così delicato ed importante come quello dell'ispettorato.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Benissimo!

Molina. Però mi associo pienamente a tutti coloro che hanno proposto che gl'ispettori permanenti siano nominati per concorso. Non occorre aggiungere parole per dimostrare la necessità e l'utilità di questo provvedimento.

Quanto agli ispettori temporanei, accolgo l'idea dell'onorevole Murri, che questi ispettori possano essere nominati per elettorato dagli insegnanti, e cioè da coloro che sono interessati, in quanto debbono essere ispezionati. Ne farei proposta formale.

Presidente. Non vi sono altri oratori inscritti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nella discussione generale, io ho esaminato questo punto largamente, ed ho dimostrata la necessità di avere al centro dieci ispettori che siano strumento agile da adoperare in tutte le urgenze, e che siano scelti tra persone egregie, ma con qualità veramente tecniche adattate a quell'ufficio, ed ho citato l'esempio dei provveditori, dove non basta (e si fanno per concorso) che abbiano qualità, titoli scientifici e pubblicazioni let-

terarie, ma occorre che abbiano qualità speciali: attività, studi e vigoria per poter adempiere al grave ufficio loro commesso.

Molina. Si può determinare in un concorso.

Rava, *ministro dell' istruzione pubblica*. Mi lasci finire, perchè andremo d'accordo; già lo vedo con sodisfazione, che pur essendo così delicata la questione, qui finiamo per essere d'accordo quasi tutti e presto.

L'onorevole Ancona mi ha domandato dove si possono prendere questi ispettori, ed io ho dichiarato: in tutte le categorie che sono comprese nella legge.

Ancona. Tra i professori universitari, no.

Rava, *ministro dell' istruzione pubblica*, Anche tra di essi, se volessero prestarsi a quest'ufficio.

Ancona. Sì, ma nessuno verrà.

Rava, *ministro dell' istruzione pubblica*. Questo lo credo anch'io, per gli ordinari, tanto che già l'ho notato, ma potrebbe ben darsi che si trovasse qualche professore straordinario disposto ad assumere quest'ufficio e atto ad occuparlo e quindi non c'è nessuna ragione di escluderlo *a priori*.

Le considerazioni speciali fatte da tutti gli oratori riguardano la scelta dei sei ispettori che devono essere permanenti.

Ora io credo che un ministro debba saper prendere la responsabilità della scelta, perchè la scelta deve rispondere all'ufficio.

Io stesso ho cercato che una parte degli ispettori siano temporanei, perchè non ho voluto, con la scelta fatta da un ministro, chiudere la porta alle nomine successive; e non ho voluto cristallizzare quest'ufficio in persone che una volta scelte devono rimanere sempre. È bene poter variare.

Questo periodo di prova nel lavoro, nella funzione speciale, mi pare giovi alla scuola: passato il periodo un nuovo ministro sostituirà gli ispettori con altre persone, chiamerà energie fresche, energie nuove, le quali daranno utili risultati a beneficio dell'insegnamento.

Quanto ai sei ispettori stabili, credo sia opportuno lasciare al ministro la responsabilità della scelta, sempre tra categorie di persone già nominate per concorso e in servizio.

E badino gli onorevoli colleghi che la responsabilità del ministro porta con sè, e nel periodo della preparazione e dopo la scelta, una valanga di critiche, di dubbi, di accuse di parzialità, di lamenti su relazioni personali, protezionismo e così via. È storia nota.

Dal momento quindi che gli oratori desiderano che questi sei posti di ispet-

tore siano messi a concorso, io che, al mio Ministero, mi onoro di aver messo a concorso in ogni ramo di amministrazione e anche nelle belle arti, tutti i posti di impiego e di scuola (professori di musica, di disegno, ecc.) la cui nomina era pure per legge lasciata in facoltà del ministro, e di aver così fatto perchè in queste nomine io non debbo aver, come ministro, personale competenza, mentre, nel caso presente, l'avrei e potrei quindi assumere la responsabilità diretta, accetto di mettere questi sei posti a concorso.

Così, onorevoli colleghi, e lo dico per esperienza, il concorso mi risparmia quelle solite accuse che, se poi vengono alla Camera, sono subito dimostrate insussistenti, ma intanto corrono però per vari giorni sui giornali.

Accetto dunque il concorso, naturalmente però per titoli... (*Bene!*)

Molina, Credaro, Comandini *ed altri*. Sì, sì, per titoli.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*... e l'accetto perchè in tal modo la Camera non fa che risparmiarmi qualche amarezza. (*Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione accetta dunque l'emendamento dell'onorevole Credaro; perciò il primo comma dell'articolo 5 dovrà dire: « di questi ispettori, sei, scelti nelle categorie di cui all'articolo 2, saranno permanenti e nominati mediante concorso ».

Ancona. Bisogna togliere la parola « scelti » e sostituirla dalle altre « mediante concorso per titoli ».

Presidente. L'emendamento giunto alla Presidenza dice così: « dopo la parola *permanenti* bisogna aggiungere le parole: *nominati per concorso* ».

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Bisogna dire: « saranno permanenti e nominati mediante concorso per titoli ».

Credaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Credaro. Mi sembra si stia facendo una questione inutile. La mia dicitura « nominati per concorso » è la più larga e lascia facoltà al ministro di procedere alla nomina mediante concorso per semplici titoli.

Non è necessaria quest'aggiunta « per titoli », ma se l'onorevole ministro vuol legarsi le mani, faccia pure ed io accetto la modificazione.

Presidente. Allora il suo emendamento è modificato così: dopo la parola *permanenti*, aggiungere le altre: *e nominati mediante concorso per titoli*.

Metto a partito l'articolo 5 con questa modificazione.

(E' approvato)

Art. 6.

Le diarie degli ispettori, sia centrali che di circolo, sono calcolate in lire quindici compresa la pernottazione, e in lire dieci senza.

Per il viaggio sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi.

Le liquidazioni, per gli ispettori di circolo, saranno fatte con mandati a disposizione del prefetto.

MONTÙ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTÙ. Io mi limito ad una semplice raccomandazione sulla forma linguistica di questo articolo.

BASLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

BASLINI. Unisco la mia voce a quella dell'onorevole Montù, tanto più trattandosi di una legge che emana dal Ministero della pubblica istruzione. Io proporrei che il primo comma dell'articolo si modificasse in questi termini: « Le diarie degli ispettori, sia centrali che di circolo, sono calcolate in lire 15, qualora gli ispettori sieno costretti a pernottare sul luogo dell'ispezione, e in lire 10 quando possano tornare a casa ». (*Commenti*).

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Vi è, onorevoli colleghi, un linguaggio burocratico, che ha una lunga storia e che ci salva poi da una quantità di dubbi e obiezioni anche della Corte dei conti. Il verbo « pernottare » è italiano.

Io comprendo tutta la ragionevolezza degli onorevoli Montù e Baslini e li lodo; ma è da tanti anni che nelle nostre amministrazioni si usa questa formula, che io ormai prego la Camera di lasciarla ancora una volta. Vedremo se occorre nel coordinamento, come ha detto il Presidente, prima del voto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 6.

(*E' approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto o nella seduta pomeridiana di oggi o in altra seduta.

Risultato della votazione.

Presidente. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul seguente disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari nelle scuole medie ».

Presenti e votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	193
Voti contrari	44

(*La Camera approva*).

SENATO DEL REGNO

Disegno di legge presentato dal Ministro dell' Istruzione Pubblica on. RAVA di concerto col Ministro del Tesoro on. CARCANO al Senato del Regno nella tornata del 14 giugno 1909. (Relazione).

Signori Senatori,

Testè approvato dalla Camera dei deputati, mi onoro di presentare al vostro esame un disegno di legge che provvede alla istituzione, da tutti riconosciuta necessaria e improrogabile, di un Ispettorato didattico e disciplinare per le scuole secondarie, classiche tecniche e normali.

Sono note le vicende parlamentari riflettenti l'importante problema delle ispezioni nelle scuole medie.

Nella tornata del 19 marzo 1906 il Senato, discutendo il disegno di legge dell'onorevole mio predecessore Bianchi sullo stato economico degl'insegnanti medi, tolse tutti gli articoli che si riferivano all'Ispettorato didattico e li sostituì col seguente art. 44 delle disposizioni varie rimasto poi nel testo definitivo della legge: " Sarà istituito un Ispettorato per la sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica delle scuole medie che dovrà incominciare a funzionare al principio dell'anno scolastico 1907-908. Il modo di costituzione e di funzionamento dell'Ispettorato sarà stabilito con legge speciale... ,,. Con un successivo articolo (48) si autorizzava poi l'iscrizione a questo scopo nel bilancio dell'istruzione di una somma a calcolo di lire 350,000.

Questi i capisaldi da cui si doveva partire nella compilazione del presente disegno di legge, alla quale attesi non appena chiamato al governo degli studi.

Una volta per le funzioni ispettive potevano bastare i provveditori agli studi: poche erano le scuole e non affollate; poche e di facile disbrigo le pratiche amministrative occorrenti Ora non più: nel fervore della nuova vita nazionale le scuole d'ogni ordine si moltiplicarono di numero, s'allargarono d'insegnamenti, rigurgitano generalmente d'alunni; e crebbe e continua a cre-

scere il numero degli insegnanti; tanto che la solerte opera dei provveditori non basta più neanche al disbrigo delle numerose pratiche amministrative, sì che si spera di presto provvedere a rafforzare di personale anche gli uffici scolastici provinciali da essi diretti. D'altra parte, diffusa sempre più la cultura, specializzati gli insegnamenti, affinchè la vigilanza didattica, pur senza dannose esagerazioni, possa avere la maggiore efficacia, occorre che sia esercitata non da una sola persona, che non può essere onnisciente, ma da più, ciascuna per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti affini in cui sia particolarmente competente. Si provvide a ciò, in parte, negli anni passati istituendo nel Ministero un non numeroso Ispettorato centrale; ma questo ebbe varia vicenda e fu poi soppresso nel 1901 lasciando le scuole senza sufficiente vigilanza. Successivamente l'istituzione d'un Ispettorato veniva deliberata col ricordato art. 44 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Arduo però il compito di provvedere alla istituzione del nuovo e importantissimo organo dell'Amministrazione e della vita scolastica, sia per il limite relativamente ristretto della somma a ciò destinata (L. 3500,00), sia per la doppia tendenza manifestatasi nell'opinione degli studiosi e nel Parlamento da una parte verso il decentramento e l'avvicendamento delle funzioni ispettive, cosicchè i giudici e consiglieri degli insegnanti vivano nella limitata circoscrizione loro affidata in continuo contatto con questi e possano conoscere intimamente uomini e scuole, nè col rimanere sempre gli stessi impediscano l'introduzione di utili novità nei metodi e nella sostanza degli insegnamenti, e dall'altra verso la istituzione di un Ispettorato centrale stabile e veramente autorevole, così da poter dare durevolmente un miglior assetto e un miglior indirizzo alle nostre scuole medie.

Su buone ragioni, invero, si fonda tanto la concezione di un Ispettorato regionale mutevole, quanto quella d'un Ispettorato centrale stabile, e poichè realmente occorrono l'uno e l'altro, col disegno di legge che chiamato al Ministero presentai alla Camera dei deputati già nella precedente Legislatura (adunanza 2 febbraio 1907, n. 623) e che ora vi presento, con leggiere modificazioni che lo migliorarono, già approvato da quella, ho cercato di formare un Ispettorato, che avesse le qualità migliori ed i pregi dell'uno e dell'altro, creando un Ispettorato centrale di 10 membri, 6 stabili e 4 mutabili, che disponga, coordini e completi il lavoro di 21 Ispettorati regionali, e studi le migliorie e le riforme che il risultato delle ispezioni dimostrasse necessarie sia in singoli Istituti, sia nei metodi, nei programmi e nell'ordinamento generale delle nostre scuole medie.

Nelle due relazioni alla Camera dei deputati furono illustrate lungamente le forme e le vicende dell'Ispettorato sulle scuole medie in Italia e all'estero.

Con la creazione di questo Ispettorato centrale ho fatto particolarmente omaggio ai voti autorevolmente manifestati nel Senato; tanto più che alla vigilanza *amministrativa*, che pure era richiesta dall'art. 44 della legge 8 aprile 1906, n. 142, fu già provveduto separatamente con la creazione di un altro Ispettorato centrale di 5 membri e col migliorare (1908) le condizioni e crescere il prestigio dei provveditori agli studi, i quali d'altronde, come il Senato mostrava di desiderare, avranno anche parte, mercè del presente disegno di legge, nei lavori dell'Ispettorato didattico.

Tutto ciò mi fa sperare che il Senato vorrà pur esso accogliere benevolmente questo disegno di legge, che, entro i ristretti limiti segnati alla spesa dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, soddisfa

alla maggior parte dei desideri manifestati in questa difficile materia; tanto più, che, provveduto al miglioramento economico degli insegnanti medie e a dare loro opportune garanzie giuridiche, urge ora provvedere altresì all'insegnamento, onde i moltissimi maestri valorosi, che onorano le nostre scuole medie, possano esplicare nel modo più utile agli alunni la loro attività, i deboli abbiano guide amorose, tutti incitamento al meglio, e le scuole possano più facilmente avere locali, materiale, programmi, libri di testo, orari e disciplina corrispondenti alle migliori esigenze didattiche ed igieniche. Se in avvenire il bilancio consentirà di far di più, l'Ispettorato potrà essere ulteriormente perfezionato e allargato; intanto s'istituisca e funzioni, e si vedano in pratica i pregi ed eventualmente i difetti, cui non sarà difficile riparare, così di quello centrale, come di quello regionale.

Signori Senatori,

Il presente disegno di legge risponde ad un voto del Senato ed intende provvedere con criterio organico a profonde e sempre più vive esigenze della scuola media, il cui assetto sarà rinvigorito dalla funzione dell'Ispettorato recando larghi benefici alla nostra gioventù e agli stessi insegnanti. Confido quindi che vorrete onorarlo dei vostri concordi suffragi.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gl'Istituti governativi e pareggiati d'istruzione secondaria, classica, tecnica, normale e complementare, saranno raggruppati, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizioni, come è indicato nella Tabella *A*, in ognuna delle quali sarà costituito un *Circolo d'ispezione didattica e disciplinare sulle scuole medie.*

Art. 2.

Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati, con decreto ministeriale, gli incaricati delle ispezioni per ogni Circolo, tenendo conto del numero, del grado e della ubicazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.

Tali incaricati potranno essere confermati nei due anni successivi, e, compiuto il triennio, essere rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

Per talune materie speciali può essere assegnato un solo ispettore a più circoscrizioni.

Gli incaricati saranno scelti, senza ordine di preferenza, tra le seguenti categorie:

a) professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri Dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini;

b) provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

c) capi di Istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a eseguire ispezioni;

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio, e si trovino ad insegnare in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni.

Art. 3.

I professori universitari e i provveditori ispezioneranno di regola i licei, gli Istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

I capi di Istituti secondari e i professori dei licei, degli Istituti tecnici e nautici e delle scuole normali ispezioneranno i ginnasi, le scuole tecniche e le complementari.

Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari delle varie scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per ciascun insegnamento almeno ogni cinque anni.

L'ispezione avrà per iscopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola;

b) di fare, in conseguenza della ispezione, le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, sulle distinzioni e sulle punizioni dei professori, specialmente in relazione alle leggi 8 aprile 1906, numeri 141 e 142;

c) di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.

L'incaricato di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, nè dare disposizioni relative all'ordine generale degli studi, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.

Il giudizio dell'ispettore sull'azione didattica dell'insegnamento sarà comunicato all'interessato.

Art. 4.

Ogni anno, subito dopo la loro nomina, gli ispettori del circolo si raduneranno nella sede di ciascuna circoscrizione, insieme coi provveditori agli studi delle provincie comprese nella circoscrizione.

L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal decreto ministeriale di cui all'art. 2. o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario.

In tale riunione saranno concordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno

scolastico imminente. Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.

Il Ministero comunicherà ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da seguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che crederà di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole o agli insegnanti. Stabilirà anche il tempo, in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di istituto mai più di un mese consecutivo, e darà le opportune disposizioni per le supplenze.

Compiuta l'ispezione il rapporto sarà spedito immediatamente al Ministero.

Alla fine di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascun circolo si raduneranno per compilare una relazione collettiva, nella quale, sulla base dei risultati delle singole ispezioni da loro compiute durante l'anno stesso, saranno esposti i bisogni e le condizioni delle scuole del circolo.

Il Ministero provvederà in tempo utile all'assegnazione per provincie del fondo occorrente per le ispezioni previste.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno dieci ispettori delle scuole medie.

Di questi ispettori, sei saranno permanenti e verranno nominati mediante concorso per titoli fra gli insegnanti e funzionari compresi nelle categorie di cui all'art. 2.

Essi avranno lo stipendio indicato nella tabella *B* ed il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.

Gli altri quattro saranno temporanei; il loro incarico sarà annuale e non potrà essere rinnovato oltre un quinquennio. Se apparterranno ai ruoli dei pubblici funzionari, conserveranno il loro posto e godranno i beneficii della relativa carriera. Essi avranno un' indennità annua di lire 2500.

Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio:

a) di predisporre, sulle proposte annuali dei vari Circoli, il programma generale delle ispezioni, da sottoporsi all'approvazione del ministro;

b) di coordinare i risultati delle ispezioni;

c) di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro;

d) di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle;

e) di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione;

f) di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull'andamento delle scuole secondarie.

Il ministro determinerà le norme per l'ordinamento, per le particolari funzioni, e per le adunanze degli ispettori centrali.

Art. 6.

Le diarie degli ispettori, sia centrali che di circolo, sono calcolate in lire quindici compresa la pernottazione, e in lire dieci senza.

Per il viaggio sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi.

Le liquidazioni, per gli ispettori di Circolo, saranno fatte con mandati a disposizione del prefetto

Il Presidente della Camera dei Deputati.
G. Marcora.

Tabella A.

Sedi e circoscrizioni dei Circoli di ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie

Sede principale del circolo	Provincie comprese nella circoscrizione
1. Torino	— Torino, Cuneo.
2. Genova	— Genova, Porto Maurizio, Alessandria.
3. Milano	— Milano, Como, Sondrio.
4. Pavia	— Pavia, Novara.
5. Parma	— Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena.
6. Brescia	— Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.
7. Padova	— Padova, Verona, Rovigo, Vicenza.
8. Venezia	— Venezia, Belluno, Treviso, Udine.
9. Bologna	— Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro, Ferrara.
10. Pisa	— Pisa, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto.
11. Firenze	— Firenze, Arezzo, Siena.
12. Perugia	— Perugia.
13. Macerata	— Macerata, Ancona, Ascoli, Pesaro.
14. Aquila	— Aquila, Chieti, Teramo.
15. Roma	— Roma.
16. Napoli	— Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso.
17. Bari	— Bari, Foggia, Lecce.
18. Catanzaro	— Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria.
19. Cagliari	— Cagliari, Sassari.
20. Palermo	— Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
21. Catania	— Catania, Messina, Siracusa.

V.: *Il Presidente della Camera dei deputati.*
V. Marcora.

TABELLA B.

Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie.

GRADO	Numero	Stipendio
Ispettori permanenti	3	7,000. —
Id. Id.	3	6,000. —
Id. incaricati	4	—

V.: *Il Presidente della Camera dei deputati*
V. MARCORA.

Relazione dell'Ufficio Centrale composto dei senatori De Seta Enrico, *presidente* e *relatore*, Bettoni, *segretario*, Tamassia, Volterra e Cefaly sul disegno di legge comunicato alla Presidenza del Senato del Regnodal Ministro dell'istruzione pubblica on. RAVA di concerto col Ministro del Tesoro on. CARCANO nella tornata del 14 giugno 1909.

SIGNORI SENATORI,

Con la legge 8 aprile 1906, n. 142, e propriamente con l'art. 44 di detta legge, si era stabilito, che dovesse istituirsi, al più presto, un Ispettorato, per la sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica delle scuole medie.

Alla parte amministrativa fu provveduto separatamente; ed ora urge provvedere alla parte didattica e disciplinare, perchè, a voler essere sicuri di un regolare andamento delle scuole medie, occorre, indispensabilmente, che vi sia un organo tecnico, che ne indaghi e vigili lo svolgimento.

Fu fatto ancora di più, e con l'art. 48 della riportata legge, fu autorizzata iscriversi in bilancio la somma di lire 350,000.

Ad assolvere un tale obbligo, necessario, anzi indispensabile ed urgente, mira il seguente progetto di legge, ch'è stato già approvato dalla Camera dei deputati, e che si raggira nei limiti della spesa prevista, e stabilita in bilancio.

Si è opportunamente discusso, se avesse dovuto preferirsi un Ispettorato regionale mutevole, ovvero un Ispettorato centrale stabile: e si è giustamente concluso, che, in questo primo esperimento, sarà bene fare in modo, da potere avere i vantaggi dell'uno e dell'altro sistema. Si crea perciò un Ispettorato centrale di dieci membri, 6 stabili, e 4 mutevoli, per disporre, coordinare, e completare il lavoro di 22 Ispettorati regionali, dei quali, in apposita tabella, sono indicate le sedi, e questi ultimi dovranno, al termine di ogni anno scolastico, riferire il risultato delle loro ispezioni, con le relative proposte didattiche, e disciplinari, che formeranno la base delle discussioni, e dei provvedimenti, che potranno occorrere, con eventuali modifiche.

Si ha ragione a sperare, che la prova riuscirà bene, e sarà questa istituzione di gran giovamento all'insegnamento medio; ma, se la prova dovesse fallire, l'esperienza pratica ci dirà quali potranno essere i temperamenti, ed i rimedi.

Si è fatto il dubbio, se nel comma dell'art. 2 dovessero intendersi compresi i professori degli Istituti superiori di Firenze e di Roma, e l'Ufficio centrale, di accordo col Ministero, opportunamente interpellato, ritiene l'affermativa, perchè quei professori sono nominati con le stesse garanzie, previste dai regolamenti universitari.

Addì, 19 giugno 1909.

Enrico De Seta, *relatore.*

Discussione del disegno di legge " Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie „ al Senato del Regno nella tornata del 21 giugno 1909.

Presidente. Ora viene in discussione il disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

Fabrizi, *segretario,* legge:

Presidente. È aperta la discussione generale.

Tamassia. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Tamassia. A proposito di questo disegno di legge, devo fare un'osservazione. Io crederei opportuno che oltre alle ispezioni didattiche, vi fossero anche le ispezioni igieniche sia per ciò che riguarda i locali delle scuole, sia per il modo con cui l' insegnamento viene impartito. Non parlo di programmi, perchè relativamente ad essi gli ispettori non avrebbero competenza di sorta. Ma è fuori questione che molte scuole lasciano molto a desiderare dal punto di vista igienico, e perciò credo che debba essere anche in questo campo attiva la vigilanza dello Stato. E poi io insisterei che, come appendice alla ispezione d' igiene fosse

curato anche il modo con cui gli stessi meccanismi dell'istruzione funzionano. Senza entrare a parlare dei programmi, dirò che molte volte il solo orario delle scuole rappresenta una grave offesa all'igiene. Avviene spesso che per l'interesse di qualche maestro, di qualche professore, l'orario sia stabilito in tal guisa che le materie non abbiano lo svolgimento logico necessario, o che manchi agli alunni il riposo necessario per compensare la fatica dello studio, o per prepararsi a passare da un ramo di studio ad un altro.

Perciò mi permetta l'enor. ministro di esprimere questo desiderio, che vicino all'ispezione di carattere didattico vi possa essere un'ispezione igienica, ispezione la quale per ora dovrebbe limitarsi puramente a questa parte esteriore dell'insegnamento. Mi riservo più tardi, quando si discuterà il bilancio della istruzione pubblica, di trattare della parte altissima dell'igiene pedagogica di cui l'onorevole ministro è sapiente custode.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

Presidente, Ha facoltà di parlare.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io sono grato all'onorevole senatore Tamassia delle osservazioni fatte, come sono grato all'Ufficio centrale che con tanta sollecitudine, dottrina e competenza ha voluto riferire su questa legge, da anni attesa, riconoscendone l'importanza per la pubblica istruzione.

Questa legge provvede a tutta la ispezione delle scuole medie. Il senatore Tamassia si assicuri che molto mi sta a cuore anche la questione igienica. Caratteristica dell'azione mia alla Minerva è stata sempre quella di impedire « il sovraccarico » delle materie e degli orari che credo dannoso ai giovani e all'efficacia reale degli studi. Per l'igiene dei locali – di cui conosco i bisogni – mi sono valso dei miei ispettori centrali, ed il Senato sa che io da un anno ne ho quattro, chiesti per legge e ottenuti... dopo le molte difficoltà che sempre si levano intorno alle cose della Minerva. Sono interessi! Inoltre si ha sempre qualche autorevole scienziato che accetta di andare in visita per le scuole e di riferire al Ministero sulle condizioni igieniche, senza bisogno di formare un organico apposito di ispettori d'igiene. L'Università italiana a molte buone cose provvede, e dà la sua dottrina a utili compiti, senza bisogno di creare nuovi uffici.

Gli ispettori cercheranno che non si facciano cattivi orari per sola comodità di persone.

Riguardo ai locali dirò che vi è un grande progresso – e lo vedo dalle richieste di prestiti a interesse di favore – e che tra i comuni maggiori, vi è

quasi una gara nel costruire edifici nuovi o nel riparare i vecchi appunto secondo le leggi dell'igiene. Lo si vede anche a Roma. Si deve ad esempio cercare pure di evitare il male della miopia e il difetto di leggere e scrivere curvi sulle carte; si devon evitare la polvere, l'umidità. Questi ispettori, che il Senato oggi, accogliendo la legge, concederà, dovranno anche curarsi dell'igiene. Il senatore Tamassia ha bene distinto che per quella che è parte strettamente scientifica occorrono tecnici e competenti come lui, e che per quello che si riferisce alle prime norme dell'igiene bastano gli ispettori. Ogni buon ispettore locale deve essere conscio delle norme pedagogiche e deve conoscere l'igiene per poter riferire al Ministero gli inconvenienti che riscontrerà al riguardo e denunciare ciò che a lui sembri difettoso. Dopo si verificherà.

Quanto alle osservazioni fatte sugli orari dal senatore Tamassia, ritenga il Senato che, approvata la legge sulle ispezioni, a parecchi di questi inconvenienti, se esistono e non sono noti al Ministero, sarà provvisto.

Tamassia. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Tamassia. Ringrazio il signor ministro dell'istruzione pubblica degli schiarimenti datimi, che amplificano anche di più il mio concetto; ed anch'io ritengo che, dando a questi ispettori l'incarico di preoccuparsi anche dell'igiene, si farà un grande vantaggio alla scuola.

De Seta E., *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Seta E., *relatore*. Il mio còmpito è semplice, poichè nessuno ha parlato contro la legge; e per la parte igienica, trattata dal senatore Tamassia opportunamente ha osservato il ministro, che non può trovar posto in questa legge.

A nome dell'Ufficio centrale non debbo che esprimere una raccomandazione allo stesso ministro, quella cioè che nella nomina degli ispettori centrali sia tenuto conto dei cultori di lettere e di scienze.

Spero che il signor ministro vorrà accettare questa raccomandazione dell'Ufficio centrale.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rava, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'Ufficio centrale ha interpretato il pensier mio. Dovendo provvedere alle ispezioni didattiche e disciplinari, non amministrative, per tutte le materie che s'insegnano nella scuola media italiana è naturale che io debba pensare anche all'insegnamento delle scienze e debba

curare, nella nomina di questi ispettori, che anche la parte scientifica sia fra essi degnamente rappresentata. Si assicuri l' Ufficio centrale che questo sarà fatto e lo ringrazio anzi della sua osservazione perchè questa sarà norma migliore nel bandire il concorso.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla dissusione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Gl' Istituti governativi e pareggiati d' istruzione secondaria, classica, tecnica, normale e complementare, saranno raggruppati, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizioni, come è indicato nella Tabella A, in ognuna delle quali sarà costituito un *Circolo d'ispezione didattica e disciplinare sulle scuole medie.*

Tabella A.

Sedi e circoscrizioni dei Circoli di ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie

Sede principale del circolo	Provincie comprese nella circoscrizione
1. Torino	— Torino, Cuneo.
2. Genova	— Genova, Porto Maurizio, Alessandria.
3. Milano	— Milano, Como, Sondrio.
4. Pavia	— Pavia, Novara.
5. Parma	— Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena.
6. Brescia	— Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.
7. Padova	— Padova, Verona, Rovigo, Vicenza.
8. Venezia	— Venezia, Belluno, Treviso, Udine.
9. Bologna	— Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro, Ferrara.
10. Pisa	— Pisa, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto.
11. Firenze	— Firenze, Arezzo, Siena.
12. Perugia	— Perugia.
13. Macerata	— Macerata, Ancona, Ascoli, Pesaro.

Sede principale del circolo	Provincie comprese nella circoscrizione
14. Aquila	— Aquila, Chieti, Teramo.
15. Roma	— Roma.
16. Napoli	— Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso.
17. Bari	— Bari, Foggia, Lecce.
18. Catanzaro	— Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria.
19. Cagliari	— Cagliari, Sassari.
20. Palermo	— Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
21. Catania	— Catania, Messina, Siracusa.

(Approvato).

Art. 2.

Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati, con decreto ministeriale, gli incaricati delle ispezioni per ogni Circolo, tenendo conto del numero, del grado e della ubicazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.

Tali incaricati potranno essere confermati nei due anni successivi, e, compiuto il triennio, esser rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

Per talune materie speciali può essere assegnato un solo ispettore a più circoscrizioni.

Gli incaricati saranno scelti, senza ordine di preferenza, tra le seguenti categorie:

a) professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri Dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini:

b) provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

c) capi di Istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a eseguire ispezioni.

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio, e si trovino ad insegnare in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni.

Del Lungo. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Del Lungo. Nella lettera *a*, è detto che « gli incaricati saranno scelti

senza ordine di preferenza tra le categorie che si indicano »; la prima delle quali è quella dei « professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri », ecc.

Nella relazione che precede il disegno di legge è rilevato il dubbio « se nel comma dell'art. 2 dovessero intendersi compresi i professori degli Istituti superiori di Firenze e di Roma »; s'intende bene, degli Istituti superiori di Magistero femminile, i due soli che sono nel Regno. Ed è aggiunto che l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, opportunamente interpellato ritiene che vi si debbano comprendere, perchè quei professori sono nominati con le stesse garanzie previste dai regolamenti universitari.

Ora tutto ciò è giusto; e credo che, votando quest'articolo 2, s'intenda espressamente — col consenso e del Ministero e del Senato — che fra questi professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario (e quei due dipendono direttamente dal Ministero dell'istruziono pubblica) sono compresi i professori di due Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e di Firenze.

Rava, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rava, *ministro della pubblica istruzione*. Io non posso che confermare le parole che l'Ufficio centrale ha scritto nella relazione della legge. E all'onorevole senatore Del Lungo, che mi ricorda il suo alto e geniale ufficio nell'Accademia della Crusca, dirò che nel costituire questo ufficio ha pensato all'*impresa* del suo istituto « il più bel fiore ne coglie ». Appunto in ogni ordine di scuole, anche dipendenti da altro dicastero, cercherò il meglio che dà la scienza e la pratica delle scuole nostre, per affidare a tali uomini l'ufficio di sorvegliare la scuola media. Quanto agli Istituti superiori di magistero, ricordo che ho sempre cercato di farli progredire, mettendo, forse per primo, sempre a concorso le nomine dei loro professori e cercando così di chiamare egregi uomini alle loro cattedre. Non mi è dunque passato per la mente l'idea di escluderli da tale ufficio.

De Seta E., *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Seta E., *relatore*. Un esposto, che veniva dalla Scuola superiore di magistero femminile di Firenze, fece nascere un dubbio sull'interpretazione di quest'articolo 2, e l'Ufficio centrale m'incaricò d'interpellare il ministro in proposito. Il ministro accettò la interpretazione nel senso favorevole, e questo si è dichiarato nella relazione.

Del Lungo. Domando di parlare

Presidente. Ne ha facoltà.

Del Lungo. Ringrazio il relatore e il ministro delle spiegazioni date.

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(*Approvato*).

Art. 3.

I professorori universitari e i provveditori ispezioneranno di regola i Licei, gli Istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

I capi di Istituti secondari e i professori dei Licei, degli Istituti tecnici e nautici e delle Scuole normali ispezioneranno i ginnasi, le scuole tecniche e le complementari.

Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari delle varie scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per ciascun insegnamento almeno ogni cinque anni.

L'ispezione avrà per iscopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola;

b) di fare, in conseguenza della ispezione, le opportune proposte al Ministero dell'istsuzione sulle nomine definitive o i licenziamenti, sulle distinzioni e sulle punizioni dei professori, specialmente in relazione alle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;

c) di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.

L'incarico di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, nè dare disposizioni relative all'ordine generale degli studi, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.

Il giudizio dell'ispettore sull'azione didattica dell'insegnante sarà comunicato all'interessato.

Cavalli. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalli. Nel comma terzo di quest'articolo è detto: « le ispezioni saranno eseguite secondo il bisogno didattico e disciplinare delle varie scuole » ecc.

Ora io domando: Chi è il giudice di questi bisogni? E, quando si presentano, è l'ispettore che potrà decidere in proposito e fare come meglio gli piaccia?

Prego l'onorevole ministro di volermi dare qualche schiarimento, per quanto sia provveduto colla presente legge.

Tamassia. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Tamassia. In coerenza alle osservazioni fatte nella discussione generale, esprimo il desiderio che nella lettera *a*) di questo articolo dove si dice « di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola » si intenda anche di vigilare affinchè siano osservate le norme generali dell'igiene scolastica.

Non volendo proporre emendamenti, per non intralciare il corso di questo disegno di legge, prego l'onorevole ministro di tener conto di questo mio desiderio quando si tratterà di fare il regolamento.

Rava, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rava, *ministro della pubblica istruzione*. In merito a quanto ha detto l'onorevole senatore Cavalli faccio una piccola osservazione. Se si tratta di un caso di urgenza, pensa il Ministero ad ordinare un'ispezione, magari inviando l'ispettore centrale; negli altri casi c'è l'Ispettorato regionale, il quale si raduna in principio dell'anno scolastico, esamina le condizioni delle scuole e stabilisce quali ispezioni si debbano fare, dopo aver preso notizie dell'andamento delle scuole stesse. Quindi l'ispezione non è lasciata all'arbitrio di un singolo ispettore, ma è determinata da questo Consiglio d'ispezione che si trova in ventun luoghi d'Italia, per rendere in certo modo snodato questo servizio e per non far viaggiare dal centro troppa gente in lungo e in largo per il paese.

All'on. Tamassia ripeto quello che già dicevo un momento fa: che terrò conto delle sue raccomandazioni nella compilazione del regolamento e nelle norme per applicar la legge.

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Approvato*).

Art. 4.

Ogni anno, subito dopo la loro nomina, gli ispettori del Circolo si raduneranno nella sede di ciascuna circoscrizione, insieme coi provveditori agli studi delle provincie comprese nella circoscrizione.

L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario.

In tale riunione saranno accordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente. Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.

Il Ministero comunicherà ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da eseguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che crederà di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole o agli insegnanti. Stabilirà anche il tempo, in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di istituto mai più di un mese consecutivo, e darà le opportune disposizioni per le supplenze.

Compiuta l'ispezione, il rapporto sarà spedito immediatamente al Ministero.

Alla fine di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascun Circolo si raduneranno per compilare una relazione collettiva, nella quale, sulla base dei risultati delle singole ispezioni da loro compiute durante l'anno stesso, saranno esposti i bisogni e le condizioni delle scuole del Circolo.

Il Ministero provvederà in tempo utile all'assegnazione per provincie del fondo occorrente per le ispezioni previste.

(*Approvato*).

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno dieci ispettori delle scuole medie.

Di questi ispettori, sei saranno permanenti e verranno nominati mediante concorso per titoli fra gli insegnanti e funzionari compresi nelle categorie di cui all'art. 2.

Essi avranno lo stipendio indicato nella tabella *B* ed il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.

Gli altri quattro saranno temporanei: il loro incarico sarà annuale e non potrà essere rinnovato oltre un quinquennio. Se apparterranno ai ruoli dei pubblici funzionari, conserveranno il loro posto e godranno i benefici della relativa carriera. Essi avranno un'indennità annua di L. 2500.

Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio:

a) di predisporre, sulle proposte annuali dei vari Circoli, il programma generale delle ispezioni, da sottoporsi all'approvazione del ministro;

b) di coordinare i risultati delle ispezioni;

c) di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro;

d) di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle;

e) di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione;

f) di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull'andamento delle scuole secondarie.

Il ministro determinerà le norme per l'ordinamento, per le particolari funzioni, e per le adunanze degli ispettori centrali.

TABELLA B.

Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie.

GRADO	Numero	Stipendio
Ispettori permanenti	3	7,000. —
Id. Id.	3	6,000. —
Id. incaricati	4	—

(*Approvato*).

Art. 6.

Le diarie degli ispettori, sia centrali che di Circolo, sono calcolate in lire quindici compresa la pernottazione, e in lire dieci senza.

Per il viaggio sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi.

Le liquidazioni, per gli ispettori di Circolo, saranno fatte con mandati a disposizione del prefetto.

(*Approvato*).

Risultato della votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie ».

Senatori votanti	76
Favorevoli	64
Contrari	12

(*Il Senato approva*).

Legge n. 414 per le " Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie „ (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1909, n. 156)

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gl'Istituti governativi e pareggiati d'istruzione secondaria classica, tecnica, normale e complementare, saranno raggruppati, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizioni, come è indicato nella tabella *A*, in ognuna delle quali sarà costituito un circolo d'ispezione didattica e disciplinare sulle scuole medie.

Art. 2.

Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati, con Decreto Ministeriale, gli incaricati delle ispezioni per ogni circolo, tenendo conto del numero, del grado e della ubicazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.

Tali incaricati potranno essere confermati nei due anni successivi, e, compiuto il triennio, esser rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

Per talune materie speciali può essere assegnato un solo ispettore a più circoscrizioni.

Gli incaricati saranno scelti, senza ordine di preferenza, tra le seguenti categorie:

a) professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini;

b) provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

c) capi d'Istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a eseguire ispezioni;

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio, e si trovino ad insegnare in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni.

Art. 3.

I professori universitari e i provveditori ispezioneranno di regola i licei, gli Istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

I capi di Istituti secondari e i professori dei licei, degli Istituti tecnici e nautici e delle scuole normali ispezioneranno i ginnasi, le scuole tecniche e le complementari.

Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari delle varie scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per ciascun insegnamento ogni cinque anni.

L'ispezione avrà per iscopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire su i libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola;

b) di fare, in conseguenza della ispezione, le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, sulle distinzioni e sulle punizioni dei professori, specialmente in relazione alle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;

c) di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.

L'incaricato di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, nè dare disposizioni relative all'ordine generale degli studi, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.

Il giudizio dell'ispettore sull'azione didattica dell' insegnante sarà comunicato all'interessato.

Art. 4.

Ogni anno, subito dopo la loro nomina, gli ispettori del circolo si raduneranno nella sede di ciascuna circoscrizione, insieme coi provveditori agli studi delle Provincie comprese nella circoscrizione.

L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario.

In tale riunione saranno concordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente.

Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.

Il Ministero comunicherà ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da eseguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che crederà di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole o agli insegnanti. Stabilirà anche il tempo in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di Istituto mai più di un mese consuntivo, e darà le opportune disposizioni per le supplenze.

Compiuta l'ispezione il rapporto sarà spedito immediatamente al Ministero.

Alla fine di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascun circolo si raduneranno per compilare una relazione collettiva, nella quale, sulla base dei risultati delle singole ispezioni da loro compiute durante l'anno stesso, saranno esposti i bisogni e le condizioni delle scuole del circolo.

Il Ministero provvederà in tempo utile all'assegnazione per le Provincie del fondo occorrente per le ispezioni previste.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno dieci ispettori delle scuole medie.

Di questi ispettori, sei saranno permanenti e verranno nominati mediante concorso per titoli fra gli insegnanti e funzionari compresi nelle categorie di cui all'art. 2. Essi avranno lo stipendio indicato nella tabella *B* e il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.

Gli altri quattro saranno temporanei: il loro incarico sarà annuale e non potrà essere rinnovato oltre un quinquennio. Se apparterranno ai ruoli dei pubblici funzionari, conserveranno il loro posto e godranno i beneficî della relativa carriera. Essi avranno un'indennità annua di L. 2500. Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio:

a) di predisporre, sulle proposte annuali dei vari circoli, il programma generale delle ispezioni da sottoporsi all'approvazione del ministro;

b) di coordinare i risultati delle ispezioni;

c) di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro;

d) di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle;

e) di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione;

f) di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull'andamento delle scuole secondarie.

Il ministro determinerà le norme per l'ordinamento, per le particolari funzioni e per le adunanze degli ispettori centrali.

Art. 6.

Le diarie degli ispettori, sia centrali che di circolo, sono calcolate in lire quindici compresa la pernottazione e in lire dieci senza.

Per il viaggio sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi.

Le liquidazioni per gli ispettori di circolo, saranno fatte con mandati a disposizione del prefetto.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA A.

Sedi e circoscrizioni dei Circoli di ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie

Sede principale del circolo	Provincie comprese nella circoscrizione
1. Torino	— Torino, Cuneo.
2. Genova	— Genova, Porto Maurizio, Alessandria.
3. Milano	— Milano, Como, Sondrio.
4. Pavia	— Pavia, Novara.
5. Parma	— Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena.
6. Brescia	— Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.
7. Padova	— Padova, Verona, Rovigo, Vicenza.
8. Venezia	— Venezia, Belluno, Treviso, Udine.
9. Bologna	— Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro, Ferrara.
10. Pisa	— Pisa, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto.
11. Firenze	— Firenze, Arezzo, Siena.
12. Perugia	— Perugia.
13. Macerata	— Macerata, Ancona, Ascoli, Pesaro.
14. Aquila	— Aquila, Chieti, Teramo.
15. Roma	— Roma.
16. Napoli	— Napoli, Caserta, Salermo, Avellino, Benevento, Campobasso.
17. Bari	— Bari, Foggia, Lecce.
18. Catanzaro	— Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria.
19. Cagliari	— Cagliari, Sassari.
20. Palermo	— Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
21. Catania	— Catania, Messina, Siracusa.

TABELLA B.

Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie.

GRADO	Numero	Stipendio
Ispettori permanenti	3	7,000. —
Id. Id.	3	6,000. —
Id. incaricati	4	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 061940166